STORIA CRITICA

DELLA

INQUISIZIONE DI SPAGNA.

D.n Juan Antonio Llorente.

STORIA CRITICA

DELLA

INQUISIZIONE DI SPAGNA

SCRITTA

DAL SIG. D. GIO. ANT. LLORENTE

GIA' SEGRETARIO DELL' INQUISIZIONE DELLA CORTE ECC.

COMPENDIATA

IN LINGUA ITALIANA

DAL

SIG. STEFANO TICOZZI

TOMO PRIMO.

MILANO, 1820

DALLA TIPOGRAFIA DI COMMERCIO AL BOCCHETTO.

PREFAZIONE

DEL

COMPENDIATORE.

Quando per singolare beneficio dell' immortale imperatrice regina Maria Teresa fu ne' suoi stati di Lombardia abolito il tribunale dell' Inquisizione, i nostri padri benedivano la magnanima illuminata eroina che li aveva liberati dalle vessazioni degl'ipocriti famigliari del Sant'Ufficio, e dalle tenebrose processure di quel tribunale, ritornando ai legittimi pastori della Chiesa il sacro deposito della fede, e la cura di conservarlo incontaminato e puro dal contagio delle eretiche dottrine. Di mezzo alle pubbliche benedizioni non tacquero per altro alcuni uomini

ignoranti o venali, i quali antiponendo ai mansueti insegnamenti del divino Redentore le violenti massime di persecuzione, avrebbero voluto che si continuasse a condensare nelle carceri dell'Inquisizione, ed a punire col ferro e col fuoco i traviati cristiani, anzichè ricondurli in seno alla Chiesa colla dolcezza e colla persuasione. E tanto era il terrore ond'erano ancora gli animi occupati, che niuno ardiva pubblicare scritture ad oggetto di distruggere le pregiudicate opinioni, che da Pio V in poi facevano credere questo tremendo tribunale necessario a comprimere l'eretica pravità. Parve che gli stessi capi dell' ecclesiastica gerarchia, o non sentissero, o s' infingessero di non sentire l' importanza del beneficio loro renduto dall' augusta sovrana; ed appena i più illuminati teologi, i dotti filosofi, e gli amici tutti della giustizia e dell'umanità

esultavano in segreto per così fausto avvenimento.

Vero è peraltro che la saviezza de' governanti e la gagliarda opposizione che fino dai tempi di Filippo II oppose Milano allo stabilimento dell'Inquisizione spagnuola, avevano impedito che si addottasse in questa provincia l'arbitraria tirannica processura di Torquemada e vi si moltiplicassero gli *Auto-da-fè* Ma ciò punto non toglieva che di quando in quando non avessero luogo terribili esempi di rigore, e che la cabala, lo spirito di parte, il raggiro, la sorpresa, il pregiudizio non prevalessero frequentemente anche nelle processure dell'insubrica Inquisizione. Perciò ed il leggitore milanese e d'ogni altro paese d'Italia, sebbene soggetto a più mite Inquisizione che non era quella di Spagna, ravviserà nella storia di questa lo spirito ed i consigli che reggevano

anche i tribunali del Sant' Ufficio della nostra penisola, comecchè venissero alquanto contenuti dalla saviezza dei governi, e dal più mansueto carattere de' prelati diocesani.

Dietro tali cenni potrà ognuno facilmente argomentare di quale importanza sia questa storia non solo per gli Spagnuoli, ma ancora per le altre nazioni, sebbene proporzionatamente assai minore. Quindi offrendola agli Italiani riputai utile consiglio lo spogliarla di molte discussioni polemiche, e di certe particolarità che appena possono riuscire interessanti pei leggitori spagnuoli, perchè contengono alcune notizie intorno alle instituzioni ed alle leggi della loro patria, e ricordano personaggi, famiglie, avvenimenti affatto indifferenti a chi non è nato nella loro penisola.

Coloro che hanno letta questa peraltro pregevolissima Storia; avreb-

bero desiderato di vederla stesa con miglior ordine cronologico, e che il dotto autore non fosse stato costretto a ripetersi in più luoghi per avere separatamente data la storia delle diverse inquisizioni stabilite nella Spagna, e nelle provincie, suddite un tempo, di quella monarchia. Io non mi sono attentato di cambiare radicalmente l'andamento tenuto dal signor Llorente, ma dove ho potuto farlo senza troppo innovare, ho preferita la brevità e la chiarezza alle rigorose leggi di compendiatore.

Non dissimulerò pure la taccia data al nostro autore, di non aver sempre avuto per guida un imparziale filosofica critica, e di avere più volte appena accennati, invece di descriverli, avvenimenti di grandissima importanza. Rispetto alla prima accusa farò osservare, che in così lungo e tedioso lavoro, non

era possibile che l' autore non facesse sentire gli effetti di quella noja che è inseparabile compagna di chi prende ad ordire la storia dei traviamenti dello spirito umano; altronde non è sempre dovere dello storico il corredare i fatti che racconta colle proprie osservazioni. Riguardo all' altra imputazione dobbiamo rispettare i motivi, che hanno potuto consigliarlo a gettare un velo sopra alcune circostanze di certi avvenimenti di loro natura delicatissimi ; oltrecchè talvolta non gli sarà riuscito di avere sufficienti materiali o abbastanza sicuri.

Ma quand' anche non si potesse pienamente giustificare da ogni imputazione, tanta è la copia delle peregrine notizie sparse in questa storia, tanti i racconti de' precedenti storici, dimostrati falsi o rettificati, o corroborati con autentici documenti finora sconosciuti, che in

grazia di tanti meriti dobbiamo di buon grado condonargli ogni altro mancamento.

Ho di già accennato che la storia dell' Inquisizione può sotto certi rispetti riguardarsi come la storia di un traviamento dello spirito umano. Io prego coloro che trovassero esagerata questa mia espressione a ricordarsi, che l' Inquisizione spagnuola seguì principj totalmente opposti a quelli del Vangelo, che osò sovvertire con sfacciata impudenza la gerarchia ecclesiastica, che stese più volte la sacrilega mano fino sulle persone dei re, e tentò di strappar giù dagli altari molti di coloro che la Chiesa aveva posti nel numero dei Santi.

Nulla dirò dello stile dell' originale, sè pure può tale chiamarsi la traduzione francese fatta sotto gli occhi e la direzione dell' autore, e da lui pubblicata invece dell' origi-

nale spagnuolo, perciocchè come compendiatore ho dovuto d'ordinario rendere chiaramente il senso, non la frase dell'autore: ma cercai di essere fedele traduttore in quelle parti della storia in cui l'autore medesimo compendiando, per così dire, i fatti e narrando cose di somma importanza, non mi permetteva di essere di lui più breve.

PREFAZIONE

Sebbene siano oramai decorsi due secoli da che venne istituito nella Spagna un tribunal criminale contro gli eretici, manca tuttavia una compiuta istoria della sua origine, stabilimento e progressi.

Molti scrittori, e stranieri e spagnuoli, trattarono a dir vero delle Inquisizioni, fondate in diverse parti del mondo cattolico, ed in particolare di quella della Spagna, ma veruno finora soddisfece come si conviene ai doveri di accurato istorico. Nè può farsi eccezione, rispetto all' autore francese dell' *Istoria delle Inquisizioni* pubblicata nel 17.° secolo, meno poi per conto del sig. Lavallée, che nel 1809 diede alla luce, in Parigi, la *Storia delle Inquisizioni religiose dell' Italia; della Spagna e del Portogallo*, ch' egli dice, di avere scoperta in Saragozza. L' autore consacra a quella di Spagna

gli articoli 4, 6, 9 e 10, ed offre la storia di sei processure dell'Inquisizione di Valladolid, che poco o nulla interessarono sì pel fondo, che per la qualità degli accusati; e debbo pure soggiugnere che questo scrittore altro non ha fatto che ingrandire il numero degli errori storici.

Gli scrittori spagnuoli e portoghesi non meritano maggiore confidenza: perciocchè nè il dotto e sventurato Macanaz nella sua inutile apologia, nè il monaco Montiero di Lisbona che scrisse la storia della inquisizione portoghese, nè l'anonimo spagnuolo che nel 1803 pubblicò in Madrid l'opuscolo intitolato: *Discorso storico e giuridico intorno all'origine, progressi ed utilità del Sant'Ufficio dell'Inquisizione*, nè verun altro finalmente trattò la storia di questo tribunale, fedelmente seguendo il progressivo ordine dei fatti cui deve il suo stabilimento.

Perciò gli stessi autori spagnuoli non s'accordano intorno all'anno della sua origine, ed altre circostanze della sua

creazione. Il parroco de los Palacios, Bernandez ed Hernand de Pulgar, quantunque contemporanei, professano in questo particolare diverse opinioni nelle loro cronache dei re cattolici; e perciò devesi ancora trovare maggiore discrepanza in Gonzalo d' Illescas, Girolamo Zurita, Girolamo Romano, Stefano di Garibay, Lodovico di Paramo, Diego Orbiz, Giovanni di Ferreras e molti altri che vollero accertare l' anno in cui supposero che avesse principio l'Inquisizione, di modo che dal 1477 al 1484 non trovasi verun anno non indicato come epoca della sua fondazione.

Ma la più singolare cosa si è che tutti questi autori avevano ragione, secondo le diverse viste, sotto le quali avevano preso a considerare l' Inquisizione. Colui che vedeva pubblicarsi nel 1484 le costituzioni di quel tribunale, indicava con intera fiducia tale anno, siccome l'epoca della sua istituzione. Un altro osservando che F. Tomaso Torquemada veniva nel 1483 nominato dal papa inquisitore generale, supponeva d' avere

scoperta la vera data di quest' avvenimento; altri per ultimo risalivano più a dietro, e, trovando nella storia alcune particolarità relative all'Inquisizione, erano tanto più corrivi ad anticipare il vero anno, in quanto che le loro osservazioni si riferivano a più antichi fatti.

L' Inquisizione della Spagna non fu già una nuova istituzione di Ferdinando V e d'Isabella di Castiglia, ma soltanto una riforma ed un dilatamento dell' antica, che esisteva fino dal 13.° secolo. Quest' ultima circostanza influì al paro d' ogni altra cosa sulla divergenza delle opinioni rispetto alla vera epoca del suo stabilimento ed alle trascurraggini che ad ogni passo s' incontrano nella sua istoria; sebbene niun' altra istituzione offerisse nello spazio di tre secoli un più ampio argomento alla critica dei dotti. Ne parve quindi degnissima di una parziale istoria, nella quale tutti gli avvenimenti siano dallo storico fedelmente riferiti; senza imitare l' esempio di certi autori, che, o per un cotale rispetto verso l' Inquisizione ci nascosero impor-

tantissime verità, o perchè accecati dalla vendetta, esagerarono ogni cosa.

Per dare un'autentica e compiuta istoria dell'Inquisizione era d'uopo essere inquisitore o segretario del Sant' Ufficio; perciocchè soltanto a coloro ch'esercitavano quelle funzioni era permesso di vedere le bolle dei papi, le notificazioni dei sovrani, le decisioni del consiglio della *Suprema*, gli originali dei processi fatti per sospetto d'eresia, e gli estratti che si conservano nei suoi archivi. Io mi assicuro di potere presentare al pubblico il vero codice delle segrete leggi dell'interna amministrazione dell'Inquisizione, di quelle leggi che la più cupa oscurità nascondeva agli occhi di tutti coloro, che non partecipavano alla misteriosa inquisitoriale politica (1).

Fui segretario della Inquisizione di Madrid nel 1789, 1790 e 1791, ed abbastanza conobbi il fondo di quest' isti-

(1) La saviezza del Governo della Lombardia Austriaca non lasciò mai in piena balìa del Sant' Ufficio la vita de'cittadini; ed alcuni abusi d'autorità bastarono per disporre il benefico animo dell'imperatrice Maria Teresa ad abolirlo.

tuzione per crederlo vizioso nel suo principio, nella sua costituzione e nelle sue leggi, malgrado le apologie che sono state fatte (1). Questo mi consigliò ad approfittare della vantaggiosa situazione in cui mi trovava per ragunare gli atti, le note, gli estratti, ed altri più interessanti documenti relativi alla sua storia. La mia costante assiduità in tale lavoro, e la diligenza usata nell' acquistare a caro prezzo nelle pubbliche vendite all' incanto, in occasione di morte di qualche inquisitore ed altrove, tutti i manoscritti inediti, e le carte che potevano riuscirmi di qualche utilità, mi procacciarono un' abbondante raccolta di materiali. Per ultimo, le mie ricchezze crebbero al di là d' ogni mia speranza a motivo degli acquisti che feci nel 1809, 1810 e 1811 quando fu soppresso il tribunale dell' Inquisizione di Spagna. In quest' epoca potei disporre di tutti i suoi archivi; e dal 1809 al 1812 compendiai tutto quanto di più esenziale mi offrirono

(1) Parla esclusivamente dell' Inquisizione spagnuola.

i registri del consiglio dell' Inquisizione e de' tribunali delle provincie: e lo scopo di così grande lavoro fu quello di pubblicare un'*Istoria critica dell'Inquisizione di Spagna* dalla sua origine fino alla sua distruzione, abbracciando i più notabili avvenimenti di tre secoli.

Gli atti sovraccennati mi permisero di pubblicare in Madrid nel 1812 e 1813 due volumi degli *Annali dell'Inquisizione* e di comporre una *Memoria intorno all' opinione della Spagna circa il Santo Ufficio*, che la R. Accademia dell'Istoria, di cui sono membro, fece inserire nella sua collezione. La sua abbondanza basterà pure per empire le lagune che presenta questa parte della letteratura, e per appagare la pubblica curiosità (1).

Non può addursi l' esempio di un solo prigioniere dell' Inquisizione che abbia veduto il suo processo, meno poi quello di un altro accusato. Mai non fu dato a chicchessia di sapere, rispetto alla sua causa, più in là di quello che rilevar

(1) Nel 1816 si pubblicò in Madrid.

poteva dalle interrogazioni e dalle accuse cui doveva rispondere e dagli estratti delle dichiarazioni testimoniali, che gli si comunicavano, celandogli non solo i nomi de' testimoni e le circostanze del luogo, del tempo e delle persone, che avrebbero potuto condurlo alla scoperta de' suoi accusatori, ma ancora tutto ciò che le disposizioni potevano contenere che tornasse utile alla sua difesa: posta la massima che l'imputato non deve di altro occuparsi che di rispondere ai capi d' accusa, e che non spetta che al solo giudice il confrontare in appresso nella sua saggezza le risposte da lui date con ciò che può essere stato detto per suo scarico. Questa maniera di condurre la processura inquisitoriale fu cagione che Filippo Limborch e parecchi altri autori di buona fede, non hanno potuto scrivere un'accurata istoria dell'Inquisizione, perchè altri documenti non avevano che le informazioni de' prigionieri, i quali ignoravano totalmente il fondo del loro affare, e le limitatissime particolarità che avevano trovate in Eymerick, Paramo,

Pegna, Carena ed altri inquisitori. Mi lusingo che quest'osservazione mi libererà del sospetto di millanteria per aver detto essere io solo in istato di appagare la curiosità di coloro che desiderano di conoscere la vera istoria dell' Inquisizione di Spagna, perciocchè io solo potei procurarmi i necessari materiali per comporla, ed in tanta dovizia pel vantaggio della mia intrapresa, che suppliranno, io spero, all'ingegno che mi converrebbe avere per degnamente impiegarli.

Lessi le più celebri processure della moderna Inquisizione, e le particolarità ch'io ne do differiscono assai da quelle che furono pubblicate dagli altri storici, senza eccettuare lo stesso Filippo Limborch, il più accurato di tutti. Quelle di don Carlo d'Austria, principe delle Asturie, di don Bartolomeo di Carança arcivescovo di Toledo, e di Antonio Perez, primo ministro segretario di stato di Filippo II, ebbero da me troppo importanti schiarimenti. Stabilisco la verità intorno a ciò che risguarda l'Imperatore Carlo V, Giovanna d' Albret regina di Navarra,

Enrico IV re di Francia suo figliuolo, Margarita di Borbone duchessa sovrana di Bar sua figlia, don Giacomo di Navarra figlio di don Carlo principe di Biana, detto l'*infante di Tudela*, Giovan Pico della Mirandola, don Giovanni d'Austria figlio di Filippo IV, Alessandro Farnese, duca di Parma e nipote di Carlo V, don Filippo d'Arragona figlio dell'Imperatore di Marocco, Cesare Borgia figlio di Alessandro VI, parente del re di Navarra, Giovanni d'Albret duca del Valentinese e pari di Francia, don Pietro Lodovico di Borgia ultimo gran maestro dell'ordine militare di Montesa, e molti altri principi contro i quali l'Inquisizione fece esperimento della sua tremenda autorità.

Coloro che amano la storia, troveranno le più minute particolarità delle processure fatte contro molti vescovi e teologi del concilio di Trento, i quali ebbero la sventura di cadere in sospetto di luteranismo o di altre eresie; tali furono, per tacere di tanti altri, Guerrero arcivescovo di Granata, Blanco

vescovo d' Orense e Malaga, ed arcivescovo di Santiago, Delgado vescovo di Luzo e di Jaen, ed arcivescovo eletto di Santiago, Cuesta vescovo di Leon, Gorrionero vescovo d' Almeria, Frago vescovo di Jaca e di Huesca, Cano vescovo delle Canarie, Lainez secondo generale dei Gesuiti, Pietro Scoto e Giovanni Regla confessori di Carlo V, Sudena e Domenico Soto, dell' università di Salamanca, Sobagno e Mancio del Corpus, professori di quella d' Alcala, e Medina autore di molte opere: per ultimo quest' istoria offre i processi di sette arcivescovi, di venticinque vescovi, e di un grandissimo numero di dottori.

Diedi luogo nella mia opera alle particolari istorie delle processure intentate dal Sant' Ufficio contro molti santi ed altri personaggi in venerazione nella chiesa di Spagna, quali sono S. Ignazio di Loyola, S. Francesco di Borgia, S. Giovanni di Dio, S. Teresa di Gesù, Sant Giovanni della Croce, S. Giuseppe Calasanzio e S. Giovanni di Ribera, Ferdinando di Talavera vescovo d'Avila primo

arcivescovo di Granata, apostolo dei Mori e confessore della regina cattolica, Giovanni d'Avila apostolo dell' Andalusia, Lodovico di Granata e don Giovanni di Palafox vescovo di Puebla e d'Osma ed arcivescovo e vicerè del Messico. Vi si troveranno inoltre quelle di molti letterati perseguitati dalla Inquisizione: ho divisi questi personaggi in due classi, la prima delle quali abbraccia i dotti accusati di luteranismo a motivo dello zelo dimostrato nel correggere il testo delle Biblie stampate, o delle loro traduzioni latine, dietro gli esemplari greci ed ebraici; tali sono Antonio di Lebrixa, Benedetto Arias Montano, Pietro di Lerma, Lodovico della Cadena cancelliere dell' università d'Alcala e professore di Parigi; Alfonso di Virnes, vescovo delle Canarie, Giovanni di Vergara canonico di Toledo, suo fratello Bernardino di Tobar, Martino Martinez di Cantalapiedra, Francesco Sanchez de las Brozas, Frate Lodovico di Leon e Ferdinando del Castillo. La seconda classe de' dotti venne dal Sant' Ufficio indicata col nome

di *falsi filosofi*, e perseguitata per avere manifestato il desiderio di distruggere nella Spagna la superstizione ed il fanatismo; e sono di questo numero Azara, Cagunelo, Centeno, Clavijo, Feyoo, Isla Iriarte, Palafox vescovo di Cuença, Conzalo vescovo di Murcia, Tabira vescovo delle Canarie, d'Osma e di Salamanca, Vincenzo professore di Valladolid, Yeregui maestro degl' Infanti della reale famiglia di Spagna, e molti altri.

La storia che io pubblico farà conoscere molti attentati commessi dagl' inquisitori contro i magistrati che difendevano i diritti della sovrana autorità contro le intraprese del Sant' Ufficio e della corte di Roma; lo che ci offre l'opportunità di esporre le processure del marchese di Roda', dei conti di Horidabianca, di Campomanes, dei famosi Cumachero primo conte di Guaro, di Ramos del Mezzano primo conte di Francas; di Macanaz, di Mur, di Salcedo; di Salgado, di Sege, di Solorzano, e di altri non pochi campioni delle prerogative della Corona, il di cui solo delitto

riducevasi ad avere pubblicate opere di diritto secondo i veri principj della giurisprudenza. Vedremo i consiglieri dell' Inquisizione spingere l' audacia loro fino a negare, che la giurisdizione temporale da essi esercitata sia una grazia ed una concessione del sovrano, e perseguitare come temerari e sospetti d' eresia tutti i membri del consiglio di Castiglia per avere fatto conoscere e denunciato al re questo sistema di usurpazione.

Farò pure osservare, come gl' inquisitori, abusando della iniqua politica e della debolezza del ministero spagnuolo, trattarono con disprezzo i vicerè d' Arragona, di Catalogna, di Valenza, di Sardegna e di Sicilia, e li ridussero all' umiliante necessità d'implorare l' assoluzione delle censure contro di loro fulminate, per avere difesa l' ordinaria giurisdizione ed i diritti della reale maestà contro gli attacchi del consiglio dell' Inquisizione; e non assolver questi pusillanimi che dopo avere soddisfatto alla vergognosa condizione di una pubblica

penitenza. Feci inoltre osservare che questi ministri della persecuzione (proscrivendo le opinioni contrarie agl' interessi della corte di Roma e del clero spagnuolo ed alla smoderata influenza dei monaci del regno, e perseguitando i magistrati ed i dotti (che cercavano di diffonderle) contribuirono al decadimento del buon gusto della letteratura da Filippo II fino a Filippo V, quasi affatto spegnendo i lumi coll' ignoranza in cui versavano de' veri principj del diritto canonico, e colla cieca loro sommissione ai pareri de' monaci qualificatori, i quali; altro non essendo che teologi scolastici; cadevano nell' estremità opposta a quella di Lutero, incapaci essendo di trovare il mezzo dove stava la verità, e condannando come luterane proposizioni incontrastabilmente vere.

Si vedrà che la condotta tenùta dal Sant' Ufficio è stata una delle principali cagioni dello spopolamento della Spagna, obbligando in tutte le epoche innumerabili famiglie ad abbandonare il regno; provocando l' espulsione degli Ebrei e

de' Mori, immolando sui roghi, nello spazio di tre secoli, più di trecento mila persone, e facendo argine con un cieco zelo di religione ai progressi delle arti, dell'industria e del commercio, che avrebbero formata la gloria e la prosperità della nazione, se si fosse lasciato libero l'ingresso del regno agl' Inglesi, ai Francesi ed agli Olandesi; non ommettendo peraltro le opportune precauzioni per impedire l'invasione delle cattive dottrine.

Offrirà questa storia il risultamento delle processure dei duchi d'Alba, e d'Almodobar, d' Hijar, di Naxera, d'Olivares e di Villahermosa; dei marchesi d'Abilés, Alcanicès, Starizza, Narros, Poza, Priego, Sieteiglesias e Terranova; dei conti d'Aranda, Artarès, Benalcazar, Cabra, Laci, Monterrey, Montijo, Morata, O-Reilli, Ricla, Sastago e Truillas; dei baroni e dei signori d'Albatena, d'Arziabieso, d'Arraya, d'Ayerbe, Barboles, Biescas, Cadreita, Castelli, Claravalle, Concas, Laguna, Lahiguera, Lartosa, Lucenic, Monclus, Pinilla, Purroy, Sietamo e Sigamon; e di mol-

tissimi figli, fratelli e congiunti de' grandi di Spagna, quali sono don Pietro Cardona governatore e capitano generale della Catalogna, figlio del duca di Cardona, don Giovanni di Arragona pronipote del re cattolico, don Giovanni Ponce de Lion figlio del conte di Bailen, don Luigi di Roxas nipote primogenito del marchese di Poza, don Albaro e don Bernardino di Mendoza della famiglia del duca dell' Infantado, don Michele di Gurrea, prossimo parente del duca di Villahermosa, don Giacomo Palafox fratello del marchese de Arixa, don Federico Enriquez da Ribero fratello del duca d'Alcala, don Giovanni Fernandez de Heredia figliuolo del conte di Fuentes ec. Faccio osservare che questi attentati dell' Inquisizione non ebbero altra cagione che la rivalità ed il conflitto di giurisdizione che mantenevasi vivo fra i ministri dell' Inquisizione ed i nominati personaggi. Altronde gl'inquisitori osarono di scomunicare il vescovo di Murcia, e far imprigionare il decano ed un canonico per avere riclamato in suo favore

la protezione del re; ordinarono la cattura di un vescovo di Cartagena nelle Indie, perchè si oppose a qualche loro disposizione; insultarono un vescovo di Valladolid nella propria cattedrale, facendovi arrestare, per cacciarli in carcere, sebbene in abito di coro, il cantore ed un canonico, e scomunicarono a Siviglia il presidente ed i consiglieri della corte reale nella chiesa metropolitana, per avere ricusato il passo agli ufficiali dell' Inquisizione.

Impareranno i leggitori che l' Inquisitore generale ed il consiglio del Santo Ufficio ricusano di assoggettarsi alle bolle del papa qualunque volta contengano disposizioni non di loro soddisfazione, sotto pretesto che le leggi del regno e gli ordini del governo spagnuolo non permettono di unifermarvisi, in tempo che eludono gli ordini del re quando loro piace, allegando certe pretese bolle del papa, che ad essi vietano di ubbidirvi sotto pena di scomunica; e finalmente che sanno rendersi indipendenti da queste due potenze quando torna loro in ac-

concio che gli affari rimangano sepolti nel silenzio; come accadde in occasione della bolla di Benedetto XIV *Sollicita ed provida*, e dell' ordine di Carlo III, che ne presceriveva l' esecuzione, e che vietava il proibire verun opera letteraria di un autore cattolico, senza essere stato chiamato a giustificarsi porsonalmente, o per mezzo di qualche avvocato in caso di assenza o di morte: in questo caso le disposizioni delle due podestà mai non avevano effetto a cagione dell'abuso che gl'inquisitori si permettevano di fare del segreto che accompagna le loro operazioni.

Il segreto è l'anima del tribunale dell' Inquisizione; questo ravviva, sostiene ed assicura l' arbitraria sua autorità; all' ombra sua, gl' inquisitori ardiscono sottrarre alla cognizione del pubblico quegli atti che proverebbero il disprezzo che fecero di moltissime convenzioni passate fra di loro ed i supremi consigli di Castiglia, di Arragona, di Catalogna, di Valenza, di Maiorica, di Sardegna e di Sicilia, in conseguenza degli scan-

dalosi affari, che loro preme non potersene altri valere a pregiudizio della loro politica. Fu questo segreto che li fece audaci a segno di scomunicare ed imprigionare consiglieri, alcadi della corte, presidenti, reggenti, consiglieri fiscali ed alcadi di giustizia criminale, cancellieri reali e delle udienze, correggidori ed alcadi supremi delle città e dei distretti d' ingannare più volte (nascondendo i fatti loro conosciutissimi) i papi, i re, i ministri, i consiglieri, i vicerè, i capitani generali e molti altri depositari della sovrana autorità; di sottrarre, falsificare, o inventare atti processuali allorquando erano forzati ad aprire i loro archivi ai re o ai papi, onde non lasciar loro vedere gli atti originali, soverchieria che loro riuscì sempre felicemente perchè ebbero l'avvedutezza di non apporvi un numero progressivo, specialmente negli affari dell' arcivescovo di Toledo, del protonotaro e di alcuni altri; e per ultimo di rendersi indipendenti e ribelli nella loro propria gerarchia, perciocchè, se l' inquisitore generale ardisce di op-

porsi agli ordini del re, quando opina che un affare deve restare segreto nel consiglio della *Suprema*, questi in allora disubbidisce al suo proprio presidente, ed opera senza di lui nel caso in cui le opinioni de' consiglieri siano diverse dalle sue; lo che accade altresì agl' inquisitori delle provincie rispetto al supremo consiglio quando si credono abbastanza forti per trascurarne gli ordini; di modo che il segreto che guarentisce il comune interesse, è il solo punto intorno al quale vadano d' accordo, persuasi che la di lui violazione farebbe ruinare interamente il Sant' Ufficio.

Esaminando le tavole che io presento, facilmente rimarremo convinti, che il giudaismo non fu che un pretesto di cui si valse Ferdinando V (1), per istabilire l' inquisizione; e che il vero mo-

(1) Doveva aggiugnervi Isabella regina di Castiglia, sua degna sposa, la quale forse più del marito approfittò delle confische di tutte le sostanze degl' infelici Ebrei, come avremo opportunità di mostrarlo a suo luogo,

(*Nota del Trad.*)

tivo di questa straordinaria misura, fu quello di erigere contro gli Ebrei un sistema di confische che doveva far passare tutte le loro richezze nelle mani del governo, mentre che Sisto IV non aveva dal canto suo verun altro disegno che quello di colorire il progetto, così caro alla corte di Roma, di estendere la sua potenza: che Carlo V protesse l'Inquisizione soltanto per viste politiche, persuaso essere questo il solo mezzo di tenere lontana dalla Spagna l' eresia di Lutero; che Filippo II la favoreggiò per superstizione e per dispotismo, avendo incaricato il Sant' Ufficio di perseguitare come ministro di polizia Antonio Perez, e come commissione giudiziaria delle dogane tutti i contrabbandieri che introducevano cavalli in Francia, facendo risguardare questo delitto contro i regolamenti del fisco, come sospetto di eresia; che furono tratti dagli stessi motivi di fanatismo e di debolezza Filippo III, Filippo IV e Carlo II, quando la riunione del Portogallo alla Spagna diede luogo alla scoperta di molti Ebrei. Fi-

lippo V protesse l'Inquisizione per certe considerazioni di una fallace politica ereditata da suo avo Lodovico XIV, il quale gli aveva fatto credere che questo rigore guarentiva la tranquillità dello stato, sempre mal sicura quando vi sono tollerate varie religioni; Ferdinando VI e Carlo III fecero lo stesso per non scostarsi dalla via segnata dal padre loro, e per l' odio concepito dall' ultimo contro i Franchi-muratori; finalmente Carlo IV adottò il sistema de' suoi predecessori perchè la rivoluzione francese parve giustificare un sistema di sopravveglianza, e perchè altronde vedevasi gagliardamente spalleggiato dallo zelo degl' inquisitori, sempre attenti a conservare ed a dilatare la loro potenza, quasi che la sovrana autorità non avesse potuto trovare un più sicuro mezzo di assodare il trono, che non era il terrore ispirato dall' Inquisizione.

In tempo della mia dimora in Londra ho udito dirsi da alcuni Cattolici, che l' Inquisizione era nella Spagna utile per conservare la fede cattolica, e che una

simile istituzione sarebbe riuscita utile ancora alla Francia. Erano costoro ingannati dalla falsa supposizione, che bastasse essere buon cattolico per non aver che temere dal Sant'Ufficio, mentre che per lo contrario il segreto che cuopre la processura inquisitoriale è cagione che i nove decimi de' prigionieri vengano riputati colpevoli, sebbene buoni cattolici, perchè l' ignoranza o la malvagità de' denunciatori li fa perseguitare a motivo di proposizione non suscettibili di un senso eretico che secondo il parere di un monaco ignorante, che seppe acquistarsi opinione di sapere per avere studiata la teologia scolastica. L'Inquisizione spalleggia e favorisce l' ipocrisia; punisce soltanto coloro che non sanno o non vogliono prenderne la maschera, ma non è capace di operare veruna conversione: e ciò viene provato dall' esempio de' Giudei e de' Mori che si fecero battezzare senz'essere effettivamente convertiti, e soltanto per avere la libertà di rimanere in Spagna. I primi perirono sui roghi dell'Inquisizione; gli altri pas-

sarono in Affrica coi Mori sempre egualmente maomettani come i loro antenati prima di farsi battezzare.

Per conservare la purità della fede cattolica nella Spagna, col fuoco e coll' esilio di quasi tre milioni d' uomini d' ogni condizione, bastò il trovare carnefici, leggi e giudici che le applicassero senza l' esistenza de' preti inquisitori apostolici *per la grazia del Papa*. Io mi propongo di mostrare a queste persone che vivono ingannate, col presentar loro l' Inquisizione sotto un nuovo e più veridico punto di vista. Sono cattolico, e non avvi alcuno inquisitore di me più attaccato alla purità della fede. Sinceramente desidero di vedere la Spagna felice, ma queste disposizioni non m' impediscono di credere, che la mia patria godrebbe più facilmente di quella felicità di cui è degna, se la sopravveglianza della fede e dei costumi fosse affidata ai vescovi, siccome lo fu per molti secoli, poichè, se non m' inganno, in allora sarebbe assai più conforme allo spirito del cristianesimo e della Sacra Scrittura,

nella quale leggiamo *che lo Spirito Santo* (e non S. Pietro, nè il papa) *affidò ai vescovi la cura di governare la chiesa di Dio acquistata col prezioso sangue di nostro Signore Gesù Cristo ;* la quale verità si renderà ancora più sensibile, per la maniera da me tenuta nel trattare quest' argomento.

Essendo questa Storia affatto nuova ed originale per i fatti che ci sono riportati, io non cito gli autori conosciuti dal pubblico che per alcune particolarità da loro riferite. Rispetto alle altre notizie che formano quasi il totale dell' opera, io sono il primo a pubblicarle, altamente protestando la mia buona fede e la fedeltà con cui le attinsi alle più legittime sorgenti ; a queste si potrà ricorrere allorchè emerga qualche dubbio rispetto alla sincerità dello storico (1). Se gl' Inquisitori, o altri per loro, brameranno di verificare

(1) In questo compendio si è ommesso per amore di brevità il catalogo de' manoscritti che il sig Llerente premise alla sua storia.

l' esattezza de' miei estratti sopra i libri e le carte del consiglio della *Suprema*, rimarranno convinti, che l' amore del vero fu costantemente l' anima delle mie indagini. Sarà riconosciuta la mia imparzialità in alcune circostanze, nelle quali non ommetto di fare i dovuti encomi alle generose disposizioni degl' inquisitori, lo che mi fa credere che le atroci sentenze pronunciate dal Sant' Ufficio siano piuttosto una conseguenza delle sue leggi organiche, che l' effetto del parziale carattere de' suoi membri. Ciò rendesi in particolar modo notabile ne' quattro ultimi capitoli, dove, fedele al mio sistema, dimostro che gl' inquisitori del regno di Ferdinando VI, di Carlo III e di Carlo IV, tennero una condotta tanto diversa da quella praticata ne' primi secoli dell' Inquisizione, che sembrano modelli di dolcezza; e quest' opinione non verrà smentita dalla storia la quale non ci offre che un ristrettissimo numero di vittime immolate sotto que' re; lo che per altro non bastò per far rinunciare al rimedio, perchè i vizi di quest' istitu-

zione comandano, impongono a coloro che hanno giurato, di osservare le leggi.

Siccome la natura del mio lavoro mi costringe a far uso di molti vocaboli, di espressioni, di frasi tecniche, onde evitare fastidiosi intralciamenti, ho formato una tavola alfabetica nella quale vengono spiegate, ed è posta dopo la prefazione.

Certe persone, calcolando l'influenza dei pregiudizi sulla pubblica opinione, forse mi biasimeranno per avere nominati alcuni individui condannati dall'Inquisizione. E ciò mi consiglia a soggiugnere poche considerazioni intorno alle sentenze di questo tribunale. Debbo prima dire, che veruna delle persone condannate dal Sant' Ufficio viene da me nominata, che dopo averne veduti i nomi registrati ne' processi originali, nelle opere stampate, o in una quantità di manoscritti che sono letti prima dai dotti, ed il di cui fondo giugne in appresso a cognizione del pubblico: ma ciò che più giova in questo luogo alla mia giustificazione, è la considerazione che, nè le sentenze

emanate contro le persone, nè contro i discendenti di un padre israelita, capo della loro progenie, mai non dovettero trarsi a dietro l' abbassamento delle loro famiglie. Gli è più onorevole il discendere da Ebrei che da Pagani, perchè fra gli ultimi sonosene trovati, che immolarono agl'idoli umane vittime; e gli Spagnuoli non cominciarono a darçi vanto di non discendere dagli Ebrei, che quando la politica dell' Inquisizione fece risguardare come pericolosa ed umiliante una tale origine.

Tra i discendenti degli Ebrei nella Spagna in linea maschile trovansi gli Arias Davila conti di Pugnonrostro; soggiugnendo che presso che tutti i grandi del regno ne discendono per via di donne; la quale osservazione potrebbe verificarsi, risalendo più a dietro nella storia della Spagna e del Portogallo. Le pene inflitte dall'Inquisizione non devono avere altri effetti che quelli de' pregiudizi de' tribunali ordinari che condannano molti individui appartenenti alle più illustri famiglie della Spagna e degli altri stati.

Non è la pena che disonora, ma il delitto che la pena suppone, essendosi veduta la stessa Inquisizione riconoscere l' innocenza di alcuni condannati che di già erano periti tra le fiamme. Ciò si applica a tutti gli altri casi, e dobbiamo supporre che le vittime innocenti fossero assai numerose, sebbene non siasene fatta la dichiarazione, o perchè non se ne facesse istanza dalle loro famiglie, o perchè le prove che abbisognavano si erano smarrite nel segreto della processura. Lungi dall'arrossire per avere avuto tra gli antenati individui a torto dall'Inquisizione condannati, v' hanno alcune circostanze in cui la morte di un grand' uomo, vittima dell' umana malvagità, riverbera maggior luce sui di lui discendenti, siccome lo dimostra la storia dello sventurato Antonio Perez.

Questo modo di pensare non piacerà sempre agl'inquisitori, ed io ben prevedo la sorte della mia opera. Pure, siccome possono esservi giudici e qualificatori che si daranno la pena di leggere questa prefazione, io la chiuderò con un passo

di Tacito, tolto dalla vita di Tiberio.
» *Sotto il consolato di Cornelio Costo e*
» *di Asinio Agrippa, Cornelio Cordo venne*
» *accusato di un delitto fin'allora inaudito,*
» *di avere lodato Marco Bruto in una*
» *storia che aveva di fresco pubblicata, e*
» *di aver detto che Caio Cassio era stato*
» *l'ultimo de' Romani. Furono suoi accu-*
» *satori Satrio Secondo e Pinnario Natto,*
» *due clienti di Seiano; la quale ultima*
» *circostanza fu cagione della sua perdi-*
» *ta, cui contribuì pure assai l'aria se-*
» *vera con cui l'imperatore ascoltò la dife-*
» *sa che questo scrittore fece egli medesimo*
» *del suo libro in pieno senato, dopo di*
» *essersi deciso a morire. Ecco ciò ch'egli*
» *disse:* Senatori, io sono denunciato per
» le mie parole, ciò che prova non essersi
» trovata in me azione degna di rimpro-
» vero; di più non mi viene rimproverato
» verun motto, veruna scrittura contro
» l'imperatore e contro sua madre, le sole
» persone che la legge di Lesa Maestà
» protegge contro la maldicenza. Vengo
» soltanto accusato d'avere lodati Bruto e
» Cassio; sebbene, di quanti scrissero la

» vita di quegl' illustri Romani, non siavi
» un solo che non li abbia encomiati. Tito
» Livio, quello storico in cui l' eloquenza
» va del pari colla sincerità, ha tanto
» lodato Gneo Pompeo, che Augusto so-
» leva chiamarlo il Pompeiano, lo che
» peraltro non lo ritrasse dal trattarlo colla
» consueta amicizia. Lo stesso scrittore
» parla più volte di Scipione Afranio,
» di Bruto e di Cassio, ma non li tratta
» però mai nè da ladri, nè da parricidi
» cóme suol farsi presentemente; ma ne
» parla come si conviene ad illustri per-
» sonaggi: sono essi onorevolmente citati
» nelle opere di Asinio Pollione, Messala
» Corvino davasi vanto di averè combat-
» tuto sotto gli ordini di Cassio, che chiamò
» sempre il suo generale; e malgrado ciò
» ottennero ambidue onori e ricchezze. In
» quale maniera il dittatore Cesare confutò
» il libro in cui Cicerone tanto esaltava i
» meriti di Catone? Pubblicando un libro
» contrario e rimettendosi alla decisione
» del pubblico. Le lettere di Antonio, e
» le osservazioni di Bruto ridondano di
» motti e d'invettive contro Augusto, false,

» non v'ha dubbio, ma ingiuriosissime e
» veramente sanguinose. Tutti leggono i
» versi di Bibaculo e di Catullo, che sono
» pieni di oltraggiosi detti contro la me-
» moria dei Cesari; pure Cesare ed Augu-
» sto soffrirono quegli autori e le lore
» scritture, ed in tale circostanza non si
» fecero conoscere meno saggi che mode-
» rati; perciocchè il disprezzare la calun-
» nia ed i cicaleggi è il più sicuro mezzo
» di comprimerli; confessandosi offeso, si
» vengono a riconoscere per legittimi. Pres-
» so i Greci trovansi moltissime opere non
» solo liberamente scritte, ma licenziosa-
» mente, nè per questo conto i loro au-
» tori ebbero mai a soffrire veruna mole-
» stia. Se taluno, riputandosi offeso, prese
» a vendicarsi, lo fece opponendo un'altra
» opera a quella del suo nemico; e mai
» non si risguardò come delitto degno di
» castigo il parlare di coloro, che avendo
» cessato di vivere, più fare non potevano
» nè bene, nè male agli storici. Si potrebbe
» accusarmi per avventura di avere voluto
» eccitare il popolo colle arringhe a pren-
» dere le armi a favore di Cassio e di

» Bruto alla testa delle loro legioni nella
» campagna di Filippi? Non mi sono io
» forze ristretto nelle mie scritture a far
» conoscere alla posterità, dietro l'esempio
» degli altri storici, questi due Romani,
» morti già da sessant'anni, in quel modo
» che altri li fecero conoscere per mezzo
» de'ritratti, che lo stesso vincitore lasciò
» sussistere? *La posterità fa giustizia a*
» *tutti gli uomini*; se io vengo condannato
» non mancheranno storici che faranno
» ricordanza di me parlando di Bruto e
» di Cassio. *Cremuzio Cordo uscito dal*
» *senato, tornò a casa e si lasciò morire*
» *di fame. I senatori ordinarono agli edili*
» *di bruciare i libri di questo romano;*
» *ma molti esemplari furono sottratti alle*
» *fiamme, e si conservarono fino ai tempi*
» *de' successori di Tiberio.* Ciò dimostra
» la follia di coloro i quali pensano po-
» ter impedire coll'autorità onde sono ri-
» vestiti, che la posterità non venga in-
» formata della loro condotta, rispetto
» agli uomini dotti; perciocchè la persecu-
» zione che viene contro di essi esercitata,
» e gli sforzi fatti per distruggere le loro

» opere, non servono che ad accrescerne la
» celebrità. I re, e coloro che li imitaro-
» no, sonosi disonorati, ed altro non ot-
» tennero che d'interessare più vivamente
» la posterità a favore delle vittime delle
» loro persecuzioni (1). »

---

(1) *Corn. Tacito, Ann. Rom. Regno di Tiberio. Lib. IV.*

SPIEGAZIONE

Delle voci e delle espressioni proprie della lingua del Sant' Uffizio, che si dovettero conservare in questa storia.

1. *Abbiurazione.* È una detestazione dell' eresia. *L' Abbiurazione de formali* è quella che fa una persona dichiarata *eretica* nella sentenza definitiva. L' *Abbiurazione de vehementi* riguarda quello che è stato dichiarato *gravemente* o *violentemente* sospetto d' eresia. L' *Abbiurazione de levi* è relativa all' uomo che vien dichiarato *leggermente sospetto.*

2. *Abito di penitenza.* Nome antico e primitivo come fu chiamato fin dai tempi di San Benedetto. Vedi San Benedetto, Zamarra e Manteta.

3. *Ammonizioni.* Così chiamansi, nel Sant' Uffizio, i tre avvisi che gl' inquisitori danno al prevenuto nelle tre prime udienze che seguono il suo imprigionamento, *per impegnarlo a risovvenirsi del passato, ad esaminare la sua coscienza ed a fare volontariamente la confessione*

di tutto quello che si ricorda d' aver detto o fatto contro la fede cattolica, dimostrandogli che nessuno viene arrestato senza che vi siano prove di delitto contro di lui; che se la sua confessione è sincera, e si pente di vero cuore, sarà trattato con carità, ed in caso contrario proverà il rigore delle leggi.

4. *Assegnazione.* Vedi *Lettera d' assegnazione*, e l' articolo suddetto.

5. *Assoluzione definitiva.* È quella con cui il tribunale dichiara innocente l' accusato. *Assoluzione dell' istanza* è quella che gl' inquisitori pronunziano quando non trovano negli atti motivi sufficienti per continuare la processura, quantunque siano di parere che il prevenuto non sia innocente.

6. *Assoluzione dalle censure.* Quella che gl' inquisitori accordano a colui che vien dichiarato definitivamente eretico, e che ha fatta l' *Abbiurazione de formali* promettendo di fare la penitenza che gli fu imposta. L' *assoluzione ad cautelam* è quella che gl' inquisitori danno a chi vien dichiarato *sospetto d' eresia.*

7. *Autillo*, cioè piccol *Auto-da-fè*. In questo caso, il colpevole vien condotto nel mezzo delle stesse sale dell' Inquisizione. Questa seduta si fa a porte aperte, affinchè le persone che bramano d' assistervi, abbino la libertà d' entrare; a porte chiuse, non sono ammesse che quelle che hanno il diritto d' entrarvi: in quest' ultimo caso, l' affare si tratta talvolta in presenza d' un certo numero di testimoni o spettatori, stranieri al tribunale, che sono stati indicati dal decano degl' inquisitori, o solamente sotto gli occhi de' ministri del secreto e dei segretari del Sant' Uffizio.

8. *Auto-da-fè*. Lettura pubblica e solenne degli estratti de' processi, e delle sentenze che gl' inquisitori pronunziano, in presenza de' colpevoli o davanti le loro effigie, ed in mezzo a tutte le autorità e corporazioni più rispettabili della città, e particolarmente del giudice reale ordinario, cui in questo momento vengono consegnate le persone o le effigie de' condannati, affinchè egli pronunzi subito la pena di morte e del

fuoco, a norma delle leggi dello Stato riguardanti gli eretici, ed ordini la loro esecuzione, dopo d'aver fatto preparare, dietro l'avviso preliminare e secreto degli inquisitori, il palco, la legna, la macchina da strozzare, e gli esecutori ordinari.

9. *Auto-da-fè generale.* Vi si vede un gran numero di colpevoli d'ogni classe; individui che vengono abbruciati vivi, come impenitenti; altri che lo sono dopo d'essere stati strozzati, come eretici recidivi, quantunque pentiti; questi lo sono in effigie colle loro ossa dissotterrate, come morti impenitenti; quelli solamente in effigie, come contumaci assenti; vi sono ancora degli eretici riconciliati, confessati e pentiti; de' *penitenzieri*, de' criminali, de' soggetti sospetti d'eresia che fanno l'abbiurazione e che vengono assolti *ad cautelam.*

10. *Auto-da-fè particolare.* Succede allorquando vengono esposti i condannati senza l'apparato e la solennità dell'*auto-da-fè generale.* Non vi assistono le autorità nè le corporazioni della città: soltanto in presenza del Sant'Uffizio; ed

il giudice ordinario vi si trova tutte le volte che v'ha qualche colpevole da giustiziare.

11. *Auto-da-fè singolare.* Quello d'un solo colpevole, nella chiesa o sulla pubblica piazza, conforme le circostanze.

12. *Camera di tormento.* Vedi *carcere di tormento.*

13. *Carcere.* Sotterranea, incomoda, oscura e mal sana.

14. *Carcere di tormento.* Prigione simile alla precedente, ma più profonda affinchè le grida strappate dalla violenza della questione, non vengano intese da alcuno.

15. *Cedole di difese.* Supplica nella quale l'accusato espone, articolo per articolo in forma d'interrogatorio, i fatti ch'egli crede utili alla sua difesa, contro l'accusa fiscale; essa contiene ancora i nomi delle persone che possono far conoscere la verità relativa a questi fatti.

16. *Censore.* Vedi *Qualificazione e Note teologiche.*

17. *Cessazione a divinis.* Misura colla

quale i vescovi o gl' inquisitori fanno cessare l' offizio divino ed il culto esteriore pubblico della religione cattolica nelle chiese di un paese, finchè venga rivocata, o che sia permesso di sospenderla.

18. *Come a voi pare.* Formola che i re di Spagna sono soliti di scrivere di proprio pugno sul margine delle consulte del consiglio dell' Inquisizione e degli altri consigli reali, quand' essi approvano i decreti o i giudizi che vengon loro sottomessi.

19. *Comparsa d' altri testimoni.* È la circostanza in cui sopravvengono nuove denunzie contro l' accusato, dopo che gli fu notificato il suo atto d' accusa, quella ancora provegnente d' altri tribunali con nuovi gravami. Si dice ancora che v' ha *incidenza* o *nuovo gravame*, quando l' affare essendo terminato o sospeso, se ne forma un altro che aggrava il primo.

20. *Confessione difettosa.* È quando l' accusato confessa una parte degli atti e dei discorsi di cui viene imputato, in

tempo che nega gli altri che risultano nel processo o che gl' inquisitori giudicano tali per congettura, malgrado la negativa dell' accusato.

21. *Confessione spontanea.* Quella che fa una persona, accusandosi davanti il Sant' Uffizio, degli atti e discorsi direttamente o indirettamente contrarii alla fede cattolica, de' quali domanda l' assoluzione come anche di tutte le censure ch' egli ha potuto incorrere.

22. *Consiglio dell' Inquisizione.* Tribunal supremo del Sant' Uffizio, incaricato di secondare il grande inquisitore generale, che n' è il presidente, in tutti gli affari dello stabilimento. È conosciuto sotto il nome di *Consiglio della Suprema*, cioè dell' Inquisizione sovrana.

23. *Consulta de' registri.* Esame dei registri di tutti i tribunali dell' Inquisizione del regno, per verificare se non v' ha niente contro l' accusato che un tribunale ha posto in giudicatura.

24. *Contesti.* Questo vocabolo ha doppio significato: 1.° d' una persona che è stata testimonio d' un fatto dichiarato

da un altro testimonio: 2.° d' una persona che dichiara la stessa cosa di un'altra. In quest' ultimo si suol dire che *la testimonianza va d' accordo. I testimoni sono d' accordo; essi depongono la stessa cosa.*

25. *Delazione.* Avviso dato al Sant'Uffizio di atti o discorsi che sono o sembrano contrari alla fede cattolica, alla processura, o ai diritti di questo tribunale.

26. *Denunciazione.* Vedi la parola *Delazione.*

27. *Dichiarazione preparatoria.* È quella che il tribunale riceve dallo stesso che è accusato, o contro il quale si vuol procedere, ma che, non essendo ancor riconosciuto colpevole, non viene interrogato che come testimonio nell' istruzione preliminare, ad oggetto di provare la verità de' fatti sul risultato della sua dichiarazione. Questo mezzo riesce talvolta vantaggioso al prevenuto; ci viene provato dalla storia di santa Teresa e delle sue religiose.

28. *Domanda di processura.* Provocazione di un giudizio spontaneamente

fatto da colui che, avendo inteso che alcuno gl' imputa un delitto sopra la fede, nelle conversazioni particolari, si presenta al Sant' Uffizio, domanda che il suo denunziatore venga obbligato a provare l' accusa, cerca di difendersi da sè stesso, a costo d' essere punito, se non riesce in questo tentativo.

29. *Editto delle delazioni.* Viene pubblicato tutti gli anni, in una domenica di Quaresima, in una delle chiese del luogo ove esiste un tribunale dell' Inquisizione, in presenza degli inquisitori; obbliga di denunziare al Sant' Uffizio, nel termine di sei giorni, tutti quelli che hanno fatto degli atti o discorsi contro la fede, o la santa Inquisizione, sia come testimoni, o per averne inteso parlare da altri.

30. *Editto di anatemi.* La lettura di questo si fa tutti gli anni, in una chiesa, nella domenica dopo la pubblicazione dell' editto delle delazioni. Porta pena di scomunica maggiore, riservata agl' inquisitori, contro quelli che non hanno denunziata la persona indicata

nell' editto delle delazioni, e rinnova l' ordine di farlo, con minaccia di pene aggravanti, e d' esecrazione contro i refrattari.

31. *Editto di citazione*. È quello che gl' inquisitori fanno pubblicare contro l' accusato assente e fuggitivo, affinchè egli compaia in un termine stabilito, sotto pena d' essere dichiarato eretico convinto, ribelle, ostinato, impenitente. Tale fu l' editto lanciato contro il primo ministro, segretario di Stato, Antonio Perez.

32. *Editto di grazia*. Si pubblica per annunziare che verrà assolto in secreto colui che si denunzierà da sè stesso volontariamente agli inquisitori, come eretico pentito, domandandone l'assoluzione, senza venir obbligato a sottomettersi ad una penitenza pubblica.

33. *Falso penitente*. È colui che ha confessato il suo delitto, e che ha domandato d' essere riconciliato, ma che gl' inquisitori sospettano che il suo pentimento e la sua confessione non mirino che a sottrarsi alla pena capitale.

34. *Fautore d' eresie.* Quello che favorisce o sostiene la causa delle eresie, e di quelli che le abbracciano o le seguono. Gl' inquisitori riconoscono questo delitto in quelli che non obbediscono ai loro ordini, e soprattutto nelle persone che si oppongano direttamente o indirettamente alla loro esecuzione.

35. *Forza.* L' uso di questa parola è lo stesso che quello di *violenza di fatto e contro il diritto*, di cui i giudici si fanno talvolta colpevoli abusando della loro autorità. Vedi *ricorso contro la forza.*

36. *Giustificazione canonica.* Rapporto di dodici testimoni accettabili, che dichiarano con giuramento che credono che l' accusato dica la verità, quando nega d' esser colpevole dell' eresia o del delitto imputatogli.

37. *Indice proibitivo.* Vedi *Spurgatoio.*

38. *Informazione estragiudiziale.* È la riunione di molte dichiarazioni fatte in secreto, senza giuramento, da persone interrogate dagli inquisitori, o dai commissari del Sant' Uffizio, sulla condotta e le opinioni religiose di colui contro il quale fu fatta una delazione.

39. *Informazione sommaria.* È la deposizione dei testimoni giurati, interrogati al principio del processo, avanti di ricevere la confessione del prevenuto, e di mettere in corso il suo affare.

40. *Interdetto.* È una specie di proibizione pronunziata dai vescovi e dagli inquisitori; la sua forza è tale che porta seco la chiusura delle chiese e la cessazione dell' officio divino; di modo che l' amministrazione del viatico e dell' estrema unzione agli ammalati non può aver luogo che in secreto, come anche la sepoltura de' morti, fino a tanto che il giudice ecclesiastico abbia levato l' interdetto.

41. *Interrogatorio con tormento.* Interrogatorio del giudice accompagnato dalla tortura.

42. *Istruzioni.* Sono le ordinanze fatte dal grande inquisitore generale, e dal consiglio dell' Inquisizione, confermati dal re e dirette ai tribunali subalterni del Sant' Uffizio per essere eseguite, come leggi relative al loro regime interno, nel corso dei processi e nel giudizio

degli affari che sono di loro giurisdizione.

43. *Lettera di comparsa.* È una carta, un dispaccio o una lettera degl' inquisitori, colla quale essi ordinano ad un prevenuto assente, non fuggitivo, di comparire in persona, per rispondere all' accusa portata contro di lui dal procuratore fiscale del Sant' Uffizio per affari relativi alla fede cattolica. Se ne trova un esempio nel processo dell' arcivescovo Carranza.

44. *Lettera - ordine generale.* È una lettera che il consiglio reale della Suprema, preseduto dall' inquisitore generale, dirige ai tribunali delle provincie, per ordinare o per vietare misure relative agli oggetti del Sant' Uffizio: essa è obbligatoria, come legge particolare e speciale dello stabilimento.

45. *Lettera-ordine particolare.* Comando dell' inquisitor generale o del consiglio della Suprema, diretto agl' inquisitori delle provincie, in forma di lettera d' officio, per affari particolari indicati. Si dà ancora talvolta questo nome al rescritto,

quantunque sia spedito come dispaccio d' ordine, d' ordinanza o di provvisione.

46. *Libro de' suffragi.* È quello in cui si registrano e si scrivono in originale le opinioni degl' inquisitori e de' consultori de' tribunali di provincia, e di cui un secretario prende copia certificata per uso del tribunale. Vedi *Suffragi.*

47. *Manteta.* È un pezzo di tela oblunga, sulla parte inferiore della quale sono iscritti i nomi, la qualità, lo stato ed il delitto del condannato, come pure l' anno della sentenza; sulla parte superiore, si vedono delle fiamme dipinte, o la croce di San Benetto, secondo la qualità della sentenza; si sospendono queste vesti nella chiesa della parrocchia del condannato, per eternare la memoria della sua condanna.

48. *Menti.* Espressione colla quale si chiama l' estratto d' un processo dell' Inquisizione, che si legge da un segretario, avanti l' *auto-da-fè*, ogni volta che in forza d' un giudizio definitivo, il colpevole deve udire la sua *sentenza motivata.*

49. *Messo in giudizio o in istanza.* Stato del processo, dal momento che l' accusato ha risposto ai capi d' accusa del procuratore fiscale fino alla sentenza definitiva.

50. *Monizioni.* Vedi *Ammonizioni.*

51. *Moreschi.* È il nome che si dava ai Mori che s' erano fatti cristiani, come anche ai loro discendenti.

52. *Non osta.* È un certificato che si rilascia dal Sant' Uffizio a coloro che sono stati rimessi in libertà o dichiarati sospetti, e che dovrà servire a provare dappertutto dove converrà di farlo, che il loro arresto e la loro chiamata in giudizio per causa di religione, non devono essere un ostacolo che impedisca di conseguire onori, dignità, posti ed impieghi onorifici, poichè non hanno incorso nè la nota nè la pena d'infamia giudiziaria.

53. *Nota teologica.* Qualità che i teologi danno ai fatti ed ai discorsi che formano la materia del processo, qualificando gli uni *eretici formali*, gli altri, *vicini dell' eresia*, *inducenti all' eresia*,

favorevoli all' eresia, temerari, scandalosi, offenditori delle orecchie divote, anticristiani, contrari all' evangelo, alla fede cattolica ecc. Vedi *Qualificazione.*

54. *Oppositore alla processura del Sant' Uffizio.* Colui che impedisce o concorre ad impedire l' esecuzione degli ordini degl' inquisitori; è qualificato *fautore d' eresia e sospetto d' eresia*, in un grado più o meno elevato, secondo la gravezza delle circostanze.

55. *Pena del temporale.* È quella con cui il governo od i tribunali superiori minacciano gli ecclesiastici che abusano dei loro privilegi per rifiutare ai giudici l' obbedienza loro dovuta. Essa consiste nel bando de' colpevoli, e nel sequestro dei loro beni e delle loro entrate.

56. *Posizioni.* Nel diritto comune si determinano con questa parola le questioni stabilite dal procurator fiscale, e presentate all' accusato, perche vi risponda; esse formano la materia del processo criminale: avanti il Sant' Uffizio chiamansi così gli articoli dell' interrogatorio del fiscale.

57. *Prigione comune*. I forestieri possono vedere ed intrattenersi coi prigionieri. Vi si mettono le persone accusate di delitti ordinari, il di cui giudizio cade sotto la giurisdizione del Sant' Uffizio.

58. *Prigione di pietà*. È quella dove sono rinchiusi, per un tempo, gli uomini che sono stati condannati ad una penitenza. Viene ancor chiamata qualche volta prigione di *penitenza* o di *misericordia;* essa è fuori del locale dove il tribunale si riunisce, ma in vicinanza.

59. *Prigione media*, o *intermediaria*. È destinata per coloro che sono giustiziabili del Sant' Uffizio, e che vengono arrestati per delitti comuni.

60. *Prigione secreta*. Quella dove nessuno può comunicare col detenuto.

61. *Provocazione di giudizio*. Vedi *Domanda di processura*.

62. *Pubblicazione delle testimonianze*. Si dà questo nome, nel tribunale del Sant' Uffizio, ad una copia incompleta delle dichiarazioni de' testimoni, nella quale fu ommesso; 1.° ciò che fu dichiarato a scarico dell' accusato, come

capace di far conoscere i testimoni; 2.° le risposte di quelli che asserirono di saper nulla; 3.° quelle che sono state assolutamente favorevoli all' accusato, e fino all' avviso che furono intesi dai testimoni che non si pubblicano deposizioni.

63. *Purgazione canonica.* Vedi *Giustificazione canonica.*

64. *Purità di sangue.* Nella lingua dell' Inquisizione appartenere ad un *sangue puro* è discendere nè da Giudei, nè da Mori, nè da eretici, nè d' antenati condannati dall' Inquisizione.

65. *Qualificatori.* Sono i teologi che censurano le azioni ed i discorsi, spiegando la loro opinione sulla credenza interna de' loro autori.

66. *Qualificazione.* Censura delle azioni e de' discorsi, fatta dai teologi, negli affari che sono di ragione dell' Inquisizione. Vedi *Nota teologica.*

67. *Qualificazione dell' oggetto.* È la censura dei fatti e delle parole imputate all' accusato, considerate in sè stesse e fatta astrazione dell' intenzione che ha potuto avere.

68. *Qualificazione del soggetto.* Opinione che i qualificatori stabiliscono rispetto all' interna credenza dell' accusato: essi la qualificano *non sospetta* di adesione all' eresia di cui si tratta per i fatti o per le parole qualificate; o *sospetta d' eresia nel minor grado*; *o in grado eminente gravissimo violento*; o finalmente *formalmente eretica*.

69. *Quemadero*, ossia *Luogo del fuoco*. La piazza in cui i condannati vengono abbruciati personalmente o in effigie. È sempre stato scelto in una campagna fuori della città.

70. *Reabilitazione.* È questo l' atto che rimette l' accusato in tutti i diritti di cui godeva prima di essere inquisito.

71. *Recidivo.* Quello che essendo stato dichiarato eretico o violentemente sospetto di esserlo, e che essendo stato assolto dalle censure, fu di nuovo catturato per le stesse azioni e discorsi.

72. *Registri.* Sono i libri in cui si scrivono i nomi ed i caratteri distintivi delle persone che gl' inquisitori di un tribunale di provincia dicono essere loro stati

denunciati: vi si trovano talvolta alcune note segrete intorno all' accusato.

73. *Revoca.* Questa ha luogo per parte dell' accusato quando, dopo essersi dichiarato colpevole di qualche delitto, nega e ritratta la sua prima confessione, dicendo che i fatti da lui confessati non sono certi, ed espone i motivi che lo hanno indotto a fare una falsa dichiarazione.

74. *Ricercare.* Interrogare le persone che credonsi essere state presenti ai fatti ed alle parole per le quali un uomo è denunziato al Sant' Uffizio. Questo vocabolo indica pure alcuna volta l' informazione segreta rimessa dal commissario del Sant' Uffizio agl' inquisitori, in esecuzione di un ordine ricevuto per tal oggetto.

75. *Riconciliazione.* Assoluzione delle censure incorse dall' eretico confessato e pentito.

76. *Ricorso contro la forza.* Appellazione straordinaria al re contro l' abuso degl' inquisitori della loro indipendenza e della proibizione che vien fatta ai tri-

bunali ordinari di ricevere l'appellazione delle sentenze degl' inquisitori. Non è possibile all' uomo che trovasi nelle prigioni segrete di ricorrere a questa misura, perchè non può aver comunicazione con alcuna persona. Questo mezzo in alcune occasioni fu praticato dai parenti de' prigionieri.

77. *Rifiuto dei testimoni*. Allegazione dei fatti che in faccia alla legge diminuiscono la confidenza nella deposizione dei testimoni.

78. *Rilasciare*. Questa espressione si adopera quando gl' inquisitori pongono a disposizione del giudice ordinario la persona di un colpevole affinchè sia giudicata in conformità delle leggi stabilite contro il delitto pel quale deve essere condannata dal giudice secolare.

79. *Rilascio*. Atto col quale gl' inquisitori consegnano al giudice reale ordinario il colpevole affinchè venga condannato a pena capitale secondo la disposizione della legge civile; ed è questo il solo caso in cui i giudici del Sant' Uffizio ordinano questa misura.

80. *San-Benito.* È uno scapulare di stoffa gialla che si fa vestire agli eretici condannati, ai violentèmente sospetti ed in alcuni altri casi particolari. Sonovi varie sorta di *San-Benito.*

81. *Scomunica maggiore.* È pronunziata dal papa, o dagli inquisitori, contro chiunque fa ciò che è proibito, od ommette di fare ciò che è comandato; ha il suo pieno effetto a riguardo dei contravventori, senza che si renda necessaria la scommnica del giudice, quando il delitto è commesso.

82. *Segreta.* Nome degli archivi della segretaria dei processi per delitto d'eresìa: questo vocabolo fece dare al segretario del sant' Uffizio che vi è impiegato, il nome di *segretario del segreto*, il quale non è giammai quello de' segretari del sequestro o delle altre commissioni.

83. *Sentenza.* Vedi *Voti.*

84. *Sommario.* Riunione delle dichiarazioni di molti testimoni che sono stati interrogati dopo di avere giurato e promesso il segreto intorno agli articoli di una denuncia o processo non cominciato.

85. *Sommario preparatorio. Istruzione preparatoria.* Processura segreta o istruzione preliminare ch' ebbe luogo dopo la denunzia ed avanti all' accusa fiscale ed alla risposta dell' accusato.

86. *Soprassedere.* È la sospensione di una procedura finchè non sopraggiungano nuovi motivi di continuarla.

87. *Sospensione del Sommario.* Stato in cui si trova la processura quando la gravata dichiarazione del denunziante e quelle dei testimoni essendo state ricevute, l' affare resta come sospeso, perchè non credesi che la circostanza del delitto e le sue prove bastino per far decretare la prigionia o *l' udienza de' gravami.*

88. *Spurgatoio.* Libro che contiene il catalogo delle opere e degli scritti che devono essere multati, e di quelli che sono proibiti.

89. *Suprema.* Qualità dell' Inquisizione generale di Spagna, diretta dal grande inquisitore generale e dal consiglio reale dello stabilimento. Essa governa le inquisizioni provinciali.

90. *Testimonianza.* Dichiarazione di un testimonio: talvolta questo vocabolo significa altresì la riunione delle deposizioni di molti testimoni nell' istruzione preparatoria; onde si dice: *sonovi gagliarde testimonianze contro un tale.* Quando si vuole far capire che sonovi molti testimoni contro l' accusato, si adopera la seguente formola; *un tale è stato bastantemente caricato; sonovi abbastanza testimonianze contro di lui.*

91. *Tortura.* Enorme supplizio che può avere funeste conseguenze di fratture, di slogamenti di diverse parti del corpo, ed anche di morte. Si esercita in più maniere. Alcuni autori le hanno spiegate e rappresentate colle stampe. L' oggetto che si propongono gl' inquisitori è di ottenere la confessione di certi delitti che in processo vennero ammessi come probabili.

92. *Tortura in caput alienum.* Si fa subire ad un prigioniero perchè deponga come testimonio intorno alle circostanze del processo di un altro accusato, nel quale egli è citato come *contestimonio*

Questo supplizio non ha luogo che quando il tribunale ha interrogato il contestimonio senza poterne avere adeguata risposta, e quando i giudici suppongono che ricusi di deporre quello che sa.

94. *Tortura in caput proprium.* Quella che si fa soffrire all' accusato affinchè confessi i fatti che lo risguardano personalmente.

95. *Voti.* Opinioni degli inquisitori e de' consultori delle province intorno alla sentenza che si tratta di pronunciare. Sono queste dirette al consiglio ed assoggettate alle sue deliberazioni. Se questo è di contrario sentimento, indica al tribunale la condotta che deve tenere. Allora gl' inquisitori modificano, confermano e pronunciano in proprio nome una sentenza definitiva forse contraria ai propri lumi, e che fanno sotto l' influenza dei membri del consiglio della *Suprema.*

96. *Udienza de' gravami.* Decreto col quale, dopo d' aver veduta l' informazione preparatoria (*Sumaria*), gl' inquisitori, in vece di chiudere l' accusato nelle prigioni secrete dell' Inquisizione,

gli fanno intimare l' ordine di comparire in persona nella sala delle udienze, per rispondere ai gravami che il fiscale potrà presentare contro di lui, nel corso del processo.

96. *Zahori.* È questo il nome che vien dato a colui che pretende di vedere le cose nascoste sotto la terra, come tesori, ecc.

97. *Zamarra.* Con questo vocabolo vien talvolta indicato lo scapulare del *San-Benito.* Vedi *San-Benito.*

STORIA CRITICA

DELLA

INQUISIZIONE DI SPAGNA

CAPITOLO PRIMO.

Ordine e successione delle idee nella Chiesa Cattolica prima dello stabilimento dell' Inquisizione per la ricerca ed il gastigo degli eretici.

ARTICOLO PRIMO.

Prima epoca della Chiesa fino alla conversione dell' imperatore Costantino.

I. NON appena la cristiana religione fu stabilita sulla terra, che vide nascere l' eresie in mezzo ai suoi figliuoli. L' apostolo S. Paolo insegna al suo discepolo Tito, vescovo di Creta, come debba contenersi coll' eretico, gli raccomanda

di ammonirlo una o due volte, e quando non si converta, di tenersi da lui lontano (1).

II. Questa regola stabilita dall' apostolo delle nazioni ci dimostra la diversità che dobbiamo fare tra l' eresia e gli altri peccati, rispetto ai quali vuole G. C. che tre volte si ammonisca il peccatore a convertirsi, prima di troncare con lui ogni commercio, poichè soltanto dopo che le tre ammonizioni sono state date nella maniera prescritta dal vangelo, è permesso di risguardarlo come un infedele ed un pubblicano, val a dire come una persona separata dalla communione dei fedeli.

III. Vuole S. Paolo che due sole volte si ammonisca l' eretico; forse perchè essendo l'eresia un errore dello spirito, v' ha luogo a credere, che se non mostrasi convinto dopo avergli fatta due volte conoscere la verità, la prudenza non permette di sperare che lo sia alla terza ammonizione, poichè due volte

(1) *S. Paul Epist. ad Tit. capit.* 3.

mostrossi indocile alla voce del suo fratello, lo che deve farlo scomunicare. Infligendogli questa pena, spera la chiesa, che la vergogna cui lo ridusse la sua ostinazione, ed il dolore di vedersi separato per colpa sua dalla comunione cattolica lo riconducano al pentimento: ma S. Paolo non dice già di togliere la vita all'eretico; e Gesù Cristo, parlando a S. Pietro, vuole che si perdoni a colui che peccò, non sette, ma settanta volte, val a dire tutte le volte che si pentirà; la quale cosa suppone che mai non si debba punirlo colla morte dopo una sentenza della Chiesa.

IV. Tale fu l'invariabile dottrina della Chiesa nella prima epoca, che abbraccia i primi tre secoli, e si stende fino alla pace di Costantino. Mai non si scomunicarono gli eretici che dopo di avere inutilmente tentate le vie della persuasione. E poichè si era adottato questo sistema, era naturale che si scrivesse contro le eresie per impedire che si propagassero. E tanto fecero appunto S. Ignazio, Castore Agrippa, S. Ireneo, S. Clemente

Alessandrino, S. Giustino, S. Dionigio di Corinto, Tertulliano, Origene ed altri molti.

V. Tutti erano generalmente persuasi, che rispetto agli eretici doveva tenersi quella condotta dolce ed umana che suole ispirare la carità sempre paziente. San Dionigio, vescovo di Corinto, diceva, che se l'eretico si mostrava docile e disposto a tornare alla fede della Chiesa, dovevasi trattare dolcemente, evitando con ogni diligenza di dargli verun motivo di spiacevolezza per timore d'irritarlo e di renderlo vie più ostinato (1). Vuole Origene che per ricondurre un eretico a restituirsi alla Chiesa, si mostri di non essersi avveduti ch' egli abbia avanzate proposizioni che non sembrano poter essere approvate, purchè non attacchino la sostanza dei dommi di già definiti (2). Finchè fu possibile di comunicare cogli

(1) Ved. il L. IV della Stor. Eccl. d'Eusebio. — S. Epifanio, trattato delle Eresie. — S. Girolamo degli scrittori ecclesiastici, cap. 39 e 40.

(2) Origene nella spiegazione dell' Epist. di San Paolo ai Rom. Ved. Tillemont Hist. Eccl. T. II, p. 3.

eretici, prima di fulminare contro di loro l' anatema, si cercò di ricondurli alla fede, sia col mezzo di private discussioni, come vedesi nella storia di Teodoto di Bisanzio (1), sia per via dei colloquii, come sono quelli di San Giustino con Trifone (2); di Rodone con Apelle, seguace di Marcione, poscia eresiarca (3); di Caio con Procolo, eretico montanista di Roma (4); di Origene con l'eresiarca Berilo, vescovo di Bokara in Arabia, intorno alla divinità del Verbo; dello stesso Origene cogli Arabi, che negavano l' immortalità dell' anima (5); di Archelao vescovo di Cascara, nella Mesopotamia, con Manete capo dei Manichei (6); e così di molti altri dei

---

(1) S. Epifan; delle Eresie, 54 — Teodoto, Tavole degli Eretici Lib. 2 cap. 5.

(2) Vedasi questo dialogo nelle Opere di S. Giustino.

(3) Eusebio Ist. Eccl. L. 5, cap. 13.

(4) Eusebio Ist. Eccl. L. 6, cap. 20.

(5) Eusebio Ist. Eccl. L. 6, cap. 33; e Fleury Ist. Eccl. T. II, Lib. 6.

(6) S. Epifanio, delle Eresie, 66. — S. Cirillo, Catechis. Eres. 6. — Eusebio nelle sue Cronache — Fleury Ist. Eccl. L. 8, n. 10.

quali trovasi fatta menzione ne' concilii e ne'Padri della Chiesa. È noto, per modo di esempio, che nel 235 l'eretico Ammonio fu convertito negli intrattenimenti che ebbe coi padri del concilio d'Alessandria.

VI. Questi fedeli imitatori della bontà di G. C. erano nemici delle massime oppressive. Sebbene il male che faceva alla religione l'empio Manete fosse così grande, che il vescovo Archelao, di cui abbiamo parlato, giudicò necessario di pensare ai mezzi di farlo arrestare, pure rinunciò a questo disegno quando Marcello, cui Manete aveva scritto, gli domandò di voler aver coll'eretico un altro abboccamento. Archelao riuscì a convincere l'eresiarca, e non solo più non fece ulteriori istanze perchè fosse arrestato, ma alcun tempo dopo, avendo il popolo voluto lapidare Manete che si era riparato in un villaggio, dove tuttavia disputava con Trifone, Archelao accorse in sua difesa e gli salvò la vita (1).

---

(1) V. Epifanio e Fleury ne' sopra allegati luoghi.

VII. Non è presumibile che questa condotta tenuta dalla Chiesa, fosse, fino ad un certo punto, renduta necessaria dalla impossibilità in cui trovavasi in allora d' impiegare contro questi eretici i mezzi coattivi della temporale potenza, sotto principi ancora pagani; e non era al certo questo il solo motivo della sua tolleranza; essendo cosa indubitata, che quando non esisteva editto di persecuzione contro i Cristiani, gl'imperatori ricevevano le istanze de' vescovi come quelle degli altri loro sudditi, della quale cosa è sicura prova la storia dell' eretico Paolo di Samosata vescovo d' Antiochia. Il concilio di quella città, adunato nel 272, vedendo che Paolo era ricaduto nell' eresia dopo l' abbiurazione fattane nel concilio l' anno 266, lo depose ed elesse in suo luogo Domno. La casa vescovile essendo tuttavia occupata dal vescovo deposto, venne eccitato ad uscirne per lasciarla al suo successore; al che essendosi Paolo rifiutato, i vescovi si addirizzarono all' imperatore Aureliano, che non aveva ancora ordinata la persecuzione della Chiesa; il quale

avendo accolte le loro istanze, e non sapendo da qual parte stesse la ragione, rispose di attenersi alla decisione del vescovo di Roma e della sua Chiesa. Sedeva in allora sulla cattedra di San Pietro S. Felice I, che raffermò la decisione del concilio, onde l'imperatore Aureliano ordinò che fosse eseguita (1).

VIII. Quest' avvenimento dimostra, che se fosse stata intenzione della Chiesa di perseguitare gli eretici, i vescovi ne avrebbero avuto il mezzo, impiegando l'autorità degl'imperadori, di cui potevano tanto più facilmente disporre, dimostrando loro che gli eretici moltiplicavano le sette, per l'infinito numero delle quali gl' imperatori Diocleziano e Massimiliano pubblicarono, nel 296, un editto che condannava i capi de' Manichei alla pena del fuoco, ed a diversi supplici que' loro seguaci che non abbiuravano le loro dottrine.

IX. In allora la Chiesa, invece di pensare a stabilire pene corporali, lasciava

(1) *Euseb. Ist. Eccl. L. 7, cap, 24.*

circolare le opere degli eretici che non contenevano verun errore, e non ne vietavano la lettura a cagione dell'odio contro i loro autori, come si praticò in tempi a noi più vicini e più lontani dall'evangelica purità. Ne fanno prova i libri di Tertulliano, e principalmente la Biblia greca tradotta dall'ebreo da Teodocione di Efeso a' tempi dell'imperatore Comodo dal 180 al 193. Sebbene la Chiesa condannasse Teodocione, conservò e fece leggere la sua traduzione, ed in particolare quella del libro di Daniele, come lo attesta S. Ireneo contemporaneo di quell' apostata (1).

X. Questa disposizione essendo conforme all' universale sentimento della Chiesa, non è permesso di credere che quella della Spagna seguisse altri principj; ciò che viene comprovato da vari fatti registrati ne' suoi annali. Basilide e Marziale vescovi d' Astorga e di Merida cadono in delitto di apostasia e vengono riconciliati alla Chiesa senz' altra pena

(1) S. Ireneo *contra Hæres.*.

che quella della deposizione, cui si erano assoggettati prima del 253, quando si appellarono al papa S. Stefano (1).

XI. Il concilio d'Elvira tenutosi nel 303, ordinò che se un eretico chiedeva di rientrare in seno alla Chiesa, verrebbe ammesso alla riconciliazione, e che non gli verrebbe inflitta che la pena di una penitenza canonica di dieci anni (2); dolcezza tanto più notabile in quanto che questo concilio stabilisce più severe pene per molti delitti che sembrano meno gravi; lo che m'induce a credere, che i vescovi spagnuoli che componevano quel concilio, e tra i quali sono famosi Osio di Cordova, Sabino di Siviglia, Valerio di Saragozza e Melanzio di Toledo, fossero persuasi, come lo era Origene, che non si doveva adoperare che la dolcezza per convertire gli eretici, onde non precipitarli nell' ostinazione. Finchè la chiesa conservò questo primitivo spirito, mai non cercò di sapere

(1) *Coll. Concil. T. I Concil. Afric. H an.* 258.
(2) *Coll. Concil. T. I Conc. e Lib. can.* 22.

dove stavano gli eretici per farli imprigionare e punire: quando coloro ch' erano eretici si davano a conoscere, procuravasi di convincerli non con altro mezzo che con quello della più dolce persuasione; e se questi non bastavano, erano scomunicati, e questa era la più severa pena canonica.

XII. I papi ed i vescovi de' primi tre secoli non credevano che il professare opinioni religiose contrarie al culto generale dell' Impero fosse un delitto da punirsi con personali gastighi, a meno che non turbassero la pubblica tranquillità. Perciò quando i preti del paganesimo eccitavano gl' imperatori ed i governatori delle provincie a perseguitare i Cristiani, i fedeli pubblicavano molte apologie, e riclamavano la protezione dei magistrati, dimostrando, che non operavano contro le leggi civili; che fedelmente ubbidivano alle leggi degl' imperatori in tutto ciò che non era contrario alla loro religione, e che nelle adunanze loro si facevano un dovere di pregare per la salute del principe e per la prosperità dell' Impero.

Articolo II.

Seconda epoca, dal principio del quarto secolo fino all' ottavo.

I. Se il primitivo sistema della Chiesa rispetto agli eretici si fosse mantenuto in vigore dopo la pace di Costantino, come avrebbe dovuto farsi, mai non sarebbesi veduto verun tribunale dell' Inquisizione contro le eresie, e forse in allora più ristretto sarebbe stato il numero di queste e di più breve durata. Ma il papa ed i vescovi del quarto secolo, approfittando dello avere gl' imperatori abbracciato il cristianesimo, si fecero ad imitare fino ad un certo punto la condotta che poc' anzi avevano rimproverata ai sacerdoti pagani. Questi pontefici, rispettabili per la santità della loro vita, spinsero talvolta oltre i giusti confini lo zelo da cui erano animati pel trionfo della fede cattolica e per l' estirpazione dell' eresie, e supposero che per riuscire nell' intento fosse necessario d' in-

teressare Costantino ed i suoi successori a promulgare leggi civili contro gli eretici.

II. Questo primo passo fatto dai papi e dai vescovi contro gl' insegnamenti di S. Paolo fu il principio e l' origine dell' Inquisizione, perchè, introdottasi una volta la costumanza di punire l' eretico con pene corporali, sebbene fosse suddito fedele ed ubbidiente alle leggi, nacque la necessità di diversificarle, e di accrescerne il numero, di renderle più o meno severe secondo il più o meno violento carattere di ogni sovrano, e di regolare il modo di procedere contro i colpevoli, in conformità delle circostanze. E ciò che più stava a cuore di stabilire, era di far risguardare l' eresia come un delitto contro le leggi civili, che dovevasi assoggettare alle pene afflittive stabilite dal principe: dopo ciò tutto il rimanente altro più non veniva ad essere che una necessaria naturale conseguenza di questa misura.

III. Io non mi farò a richiamare le leggi degl' imperatori di Oriente e di Occidente contro gli eretici, potendosi

vedere nel codice di Teodosio e di Giustiniano; dove sono accompagnate da' supplementi di Giacomo Godefroy, e dal lavoro di alcuni altri compilatori: dirò soltanto che tra le altre pene esse stabiliscono la nota d'infamia, la confisca dei beni, la proibizione di testare, di succedere per privilegio di donazione, la condanna all'esilio, e talvolta la deportazione, non mai peraltro la pena capitale, se non riguardo ai Manichei, e soltanto in alcuni speciali casi. Peraltro la politica credette conveniente di moltiplicar le pene perchè si fece più volte credere agl'imperatori che verrebbe turbata la tranquillità dell'Impero non allontanandosene il pericolo con estremi supplici capaci di atterrire.

IV. Nel 382 l'imperatore Teodosio pubblicò una legge contro i Manichei, portante pena capitale e confisca de'beni a profitto dello stato, ed era ordinato al prefetto del pretorio di nominar inquisitori e denunciatori per iscoprire coloro che si sarebbero nascosti (1). È

(1) Legge 9 intorno agli eretici, nel codice Teodosiano.

in questo luogo, osserva opportunamente Godefroy, che trattasi per la prima volta d'inquisizione e di delazione in materia d'eresia; perciocchè fin allora non erano state ordinate che pei più gravi delitti, che potevansi denunciare pubblicamente, siccome quelli che attaccavano la sicurezza dell'Impero. I successori di Teodosio modificarono queste leggi repressive secondo comportavano i tempi e le persone. Eranvi editti che stimolavano gli eretici a convertirsi, e li minacciavano delle processure dei giudici imperiali, se volontariamente non abbiuravano l'eresia. (1) Rispetto a coloro che erano conosciuti per eretici, e che non facevano una spontanea abbiurazione malgrado la disposizione degli editti, venivano tratti in giudizio; ma prima di venire a questa estremità, erano ammoniti, che, convertendosi entro un prescritto termine, verrebbero ammessi alla riconciliazione e non subi-

(1) Legge 2 e 3 intorno alla fede cattolica. — Ultima legge intorno a coloro che attaccano la fede cattolica — Legge 6 e 38 intorno agli eretici. — Terza legge che proibisce di reiterare il battesimo.

rebbero che una penitenza canonica. Dietro la risposta di questi eretici si concertavano con loro regolari conferenze, ad oggetto d' istruirli e di ricondurli alla sana dottrina (1).

V. Allorchè questi mezzi conciliatori riuscivano infruttuosi, si ricorreva alla via dei gastighi che variavano assai. I dottori che, in onta alle leggi, insegnavano le perverse loro opinioni, erano talvolta assoggettati a ragguardevoli ammende (2), sbandite dalle città ed ancora deportati (3). In alcuni casi venivano condannati alla perdita de' loro beni (4), in altri erano costretti di pagare al fisco dieci libbre d' oro (5), o battuti con funicelle di cuoio e trasportati nelle isole, di dove non potevano ripatriare (6). Oltre queste

---

(1) Leg. 40, 41, 52, 53, 62, 64 intorno agli eretici. — Legge 4. tit. *Ne sanctum baptisma:* e l'ultima legge, *de Religione.*

(2) Leg. 3 *de Hæreticis.*

(3) Leg. 2, 3, 13, 14, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 52, 54, 57, 58 *de Hæreticis.*

(4) Leg. 34, 54 *de Hæreticis.* Ultima legge, tit. *Ne Sanctum baptisma.*

(5) Leg. 21, 39, 65 *de Haret.*

(6) Leg. 52, 53, 54, 63 *de Hæret.*

pene era loro vietato di formare adunanze sotto pena di proscrizione, di bando, di deportazione, ed ancora di morte, secondo le circostanze minutamente determinate dalle leggi (1).

VI. L'esecuzione degl' imperiali decreti sovra enunciati veniva affidata ai governatori delle provincie, ai magistrati incaricati dell' amministrazione della giustizia, ai comandanti della città, ai loro decurioni e principali ufficiali; i quali tutti andavano soggetti a varie pene in caso di negligenza o di dissimulazione (1).

VII. Sebbene la maggior parte delle leggi contro gli eretici fossero provocate da' papi e da' vescovi di conosciuta santità, secondo l' osservazione di Godefroy, dobbiamo convenire, che non avevano altrimenti intenzione che si eseguissero quelle che portavano pena di morte: soltanto desideravano che la loro pub-

---

(1) Leg. 4, 34, 36, 45, 51, 52, 58, 63 *de Hæret.* — Ultima legge tit. *Ne sanctum bapt.*

(2) Leg. 4, 11, 12, 30, 40, 45, 46, 48, 52, 65 *de Hæret.* — leg. 4 tit. *Ne sanctum ec.*

blicazione reprimesse col terrore l' ardire de' novatori; e sonosi veduti anzi prevenirne gli effetti nell' istante in cui la loro esecuzione pareva inevitabile. Vuole la giustizia che qui facciasi onorata ricordanza del caritatevole zelo con cui S. Martino vescovo di Tours cercò di salvare Priscilliano ed i suoi seguaci dall'ultimo supplicio cui l'imperatore Massimo volle che fossero condannati nel 383. A tale oggetto S. Martino fece il viaggio di Treviri, e così vivamente s'interpose per la grazia di Priscilliano, che ottenne che non verrebbe eseguita la sentenza, comecchè poi la fattagli promessa non avesse effetto, perchè, appena allontanatosi S. Martino, i nemici di Priscilliano rinnovarono i loro sforzi e delusero lo zelo del santo vescovo che aveva intera confidenza nella parola di Massimo. S. Martino era solito dire che la deposizione e l' esilio erano una sufficiente pena (1).

(1) *Fleury Historia Ecclesiastica*, L. 18, § 29 e 30.

VIII. S. Agostino aveva adottati i medesimi principj. Quando l' imperatore Onorio ordinò nel 408 la pena di morte contro i Donatisti a cagione delle turbolenze eccitate nell' Affrica ed in Roma, il vescovo d' Ippona scrisse a Donato proconsole dell' Affrica, che i Cattolici erano ben lontani dal desiderare che così severamente si castigassero i colpevoli; che loro bastava che i Donatisti subissero moderate pene, proprie a convertirli, e supplicavalo di usare clemenza e dolcezza a loro riguardo (1).

IX. La Chiesa di Spagna si mantenne in ogni parte fedele alla disciplina generale finchè rimase sotto il dominio dei Cesari: vide in appresso innalzarsi nel suo seno la potenza degli Arriani sotto i Goti; ma dopo che i suoi principi abbracciarono la religione cattolica, le leggi ed i concilii della Spagna ci dichiarano in qual modo questa Chiesa procedesse verso gli eretici.

---

(1) *S. Aug. Epist.* 127-100 *edit. Maurin.*

X. Nel quarto concilio di Toledo, adunato l'anno 633, ed al quale intervenne S. Isidoro arcivescovo di Siviglia, si trattò l'argomento degli eretici giudaizzanti. Coll' assenso del re Sisenando venne ordinato, che verrebbero dati in mano dei vescovi per essere puniti e costretti, se non altro col timore, ad abbandonare una seconda volta il giudaismo: dovevansi loro togliere i figli e dare la libertà ai loro schiavi (1).

XI. Nel 655 il nono concilio di Toledo ordinava più circostanziatamente il modo di procedere contro gli eretici. Voleva che i Giudei battezzati fossero obbligati a celebrare le feste cristiane coi loro vescovi, e che coloro che non si uniformerebbero a questa disciplina, si condannassero alla pena delle verghe, o a quella dell' astinenza a seconda dell' età de' colpevoli (2).

XII. Più severamente si procedeva contro coloro che tornati erano dal cri-

(1) Concil. Toledano 6 Can. 59, in Aguirre, Tom. III.
(2) Can. 17 in Aguirre.

stianesimo all' idolatria, poichè troviamo che il re Recaredo I propose nel terzo concilio di Toledo del 589 d'incaricare i preti ed i giudici ordinari di cercare e di estirpare questa specie di eresia, castigando i colpevoli in un modo proporzionato al delitto, senza peraltro far uso di pene capitali (1).

XIII. La misura di rigore di cui ho parlato non sembrò bastante, ed il XII concilio di Toledo del 681, cui assistette il re Erbigio, decise, che se il colpevole era nobile subirebbe la pena della scomunica e dell'esilio, se poi era schiavo sarebbe battuto, indi consegnato al suo padrone, carico di catene; e quandó il padrone non potesse farsi per lui garante, diventerebbe proprietà del re, per essere disposto come troverebbe conveniente.

XIV. Nel 693 il sedicesimo concilio di Toledo, adunato in presenza del re Egica, aggiunse alle misure di già stabilite una legge, colla quale, se taluno

(1) Conc. Tol. 3 can. 16.

si opponeva agli sforzi dei vescovi e de' giudici, per distruggere le idolatrie, doveva essere scomunicato e punito coll'ammenda di tre libbre d'oro s'era nobile, di cento colpi di verga s'era di vile condizione, inoltre tosato e spogliato della metà (1) de' suoi beni.

XV. Recesuinto, che regnò dopo il 663 fino al 672, emanò una legge parziale contro gli eretici, che indistintamente li privava degli onori, delle dignità e delle sostanze di cui godevano se erano preti; aggiugnendo quella del bando se erano laici, qualora ricusassero di rinunciare all' eresia (2).

---

(1) Can. 2 nella collezione di Aguirre.

(2) Leggi 2, L. 12 tit. 2, *de Haereticis*, nella compilazione delle leggi dei Goti.

Articolo III.

Terza epoca dall' ottavo secolo fino al pontificato di Gregorio VII.

I. Nel 4.°, 5.°, 6.° e 7.° secolo gli ecclesiastici ottennero dagl' imperatori e dai re moltissimi privilegi, e la potestà giudiziaria, in alcuni particolari casi, diventò un diritto dell' episcopato. Queste conquiste e le false decretali che comparvero nell' VIII secolo, consacrate, per così dire, dalla quasi universale ignoranza che tenne dietro all' irruzione de' Barbari, diedero ai pontefici romani un così grande ascendente sul popolo cristiano, che tutto il mondo si persuase che l' autorità del papa doveva essere illimitata, e che la qualità di vicario di Gesù Cristo gli dava diritto di comandare in qualunque luogo, come più gli piaceva, non solo negli affari della Chiesa, ma ancora rispetto ai temporali.

II. Nel 726, quando i Romani ebbero scacciato l' ultimo duca Basilio, il papa

Gregorio II occupò il governo civile di Roma, ed implorò la protezione di Carlo Martello, maestro di palazzo, contro il re de' Lombardi, che voleva comandare in quella capitale. Il suo successore Gregorio III, che n' ebbe ancor esso bisogno, credette di ottenerla, offrendo a Martello la dignità di Patrizio di Roma, come se avesse avuto diritto di disporne. Zaccaria che salì sulla cattedra di San Pietro nel 741, si contenne da sovrano temporale di Roma ne' trattati che fece coi re de' Lombardi; ed avuta notizia di ciò che accadeva in Francia, permise a Pipino figliuolo di Carlo Martello, in virtù dell' autorità di cui credevasi rivestito, di assumere il titolo di re di Francia, dopo averne spogliato il legittimo sovrano Childerico III. Egli aveva di già mandato il prete Sergio presso Pipino e suo fratello Carlomanno, per ordinar loro di non muovere guerra ad Odilone duca di Baviera. Stefano II, eletto papa nell' anno 752, passò in Francia, vi coronò Pipino quale legittimo sovrano di quella monarchia, ed impiegò

i soccorsi somministratigli da questo principe a conservare la sua potenza temporale sopra Roma contro Astolfo re de Longobardi che voleva rapirgliela: All' ultimo, Leone III ristabilì l'impero d' Occidente il giorno di Natale dell'800, dando la corona imperiale a Carlo Magno. In tale cerimonia, che si eseguì in Roma, quel principe venne proclamato primo imperatore del ristaurato impero.

III. Quando i papi si videro in istato di esercitare tanta influenza sull' opinione generale, seppero farne uso a seconda delle circostanze, per conservare e dilatare il loro dominio. Pipino e Carlo Magno, che maravigliosamente servirono alla politica dei papi, non prevedevano quanto funesto riuscirebbe ai loro successori l'esempio che davano, impetrando da Stefano III di sciogliere i Francesi dal giuramento di fedeltà che avevano prestato a Childerico III, e di coronare Pipino. Questa cerimonia si eseguì in S. Dionigi il 28 di luglio del 764. Fondando la dottrina che i papi hanno l'autorità di sciogliere i sudditi dal giu-

ramento di fedeltà, chiara cosa è che i re dovevano tutti trovarsi in necessità di farsi i papi favorevoli, per non esporsi al pericolo di correre un giorno la sorte di Childerico. La serie degli avvenimenti ci farà vedere quanto questa dottrina fosse favorevole allo stabilimento dell' Inquisizione.

IV. Un' altra opinione che in quei tempi d' ignoranza aveva acquistata credenza, non contribuì meno dell' altra all' ingrandimento del potere dei papi ed ai destini dell' Inquisizione. Si cominciò e credere che la scomunica produceva da sè medesima tutti gli effetti sensibili annessi all' infamia, non solo sopra i Cristiani sui quali veniva fulminata, ma ancora sopra tutti coloro che avevano qualche comunicazione cogli scomunicati. Fino a tale epoca non eransi scagliati gli anatemi della Chiesa che contro gli eretici: ma in allora le leggi civili assoggettarono all' infamia i colpevoli, ed i Cristiani si fecero a credere che ogni scomunicato fosse infame. La maggior parte erano di que' barbari presso i quali

conservavasi la dottrina dei Druidi, in forza della quale restava vietato ad un Gallo il porgere aiuto a colui che i suoi preti avevano scomunicato come empio ed aborrito dagli Dei, ed ancora il comunicare con lui, sotto pena di essere giudicato colpevole verso il cielo, ed indegno della società degli uomini (1). I preti del cristianesimo che avevano trovata quest' opinione radicata presso que' popoli, non giudicarono conveniente di distruggerla, perchè dava nuova forza agli anatemi della Chiesa; di modo che combinando questa credenza con quella della potestà di sciogliere i popoli dal giuramento di fedeltà, ne emergeva che i papi avevano in mano i più potenti mezzi di balzare giù dal trono i re, qualunque volta ricusavano di ubbidire ciecamente ai loro voleri. Per buona fortuna i papi de' secoli di mezzo non avevano ancora pensato di destinare persone incaricate di assicurarsi se i Cristiani erano ortodossi; e questa fu appunto la

(1) *Cesar, de Bello Gallico, Lib. 6 cap. 13.*

cagione che si continuasse a seguire l' antica disciplina della Chiesa rispetto agli eretici, cercando di convertirli, sia col mezzo di particolari colloquii, sia colla lettura e colla comunicazione delle opere di sana dottrina; e quando tali mezzi non bastavano, vedesi che venivano condannati talvolta dai concilii e tale altra dall' autorità de' vescovi

V. Nella Spagna, Felice, vescovo di Urgel, avea con Elipando arcivescovo di Toledo abbracciata l' erronea dottrina che Gesù Cristo come uomo non era che figliuolo adottivo di Dio. Tornò alla fede della Chiesa, ma ricadde non molto dopo nell' eresia, sebbene avesse abbiurata quella dottrina nel concilio di Ratisbona l' anno 792 ed in Roma innanzi a papa Adriano: sebbene il concilio di Francfort tenutosi l' anno 794 lo avesse condannato, e che le sue opinioni fossero state confutate da vari teologi spagnuoli, e fra gli altri da Eterio d' Osma, e da Beato di Leibana. La condotta di Felice era, come ognun vede, riprovevolissima; pure si ebbero per lui tanti riguardi nel concilio

adunatosi in Roma l'anno 799, che papa Leone III, non volle scomunicarlo puramente e semplicemente, ma soltanto nel caso che ricusasse di rinunciare per la seconda volta all' eresia. Nello stesso anno Carlo Magno commise a molti vescovi di ricondurre Felice all' unità cattolica. Que' teologi ottennero l' intento e quel vescovo fece una seconda abbiurazione nel concilio di Aquisgrana, senza subire altra pena che quella di essere deposto dalla sua sede, e spogliato dei diritti dell' episcopato (1).

VI. L' imperatore Michele, salito sul trono d' Oriente nell' 811, rinnovò nello stesso anno tutte le leggi che portavano la pena di morte contro gli eretici manichei. Il patriarca Niceforo gli rappresentò, che sarebbe più conveniente il tentarne la conversione colla dolcezza. L' imperatore seguì il consiglio di Niceforo; ma lo spirito allora dominante nella Chiesa era così contrario al siste-

(1) Osservisi questo Concilio nella Collezione Generale, e Fleury, *Histoire Eccl. L.* 45.

ma di moderazione proposto da patriarca, che l'Abate Teofane, tanto celebre per la sua dottrina e per la sua pietà, facendo di ciò menzione nella sua storia greca, non teme di trattare da male intenzionati e da ignoranti, e Niceforo e gli altri consiglieri del principe, soggiugnendo essere conforme alle massime del Vangelo il bruciare gli eretici, perchè non devesi giammai sperare che si convertano e facciano penitenza (1).

VII. Nel secolo IX.° Gottescalco pubblicò un' erronea dottrina intorno alla predestinazione (2). Incmaro arcivescovo di Rheims, Rabano Mauro ed altri non pochi si fecero carico di fargli conoscere l'error suo, e non vi essendo riusciti, venne condannato quale ostinato eretico in un concilio di tredici vescovi, di due correvescovi e di tre abati, tenutosi in

(1) Fleury, L. 45, n. 53.

(2) La storia delle dispute di Gottescalco con Incmaro non è abbastanza illustrata onde si possa con certezza assolvere il secondo da ogni colpa nelle dispute avute con quel monaco forse ingaunato, ma pio certamente e di buona fede. Vedi Natale Alessandro Stor. Eccl.
(*Nota del Trad.*)

Francia a Quierci-sur-Oise , nell' 849. Gottescalco vi fu degradato dal sacerdozio, e secondo il prescritto degli statuti di S. Benedetto e dai canoni del concilio d' Agde, condannato alla carcere, ed a cento colpi di verghe. Il povero monaco subì l' ultimo gastigo alla presenza di Carlo il Calvo re di Francia, il quale ordinò che si bruciassero i suoi libri, e ch' egli fosse imprigionato nell' Abbazia di Santvilliers, nella Diocesi di Reims (1).

VIII. Teodoro Critino capo dell' Iconoclasti fu chiamato innanzi al settimo concilio generale adunato a Costantinopoli nell' 869. Convinto di professare opinioni contrarie a quelle della Chiesa, abbiurò la sua eresia con molti altri eretici del suo partito e venne riconciliato senza penitenza. L' imperatore Basilio, il Macedone, che assisteva al concilio, l' onorò pure del bacio di pace (1); dal che si può conchiudere, che se la Chiesa avesse tenuta sempre questa condotta, probabil-

(1) *Fleury, Hist. Eccles. L.* 48 ; n. 49.
(2) *Fleury, Hist. Eccles. L.* 51 , n. 40.

mente l'eresia non avrebbe tra i Cristiani fatti tanti guasti.

IX. Nel 1022 si scoprirono in Orleans ed in altre città della Francia certi eretici che sembravano professare la dottrina de' Manichei: non vi volle di più per farli risguardare come tali. Era di questo numero Stefano, confessore della regina Costanza moglie di Roberto. Fece questo principe adunare in Orleans un concilio, cui presedette l'arcivescovo di Sens. Vi fu mandato Stefano, col quale furono tenuti vari colloquii per ricondurlo alle vere dottrine della Chiesa. Ma riusciti vani tutti gli sforzi de' vescovi, si determinò di castigare tutti quegli eretici. Coloro ch' erano insigniti del sacerdozio vennero degradati, ed in appresso scomunicati con tutti gli altri; il re che si era portato ad Orleans, volle che immediatamente dopo si facesse loro subire la pena del fuoco; e ciò che dimostra a quale eccesso di furore possa spingere gli uomini un cieco zelo, quella stessa regina che aveva confessate le sue debolezze ai piedi del sacerdote Stefano,

non temette di percuoterlo fieramente con un bastone sul capo nell'istante in cui usciva dalla cattedrale per passare al luogo del supplicio. Di già i condannati erano investiti dalle fiamme, quando molti si fecero a gridare di essere stati ingannati, e che desideravano di sottomettersi alla Chiesa; ma non era più tempo; tutti i cuori erano chiusi alla pietà (1). Questi esempi ed altri che ometto di riportare mostrano quali erano i sentimenti della Chiesa intorno al modo di trattare gli eretici, e la diversità che facevasi tra questi ed i Manichei, poichè gli ultimi si consegnavano alla podestà secolare per essere bruciati, invece che non si ha prova che gli altri fossero puniti col medesimo supplicio, ma soltanto frustati e spogliati delle loro sostanze, oppure mandati in esilio: erano pure condannati alla reclusione ed alle verghe, la quale pena risguardavasi come la più dura, e, perchè tale, fatta subire a Gottescalco.

(1) *Fleury* L. 58 n. 54.

X. Reputo vantaggioso al piano di quest' opera il dare qui luogo ad alcune di quelle massime che si erano introdotte nel governo ecclesiastico, e che in allora passavano per incontrastabili verità, a motivo della premura che si erano dati alcuni papi e vescovi di sostenerle, di diffonderle e farle ricevere in ogni luogo. La prima portava che dovevansi scomunicare non solo gli eretici ostinati, siccome praticavasi ne' primi secoli della Chiesa, ma inoltre adoperare questo mezzo contro ogni specie di delitto che passava per grave agli occhi de' vescovi o dei papi; il quale abuso fu spinto a tali estremi, che lo stesso cardinal S. Pier Damiano lo rinfacciò a papa Alessandro (1).

XI. In conformità della seconda massima, se il cristiano ch' era stato scomunicato ricusava ostinatamente più di un anno di umiliarsi e di chiedere l'assoluzione, dopo essersi assoggettato alla penitenza canonica, veniva risguardato

(1) *S. Petri Damiani. ep.* 20.

come eretico in forza del decreto emanato dal papa Zaccaria nel IX secolo contro coloro che ritenevano beni spettanti alla Chiesa (1).

XII. Il terzo principio accreditato dalla politica della corte di Roma faceva risguardare quale atto meritorio la persecuzione degli eretici, a segno tale che venivano accordate indulgenze apostoliche in premio di questa specie di attaccamento alla causa della religione, siccome una conseguenza della dottrina professata in sul finire del IX secolo da Giovanni VIII, dichiarando che coloro che morirebbero combattendo contro gl' infedeli, otterrebbero l' intero perdono de' loro peccati (2).

XIII. Tali massime, e quelle che regnavano da gran tempo, formarono un corpo di dottrina che dispose gli spiriti nella quarta epoca a ricevere l' istituzione dell' Inquisizione, destinata a perseguitare gli eretici e gli apostata.

(1) Lettera di papa Adriano I a Carlo Magno intorno al secondo concilio Niceno.

(2) Lett. 144 di papa Giovanni VII *Baron. An. Eccl. an.* 882 *n.* 3.

Articolo IV.

Quarta epoca, dal pontificato di Gregorio VII fino a quello d'Innocenzo III.

I. Il famoso Ildebrando occupò la sede pontificia l'anno 1073 sotto il nome di Gregorio VII, nell'istante in cui il suo predecessore Alessandro II aveva intimato l'ordine ad Enrico III di recarsi a Roma per esservi giudicato da un concilio. Questo principe era stato accusato dai Sassoni suoi sudditi ribelli come eretico e simoniaco. Non essendo l'imperatore comparso, il papa lo scomunicò, sciolse i sudditi dal giuramento di fedeltà, e fece loro sciegliere per sovrano Rodolfo duca di Svevia. L'autorità, che questo papa giunse ad esercitare sui principi del cristianesimo, sorpassò tutto quanto si era veduto sotto i suoi predecessori; e sebbene affatto contraria allo spirito del vangelo, nulla ommisero i suoi successori per conservarla; di modo che la corte di Roma ed i suoi partigiani la difesero costantemente come leggittima.

II. Le tenebre dell' ignoranza erano in que' sgraziati tempi così dense, che nè i re nè i vescovi furono in istato di concertarsi fra di loro per impedire l'abuso che questo papa ed i suoi successori fecero della scomunica in tutto il XII secolo: si videro per lo contrario tremare in faccia alle folgori spirituali, a segno di convenire, che anche i re dipendevano dal romano pontefice (1). I troni più non ebbero altra sicurezza che quella che piaceva al papa di dar loro, e questo umiliante stato della podestà temporale, fu la conseguenza di quella specie d'invasione che aveva fatta nel mondo cristiano la dottrina dell' assoluta supremazia dei vicari di Gesù Cristo. Essi sciogIievano i sudditi dal loro giuramento, e questa misura ch' essi adoperavano solennemente, era accompagnata dalla scomunica contro i principi: ben tosto il rappresentante di Gesù Cristo in terra

---

(1) Ho così tradotta l' equivoca frase del traduttore francese: *au point de reconnaitre qu'ils (les rois et les évêques) dépendaient du souverain Pontife.*
(*Nota del Trad.*)

eccitò altri sovrani ad occupare i troni dai quali aveva fatti scendere gli altri re, a condizione che riconoscessero di averli ricevuti dalla Santa Sede, pagando fedelmente il tributo del *danaro di S. Pietro*.

III. Questo stato di debolezza ne' principi è una manifesta prova, che i papi erano giunti a farsi monarchi universali e che comandavano ai re nel modo più assoluto, pienamente persuasi di essere ubbiditi, per quanta ripugnanza i re sentissero nel sottomettersi, perchè ogni loro opposizione non avrebbe mancato l' eccitare le vendette di Roma, e fatto cadere lo scettro dalle loro mani.

IV. I papi avevano gradatamente acquistata quell' enorme possanza rendendosi favorevole l'opinione del popolo con quell'ardente zelo che manifestavano per conservare la purità del domma e e per estirpare le eresie. Dopo di avere ridotti i principi a non essere, per così dire, che loro vassalli, osarono d'ingiugnere loro di non tollerare gli eretici ne' loro stati, e di scacciarneli senza mi-

sericordia. Quanta differenza tra le umili preghiere che i papi addirizzavano agl' imperatori romani e queste dispotiche bolle del XII secolo, che infligevano la pena della scomunica, della perdita del trono, e di tanti altri intollerabili rigori! Per grande che sia l' intervallo che separa queste due estremità, abbiamo veduto con quali mezzi i papi arrivarono dall' uno all' altro.

V. Tutto pareva apparecchiato per lo stabilimento dell' Inquisizione, e le idee accreditate all' epoca delle crociate assicurarono il suo trionfo. Noi abbiamo veduto papa Giovanni VIII immaginare verso la fine dell' ottavo secolo le indulgenze plenarie a favore di coloro che morivano combattendo contro gl' infedeli.

VI. Il celebre monaco francese, Gerberto, essendo stato nel 999 eletto papa sotto il nome di Silvestro II, addirizzò a tutti i Cristiani una lettera, che il Baronio riportò ne' suoi annali, nella quale introduce a parlare la Chiesa di Gerusalemme che in mezzo alle sue ruine, scongiura tutti i Cristiani a pren-

dere le armi per Gesù Cristo, ed a combattere coraggiosamente per liberarla dal giogo che l'opprime (1). Malgrado le turbolenze che regnavano in Occidente, Gregorio VII intraprese nel 1074 a formare una crociata contro i Turchi, in favore di Michele imperatore d'Oriente (2): e non avendogli la morte permesso di eseguire il suo disegno, il di lui successore Urbano II, la fece pubblicare nel 1095 nel concilio di Clermont. L'armata de'Cristiani doveva recarsi alla conquista della Palestina, e scacciarne i Turchi. Gli sforzi del papa ebbero un incredibile successo: si vide ben tosto partire dall'Europa un'armata numerosissima che da prima conquistò la città d'Antiochia, ed in appresso Gerusalemme nel 1099. Questa spedizione ebbe il nome di *Crociata* e coloro che si erano volontariamente inscritti, si chiamarono

(1) Baronio ann. eccles. an. 1003, n. 5.

(2) Vedansi le Esortazioni di questo papa ed altre particolarità intorno a quest'argomento nel Baronio all'anno 1074, n. 50, e seguenti.

Crociati perchè tutti portavano sul petto una croce, per significare ch' arano soldati di Gesù Cristo crocifisso.

VII. Questa guerra e le altre spedizioni dello stesso genere che la seguirono avrebbero per la loro ingiustizia disgustata tutta l' Europa, perchè i conquistatori non avevano verun giusto motivo d'intraprenderla, se i popoli non fossero di già stati imbevuti dell' assurda idea, che per l' esaltazione e per la gloria del cristianesimo era lecito di fare la guerra; che anzi era tanto meritoria, che coloro che vi prenderebbero parte, otterrebbero il perdono di tutti i loro peccati, e che la palma del martirio era riservata a que'Cristiani che perderebbero, combattendo, la vita; dichiarazione che avrebbe indubitatamente avuto effetto, se i medesimi papi non si fossero vergognati di mantenere la loro promessa, vedendo l' enorme moltitudine di mostruosi delitti di ogni genere che i Crociati non cessavano di commettere, e che furono un motivo di scandalo non solo per l'Europa cristiana, ma ancora per l' Asia infedele

Che se i papi non osarono canonizzare i Crociati, non perciò lasciarono di accordare le indulgenze a piene mani a tutti coloro che s' inscrivevano per passare in Terra Santa; perchè l'ultimo risultamento di quest' intrapresa era quello di avere a loro disposizione formadabili armate, delle quali poter disporre contro que' medesimi sovrani che le avevano formate, se ricusavano di eseguire gli ordini loro mandati dalla Santa Sede. Scomunicando il monarca ribelle, qualificando scismatico e fautore d' eresia, pubblicando che rifiutava di riconoscere la podestà del vicario di Gesù Cristo, promettendo i suoi stati a chiunque volesse intraprenderne la conquista con una guerra che allora dicevasi legittima, i sommi pontefici ottenevano tutto ciò che poteva solleticare la loro ambizione, senza toccare i loro tesori e senza perdere un solo uomo de' loro stati: tanto in allora i Cristiani si mostravano solleciti di ottenere le indulgenze loro promesse, e che così poco rassomigliavansi a quelle che la Chiesa accordava ne' primi secoli!

VIII. Le conseguenze di un sistema così funesto all' autorità temporale si fecero sentire in Francia in occasione dei Catarini, de' Patarini e di alcuni altri settatori di Manete. Avendo Alessandro III, mandato a Tolosa, presso al conte Raimondo V, Pietro vescovo di Meaux, cardinale del titolo di S. Crisogono, questo legato fece nel 1178 con giuramento promettere a lui ed ai nobili de' suoi stati di non soccorrere gli eretici che avevano preso le armi per la difesa del loro partito (1); e nel concilio di Laterano, che si celebrò nel susseguente anno, i padri dichiararono, che sebbene la Chiesa riprovi, come dice S. Leone, l' uso delle pene che fanno versare il sangue degli eretici, non perciò ella ricusa i soccorsi che le sono offerti dai principi cristiani per punirli, perchè il timore de' supplicii è talvolta un utile rimedio per l' anima. Conseguentemente Alessandro non si accontenta di scomu-

(1) Fleury Hist. Eccl. L. 73. n. 13.

nicare gli eretici, i loro aderenti e difensori, ma inoltre dichiara sciolti da tutti i precedenti obblighi coloro che ne avessero contratti con essi; li esorta a prendere le armi per distruggere quegli eretici, e loro accorda l'assoluzione dei loro peccati: vuole, che i signori che hanno vassalli eretici, li riducono alla condizione di schiavi se persistono nell' eresia, e che ne prendano i beni; promette che coloro, che muoiono in questa guerra, otterranno infallibilmente il perdono de' loro peccati e l'eterna ricompensa; per ora il papa offre indulgenze per due anni a coloro che impugneranno le armi, potendo i vescovi accordarne di più ampie, a seconda delle circostanze: finalmente vuole il concilio che i Crociati vengano risguardati come persone poste sotto la protezione della Chiesa, e egualmente che coloro che si inscrivono per la spedizione di Terra Santa (1).

---

(1) III. Con. di Laterano sotto Alessandro III, can. 27.

IX. Nel 1181 il cardinale Enrico vescovo d' Alba, ch'era stato abate di Chiaravalle fu mandato in Francia da Alessandro III, in qualità di suo legato, onde continuare la guerra contro gli eretici Albigesi. Essendosi questo prelato posto alla testa di una considerabile armata, occupò la fortezza di Lavaur, e costrinse Rugero di Beries ed altri signori ad abbiurare l'eresia (1). Pure questa spedizione non bastò per distruggere affatto il partito perseguitato, onde Lucio III adunò in Verona nel 1184 un nuovo concilio, cui volle assistere ancora l' imperatore Federico I. Tra le altre disposizioni vi fu adottata quella, che, essendosi introdotta moltissima indifferenza nella disciplina ecclesiastica, verrebbero consegnati al braccio secolare tutti coloro che fossero dai vescovi dichiarati eretici; e che non confesserebbero il loro delitto. Nello stesso tempo il concilio raccomandava ai vescovi di visitare personalmente una o due volte all' anno la loro diocesi,

(1) Fleury, Hist. Eccl. L. 73, n. 35.

o di farla visitare dai loro arcidiaconi o da altri del clero; ed in particolare di tenere d'occhio le città, i villaggi ed altri luoghi, sospetti di avere eretici; di costringere alcuni de' più conosciuti abitanti ed anche tutti, se lo credevano necessario, a promettere con giuramento che scuoprendo eretici, o persone che formassero segrete adunanze, o la di cui vita fosse diversa da quella del comune de' fedeli, essi li denunciarebbero al vescovo o all'arcidiacono, che li farebbe comparire per punirli se non si purgavano dal sospetto di eresia, secondo il costume del paese. Si dovevano inoltre costringere a denunciare i recidivi, e se rifiutavano di farlo, trattarli essi medesimi come eretici. Inoltre il concilio ordinò che i conti; i baroni e gli altri signori, ed i loro delegati giurerebbero di dare mano forte alla Chiesa per iscoprire e punire gli eretici sotto pena di essere scomunicati e di perdere le loro terre ed impieghi, che le città vescovili che non si uniformerebbero a tale misura, cesserebbero di essere la residenza

del vescovo, e che le altre città sarebbero private de' privilegi del loro commercio; che i fautori dell' eresia verrebbero dichiarati perpetuamente infami e spogliati degl' impieghi loro; che non potrebbero essere nè testimoni, nè avvocati, e che coloro che sarebbero esenti dalla giurisdizione dell' ordinario, non potrebbero in quest' occasione prevalersene, perchè i vescovi avrebbero dal papa ricevuta la necessaria autorizzazione per perseguitarli (1).

X. Il sagace Fleury ha creduto di scoprire in questo concilio l' origine dell' Inquisizione; e quanto al fondo della cosa non s' ingannò, poichè l' idea principale di questo canone è stata la base della regola di tale istituzione; ma non fu di quest' epoca che fu realmente creato il corpo ecclesiastico dell' *Inquisizione*, poichè i soli vescovi restavano incaricati, come in addietro, del mantenimento della fede, ed il concilio altro non faceva che

(1) *Concil. Veronese T. X Concil. Label.*

regolare ciò che giudicava necessario alla scoperta ed al castigo degli eretici (1).

XI. Nella Spagna, il cardinale Gregorio di Sant' Angelo colà recatosi come legato di papa Celestino, adunò un concilio a Lerida, appena accennato dalla storia e non riportato nelle collezioni conciliari, ma ricordato negli archivi di Calahorra. Il cardinale fece istanze al re d' Arragona Alfonso II, marchese di Provenza, e sovrano di parecchie contee poste al settentrione de' Pirenei, di far pubblicare ne' suoi stati l' editto decretato nel concilio di Verona. Questo principe si uniformò al desiderio del legato, ed ordinò di scacciare dai suoi dominii i *Valdesi*, i *Poveri di Lione* e gli altri eretici di qualunque setta essi fossero, vietando ai suoi sudditi di dar loro asilo sotto comminatoria di essere puniti come colpevoli di lesa maestà, e spogliati dei loro beni. Veniva ingiunto ai vescovi ed ai governatori delle città di far pubblicare l' editto nelle chiese ne' giorni di

(1) *Fleury*, *Hist. Ecl.* *l* 73, *n.* 54.

domenica, assoggettando alle medesime pene coloro che non lo facessero. Il tempo accordato agli eretici per uscire da' suoi stati terminava col primo di novembre, e se dopo tale epoca si trovassero nei suoi stati eretici disubbidienti, sarebbe libero a chiunque il maltrattrarli in qualunque modo, eccettuata soltanto la morte e la mutilazione (1).

XII. Pietro II re d'Arragona, figlio di Alfonso fece nel 1197 adunare a Girona l'arcivescovo di Tarragona, ed i vescovi di Girona, Barcellona, Vico, ed Elna. In tale occasione si emanò un editto che il cardinale Aguirre riporta nella collezione de' concilii della Spagna; contiene le stesse disposizioni che quello d'Alfonso, e venne approvato da tutti i grandi della provincia di Catalogna. Que-

(1) Francesco Pegna pubblicò quest' editto ne' suoi commentari alla *Guida dell' Inquisitori* di Niccolò Eymerick, parte seconda, commen. 39, dopo averlo preso nel processo ch' ebbe luogo in Roma in occasione della separazione dei vescovadi di Jaca e di Huesca, e dell' erezione di quello di Barbastro; viene riportato all' artic. *Jaca*, fol. 759.

sta nuova disposizione dimostra che il primo editto non aveva avuto intera esecuzione, lo che fece aggiugnere in questo, che i luogotenenti del re, i balivi ed i giudici forzerebbero gli eretici ad uscire dai luoghi della loro giurisdizione prima della domenica di passione, e che trovandosi tuttavia in paese dopo questo termine, si procederebbe alla confisca d' ogni loro avere, dando il terzo ai delatori; che coloro che avessero loro accordato asilo o protezione perderebbero le loro sostanze e sarebbero trattati come colpevoli di lesa maestà; che nello spazio di otto giorni i governatori ed i giudici si obbligherebbero con giuramento innanzi al vescovo di fare ogni possibile per iscoprire gli eretici e punirli; che quando fossero convinti di negligenza su quest' oggetto, verrebbero assoggettati alla stessa pena, e spogliati d' ogni loro avere (1).

XIII. Dopo avere stabilita questa disciplina canonica, pare che altro più

(1) *Aguirre, Collect. Concil. Tom. IV.*

non rimanesse a formarsi che un corpo ecclesiastico, distinto da quello dei vescovi, sotto l'immediata dipendenza dei papi, il quale verrebbe incaricato di scoprire e perseguitare gli eretici; e che fosse formato in modo che i re e gli altri sovrani dovessero spalleggiare, dietro sua richiesta, l'esecuzione degli ordini della corte di Roma, sotto comminatoria di essere scomunicati e spogliati essi medesimi de' loro stati, come ben tosto se ne vide un esempio nella persona dello sventurato Raimondo V, conte di Tolosa. Quest' avvenimento appartiene al principio del 13.° secolo per tutto quanto si riferisce all' Inquisizione, la di cui storia formerà l'argomento del seguente capitolo.

CAPITOLO II.

Stabilimento dell' Inquisizione generale contro gli eretici nel tredicesimo secolo.

Articolo I.

Disposizione degli animi sotto il pontificato d' Innocenzo III.

1. Il gusto per le interpretazioni allegoriche della Sacra Scrittura aveva nel XIII.° secolo fatti così giganteschi progressi, che il senso letterale omai contava per nulla. L' epressa regola data alla Chiesa rispetto alla condotta da tenersi cogli eretici limitandosi alla proibizione di avere con loro comunicazione dopo averli replicatamente ammoniti, si pensò che fosse insufficiente, e che duopo era perseguitargli istituendo un numero di persone particolarmente destinate a scoprirli con ogni mezzo possibile, a denunciarli, senza averli prima personalmente avvisati, ed a far loro subire

gravissime pene, che, a dir vero, la Chiesa non aveva il diritto di ordinare, ma che faceva imporre dalla podestà laica, minacciandola di scagliare contro di lei i suoi fulmini, che più d' una volta balzarono dal trono legittimi principi. Non si sospettava allora nemmeno che tale condotta fosse contraria allo spirito del Vangelo, perchè si giustificava colle allegorie delle due spade di S. Pietro, della morte di Anania e di Zafira, o di altri simili tratti, che non offrivano il benchè menomo rapporto colla nuova dottrina a chiunque leggeva la Sacra Scrittura colla buona fede de' Cristiani dei primi tre secoli della Chiesa.

II. Questo cambiamento nelle idee era generale nel 1198 quando Innocenzo III salì sul trono pontificio. Era questo papa capace di sostenere non solo il nuovo sistema, ma di dargli ancora maggiore estensione; perciocchè oltre l' essere uno de' più riputati giureconsulti de' suoi tempi, egli regnava come principe temporale sopra gli stati romani, il di cui dominio avea servito ai di lui

predecessori per far trionfare la loro politica; e persuaso da simile motivo aggiunse egli stesso in tutto il corso del suo pontificato nuovi stati al patrimonio di S. Pietro. Egli aveva troppo ingegno per non vedere quanto fosse importante cosa per l'esecuzione de'suoi disegni, la moltiplicazione de' corpi regolari, che tutti professavano un intero attaccamento alla Santa Sede, e che non ubbidivano che ai suoi decreti; e per queste cagioni approvò molti nuovi istituti. Vedeva l'eresia degli Albigesi menare trionfo sulle bolle apostoliche nella Gallia Narbonese e ne' limitrofi paesi, per la protezione che il conte di Tolosa ed altri signori accordavano agli eretici, con aperto disprezzo dei canoni dei concilio di Verona, e degli editti del marchese di Provenza, re di Arragona. Suppose che il timore inspirato ai vescovi dai conti di Tolosa, di Foix, e di più altri paesi, ed altri umani motivi impedissero la rigorosa esecuzione delle misure che il concilio di Verona aveva ordinate contro gli eretici; ed approfittò

del diritto che pareva dargli tale disposizione per spedire in luogo alcuni suoi commissari ad oggetto di far riparo ai mali che i vescovi non avevano impediti.

III. Per altro il papa non osò privare i vescovi della conoscenza di questi affari, perchè non ignorava che loro spettava di divino diritto: ma tale fu l'effetto de' mezzi immaginati dalla sua politica, che a poco a poco l'autorità vescovile cadde in una quasi totale nullità, come ne faranno prova gli avvenimenti narrati nel progresso di questa storia.

IV. Non volle Innocenzo III dare all'Inquisizione ch'egli erigeva nè la forma nè la stabilità di un corpo permanente e perpetuo, per timore che non fosse mal ricevuta, e che i principii che voleva fondare non incontrassero una troppo aperta e gagliarda opposizione. Si limitò quindi a formare una parziale commissione, lasciando al tempo la cura di consolidare e perfezionare la sua opera. In questa circostanza vediamo il capo della Chiesa adoperare grandissima prudenza, e de-

stramente gittare i fondamenti dell' Inquisizione, affinchè i suoi successori fossero a portata di continuare l' edificio da lui cominciato, se la morte veniva, come accadde, a sorprenderlo in mezzo alle sue intraprese.

Articolo II.

Commissione creata da Innocenzo III, onde perseguitare e punire gli eretici della Gallia Narbonese.

I. Nel 1203, il papa incaricò Pietro di Castelnau e Raoul, monaci Cisterciensi del monastero di Fonte fredda, nella Gallia Narbonese, di predicare contro l' eresia degli Albigesi. Le loro prediche non riuscirono inutili, siccome lo comprova un atto autentico che Guglielmo Catel riferisce distesamente nella sua Storia dei conti di Tolosa, e che fu fatto il giorno 11 di marzo del 1203, epoca che risponde all' anno 1204, perchè in Francia si era di già cominciato a datare l' anno dal giorno di Pasqua,

Risulta da tale atto, che gli abitanti della città di Tolosa avendo pregati i due inviati del papa a riconfermare in di lui nome alcuni privilegi ch' essi avevano ottenuti, Pietro e Raoul non promisero di farlo che quando gli abitanti si sarebbero obbligati con giuramento a mantenere con tutte le forze loro la fede cattolica ed a combattere l' eresia. Questa promessa doveva al papa provare la purità della loro fede; e nel caso che rifiutassero di farlo esponevansi ad essere puniti come eretici (1).

II. Il buon sucesso di questa missione parve al papa una favorevole circostanza per dare esecuzione al progetto che aveva formato d' introdurre nella Chiesa cattolica inquisitori indipendenti dai vescovi, i quali avrebbero il diritto di procedere contro gli eretici come delegati della Santa Sede. Il 4 di giugno del settimo anno del suo pontificato (che risponde al 29 maggio 1204) no-

(1) Quest' atto può leggersi negli Annali dei Cisterciensi del Manrique, an. 1204, cap. 2. n. 6.

minò legati apostolici l'abate di Citeaux ed i due monaci Pietro e Raoul. Dopo di avere esposte nella sua bolla d'instituzione, sotto l'imagine di un'allegoria, le disgrazie cagionate dalla negligenza dei vescovi, e dopo avere detto che trovavansi nell'ordine di Cisterzo molti regolari dotti e zelanti, annunciava all'abate, che, sentiti i cardinali, aveva risoluto d'incaricarlo di lavorare intorno alla distruzione dell'eresia; e per conseguenza gli ordinava di prendere tutte le necessarie misure, perchè gli eretici venissero ricondotti alla fede cattolica, e per far consegnare all'autorità laica, dopo averli scomunicati, tutti coloro che ricuserebbero di sottomettersi: la quale pena dovea essere associata alla confisca della loro sostanza ed alla proscrizione delle loro persone. Onde agevolare l'esecuzione degli ordini della Santa Sede, i commissari dovevano a nome del papa persuadere Filippo II re di Francia e suo figliuolo primogenito Lodovico, i conti, i visconti ed i baroni del regno a perseguitare gli eretici, promettendo

ad essi, che in premio dello zelo loro per la purità della dottrina, sarebbero dalla Santa Sede accordate plenarie indulgenze, simili a quelle che i Cristiani ottenevano quando personalmente passavano in Terra Santa per combattere contro gl' infedeli. E perchè i tre monaci potessero pienamente soddisfare alla loro missione, il papa dava loro tutte le necessarie facoltà nelle provincie ecclesiastiche di Aiz, d'Arles, Narbona, ed in altri vescovati in cui si trovavano eretici, sia per istabilirvi tutto quanto crederebbero utile al loro disegno, che per punire secondo i canoni della Chiesa tutti coloro che tenterebbero di opporvisi. Soltanto loro raccomandava di rivolgersi alla Santa Sede ne' casi più importanti e dubbiosi, e di procedere per lo meno due assieme quando non fosse possibile di operare tutti unitamente.

III. Mentre il papa affidava così estese autorità all' abate ed agli altri due monaci di Cisterzo, scriveva a Filippo II di spalleggiare i suoi impiegati nella loro intrapresa, insinuava a lui medesimo di

far sequestrare i beni dei conti, dei visconti, dei baroni e di altri abitanti che venissero convinti di favoreggiare l' eresia, o che non si adoperassero per distruggerla; e se lo credeva necessario, di mandare l' erede della sua corona alla testa di un' armata contro gli eretici, onde spaventargli almeno colla spada temporale, se gli anatemi della Chiesa non bastavano a convertirli (1).

IV. I legati del papa incontrarono non piccole difficoltà perchè la loro commissione riuscì spiacevole ai vescovi. Il re di Francia non volle prendere parte in quest' affare; i conti di Tolosa, di Foix, di Beziers, di Cominges, di Carcassona, e gli altri signori di quelle provincie, vedendo che gli Albigesi si erano prodigiosamente moltiplicati, e persuasi che soltanto un piccolissimo numero acconsentirebbe liberamente a convertirsi, rifiutarono di scacciare dagli stati loro persone, la di cui perdita

(1) Si può leggere in Manrique, an. 1204, l. 2, n. 6 e seg. il Breve spedito dal Papa in quest' occasione.

doveva non poco scemare la popolazione, e per conseguenza nuocere ai loro interessi; e questo motivo era tanto più capace di trattenerli in quanto che quegli eretici erano generalmente sudditi tranquilli ed ubbidienti.

V. Arnaldo abate di Citeaux, il principale legato (che poi fu vescovo di Narbona), essendo stato costretto ad allontanarsi, lasciando soli a Tolosa Pietro e Raoul, questi non tardarono ad avvedersi che la loro missione non veniva coronata da quel prospero fine che si ripromettevano. Pietro che aveva rinunciato all' arcidiaconato di *Maghelonne* per farsi monaco, amava il ritiro; onde scrisse al papa per domandargli la licenza di rientrare nel monastero di Fonte fredda; ma Innocenzo non accondiscese alle sue istanze e lo esortò con lettera del 26 gennaio del 1205 a continuare la sua intrapresa con nuovo ardore. Nello stesso tempo diresse altri brevi a Filippo II per rimproverargli la sua indifferenza, ed all'arcivescovo di Narbona ed al vescovo di Beziers per

biasimare la condotta loro verso i suoi legati (1).

VI. Pietro di Castelnau e Raoul cominciarono a predicare agli eretici: tennero pure alcune conferenze coi principali capi di que' fanatici, conosciuti sotto il nome di *perfetti*; ma di pochissimo momento fu il numero de' convertiti. Arnaldo, facendo uso delle facoltà ricevute dalla Santa Sede, chiamò presso di sè dodici abati del suo ordine, che erano stati eletti nel capitolo tenuto nel 1206: in tempo della loro dimora a Montpellier ammisero a parte delle loro fatiche due Spagnuoli, spinti dal loro zelo a predicare contro gli eretici, e che in appresso si rendettero famosissimi; uno chiamavasi Diego Acebes, vescovo d'Osma che da Roma restituivasi alla sua diocesi, e l'altro Sant Domenico di Guzman, canonico regolare di S. Agostino e vice priore della cattedrale della medesima diocesi, che aveva

(1) Questi brevi vengono riportati dal Manrique all' anno 1205, cap. 1.° e 2.°

accompagnato il vescovo in quel viaggio. Tutti convertirono alcuni Albigesi, e quando il vescovo spagnuolo risolse di entrare in Spagna, permise a S. Domenico di trattenersi in Francia. Diego Acebes morì in Osma il 30 dicembre del 1207, come appare dal suo epitaffiio (1).

VII. I grandi feudatari della Provenza e quelli della Gallia Narbonese erano in allora quasi sempre in guerra gli uni contro gli altri; e quando i legati del papa intimarono agli ultimi di perseguitare ne' propri stati gli eretici ostinati, questi rappresentarono di non potere eseguire gli ordini del papa, a motivo della guerra che dovevano sostenere contro i loro vicini. Innocenzo VIII, informato di quanto accadeva, mandò a' suoi legati il formale ordine di terminare colla loro mediazione le controversie che avevano poste le armi in mano de' principi e de' signori

(1) Loperraes, descrizione della diocesi d' Osma, T. I art. di d. Diego. — Manrique an. 1206 cap. 1° e segu. — Raynaldo Contin. degli Ann. del Baronio, T. I an. 1205 e segu. — Fleury, Hist. Eccles. L. 76, n° 12 e 27.

di quel paese, e di far loro con giuramento promettere di estirpare l'eresie e di sterminare gli eretici ne' loro dominj. I legati, fedeli esecutori degli ordini della corte di Roma, minacciarono di scomunicare i disubbidienti, di fulminare l'interdetto sui loro principati, di sciogliere i loro vassalli dal giuramento di fedeltà, ed all'ultimo di punirli con tutti i mezzi che la chiesa ha diritto d'impiegare contro i ribelli. Questa misura spaventò i signori, i quali temendo maggiori disgrazie che non quelle di una guerra, rinunciarono per poco alle reciproche loro pretese, e acconsentirono a sottoscrivere la pace.

VIII. Di tutti questi principi il più potente era Raimondo IV conte di Tolosa. Più volte fu rimproverato da Pietro di Castelnau perchè non dasse esecuzione alle sue promesse; il quale violento procedere spinse gli Albigesi suoi sudditi ad assassinare il legato, che venne beatificato ed annoverato tra i martiri della Chiesa il 9 di marzo del 1208; nello stesso tempo il papa scrisse a tutti i

conti, baroni, signori e gentiluomini delle provincie di Narbona, Arles, Embrun, Aiz e Vienna in Delfinato, scongiurandoli ad unire le loro forze ed a muoverle contro quegli eretici; loro promettendo liberalmente le stesse indulgenze come se dovessero combattere contro i Saraceni: per suo legato di questa spedizione Innocenzo VIII nominava il vescovo di Conserans, che doveva essere accompagnato dall' Abate di Citeaux (1).

Articolo III.

Cominciamento dell' Inquisizione nella Gallia Narbonese.

I. La guerra cominciata contro gli eretici Albigesi e contro il loro protettore Raimondo VI, conte di Tolosa, vide comminciare l'Inquisizione nel 1208.

(1) Osservisi il Breve del papa negli Ann. di Manrique, Tom. III, an. 1208, cap. 2 — *Raynal. cont. Baron. ad ann. e Fleury Hist. Eccl.*

La morte di Pietro di Castelnau aveva eccitato contro i di lui uccisori lo zelo della maggior parte de' Cattolici della Gallia Narbonese. Arnaldo seppe approfittare di questo istante per far eseguire gli ordini che aveva avuti dal papa. Incaricò i dodici monaci del suo ordine che gli erano stati aggiunti, S. Domenico e probabilmente alcuni altri preti, di predicare la crociata contro gli eretici, di accordare indulgenze a coloro che prenderebbero parte in questa guerra, di notare coloro che rifiuterebbero di impugnare le armi, d'informarsi intorno alla loro credenza, di riconciliare coloro che si sarebbero convertiti e di consegnare gli ostinati a Simone conte di Monfort, comandante de' Crociati.

II. L'atto autentico con cui l'abate di Citeaux ordinò tutte queste misure non si è fino a noi conservato; ma non è per questo meno provato tanto dagli avvenimenti di quell'epoca, che dal certificato di riconciliazione che S. Domenico di Guzman rilasciò ad un eretico chiamato Ponzio Roger, nel quale il

Santo dichiarava che agisce come delegato dell' abate Arnaldo. Dovremo altrove parlare di questo atto quando si prenderà ad esaminare la maniera di procedere della prima Inquisizione. Per ora dirò soltanto, che non trovasi registrata la data nella copia tratta dal libro del convento dei Domenicani di S. Catarina di Barcellona, ove l' inquisitore Nicola Rosell, che fu poi cardinale della chiesa romana, l'inserì verso la metà del XIV.° secolo. Ma Don Angelo Manrique vescovo di Badajoz, che fu monaco di Citeaux, pensa con ragione, che questa riconciliazione avesse luogo nel 1209 (1).

III. Non è facile il determinare il numero degli sventurati Albigesi che perirono tra le fiamme dopo il 1208, che è quello in cui ebbe cominciamento l' Inquisizione; ma bensì non si può a meno di non sentirsi vivamente commossi leggendo le storie di quel tempo:

(1) Manrique Annali di Citeaux T. III, an. 1210, cap. I.

ci descrivono queste la morte di parecchie migliaia di persone in mezzo a crudeli tormenti, siccome il trionfo di una religione, cui il suo divino fondatore impresse il carattere della dolcezza, della carità, della benevolenza, della misericordia. Un giorno gli apostoli pregarono il loro divino maestro a far discendere il fuoco del cielo sopra i Samaritani, ch' erano gli eretici ed i scismatici della comunione degli Ebrei; egli non solo rimproverò loro questo desiderio, ma inoltre disse loro che lo detestava, trattandoli con una tale severità di cui non trovasi altro esempio nel Vangelo. Questa lezione fu perduta pel XIII secolo, perchè si voleva credere che la storia di Samaria nulla avesse di comune colla condotta che dovevasi tenere verso gli eretici di quel tempo.

IV. Certi motivi estranei al piano della presente storia persuasero nel 1214 Innocenzo III a spedire in Francia Pietro di Benevento, cardinale del titolo di S. Maria d' Aquila, in qualità di legato, con lettere per gli arcivescovi

d' Embrun, d' Arles, d' Aix e di Narbona, per i loro suffraganei e per gli abati ed i preti di tutte quelle province. Loro ordinava di ubbidire al legato e di dargli aiuto in tutto ciò che crederebbe utile d' intraprendere contro gli eretici Albigesi (1). Non sembra per altro che per la venuta del cardinale cessassero le facoltà dell' abate di Citeaux che fino dal 1212 era arcivescovo di Narbona (2): ad ogni modo venivagli ordinato, come gli altri, di ubbidire al nuovo legato; onde appare per lo meno che più non fosse il capo dell' Inquisizione, e nello stesso modo vediamo, che S. Domenico, in una dispensa di portare l'abito di penitente che accorda ad un *riconciliato*, dichiara che avrà effetto soltanto finchè venga altrimenti ordinato dal cardinale legato. Non trovasi data di tempo sulla copia di quest' altra carta estratta dall' antico libro

(1) Fleury Hist. Eccl. L. 77. n. 32. e segu.

(2) Manrique, Annal. di Citeaux, Tom. III. an 1212, Cap. 1.°

di Barcellona di cui si parlò poc' anzi, ma la serie degli avvenimenti dimostra che appartiene al 1214, o al principio del 1215, poichè il cardinale Pietro tornò a Roma in luglio di quest' ultimo anno (1), e S. Domenico fece poco dopo lo stesso viaggio per ottenere dal papa la conferma del nuovo istituto che fin d' allora apparecchiava per predicare contro l' eresia, e nel quale aveva di già ammessi molti ecclesiastici che si erano associati al suo ministero. Uno di costoro, Tomaso Cellano, li accolse nella sua casa, di dove si recavano per celebrare i divini uffici nella chiesa di S. Romano di Tolosa, il di cui godimento venne loro ceduto dal vescovo Fulcone, antico monaco di Cisterzo, l'amico, ed il protettore di S. Domenico (2).

V. Nel 1215 Innocenzo III celebrò il decimo concilio generale, che fu il quarto di Laterano, nel quale fece decretare rispetto agli eretici della Lin-

---

(1) Fleury, Hist. Eccl. L. 77, n. 36.
(2) Fleury, Hist. Eccl. L. 77, n. 54.

guadoca, 1.°, che coloro che fossero condannati dai vescovi come eretici impenitenti verrebbero consegnati alla giustizia secolare per subire il giusto meritato castigo, dopo essere stati degradati del sacerdozio, s' erano preti: 2.° che i beni de' laici condannati sarebbero confiscati, e quelli de' preti applicati per uso delle loro chiese: 3.° che gli abitanti sospetti d' eresia sarebbero citati a purgarsi nella via canonica; che coloro che non vorranno sottomettersi a tale misura, saranno scomunicati, e che restando più di un anno sotto l'anatema senza avere ricorso al perdono della Chiesa, sarebbero trattati come eretici: 4.° che i signori sarebbero avvisati ed ancora costretti col mezzo delle censure ecclesiastiche di obbligarsi con giuramento a scacciare dai loro dominii gli abitanti indicati come eretici: 5.° che i signori convinti di negligenza nell' esecuzione di questa misura saranno scomunicati dal metropolitano o dai suoi suffraganei, e che, se dopo un anno non avranno soddisfatto al dovere ch' era loro ingiunto,

ne sarebbe dato avviso al papa, affinchè Sua Santità potesse dichiarare i loro sudditi sciolti dal giuramento di fedeltà, ed offrire le loro terre ai cattolici che volessero conquistarle; che questi le goderebbero pacificamente in forza della decisione del concilio, dopo di averne scacciati gli eretici; ch' essi avrebbero cura di conservare la fede cattolica, e sarebbero soggetti agli stessi obblighi verso il Signore che ha l' alto dominio, purchè questi non frapponga ostacoli all' esecuzione del decreto: 6.° che i cattolici che si croceranno per esterminare gli eretici parteciparebbero alle indulgenze accordate a coloro che facevano il viaggio di Terra Santa: 7.° che la scomunica decretata dal concilio non risguardava soltanto gli eretici, ma ancora tutti coloro che li avrebbero favoreggiati o accolti nelle loro case; che sarebbero dichiarati infami se entro un anno non soddisfacessero ai loro doveri, e come tali esclusi da tutti i pubblici impieghi, privati del diritto di eleggere i loro magistrati; dichiarati inabili a

deporre innanzi ai tribunali, a fare disposizioni testamentarie ed a raccogliere veruna successione: che niuno sarebbe obbligato a comparire in giudizio dietro loro istanza; che essendo giudici, le loro sentenze verrebbero dichiarate nulle, e veruna causa potrebbe portarsi al loro tribunale; che essendo avvocati non avrebbero più diritto di patrocinare le cause; che gli atti de' notai colpiti dal decreto, cessarebbero di essere autentici; che i preti sarebbero condannati alla degradazione ed alla perdita de' loro benefici; che tutti coloro che comunicheranno cogli scomunicati quando dalla Chiesa siano notati come tali incorreranno l'anatema; che non potranno partecipare ai sagramenti della Chiesa nè meno in punto di morte; che sarà loro rifiutata la sepoltura ecclesiastica; che non saranno ricevute le loro offerte e doni; e che i preti che non si uniformeranno a questa disposizione, saranno interdetti se secolari, e spogliati de' loro privilegi se monaci: 8.° che niuno avrà il diritto di predicare senza essere stato autorizzato dalla Santa Sede o da un vescovo cattolico:

che coloro che non si uniformavano a questo dovevano essere scomunicati e subire altre pene, se subito non si assoggettavano: 9.° che tutti gli anni ogni vescovo visiterebbe personalmente, o farebbe visitare da persona intelligente quella parte della sua diocesi ove si supponesse che potessero esservi eretici; che dopo avere chiamati tre de' più riputati abitanti (ed ancora un maggior numero se lo trovasse conveniente) li obbligherebbe a scoprirgli gli eretici del cantone, e le persone che si riunissero in segrete adunanze, o che conducessero una vita straordinaria e diversa da quella degli altri cristiani; che si farebbe condurre tutti coloro che sarebbergli denunciati, e li castigherebbe canonicamente se non provavano la loro innocenza, o se dopo avere fatta l'abbiurazione, ricadevano nell' eresia: se qualche abitante ricusava di ubbidire al vescovo in ciò che gli sarebbe comandato, e di giurare di manifestare tutto ciò che sarebbe giunto a sua notizia, doveva essere dichiarato eretico per il fatto; e finalmente i ve-

scovi convinti di avere trascurato di purgare le loro diocesi dagli eretici, verrebbero trattati essi medesimi come colpevoli e deposti dalle loro sedi (1).

VI. Il senso letterale di questo decreto del quarto concilio lateranese, prova bensì che Innocenzo III non stabilì in allora il tribunale apostolico dell' Inquisizione delegata, poichè ne lasciò le funzioni ai vescovi diocesani siccome giudici ordinarî della fede fino dai tempi apostolici; ma questo non era incompatibile colla misura colla quale il papa creava gl' inquisitori delegati, e li autorizzava ad agire contro gli eretici, di concerto coi vescovi, o senza di loro, come si era di già praticato, e come si vide anche in appresso; e se il decreto non ne parla, deve supporsi che quando Innocenzo commise all' abate di Cisterzo ed ai due suoi compagni di perseguitare gli eretici Albigesi, non pensò allora a fondare uno stabilimento permanente,

(1) Can 3. nel T. XXVIII della Collezione reale dei Concilj.

riservandosi di farlo quando le circostanze ne avrebbero provata la necessità.

VII. Gli scrittori domenicani e gli autori che li copiarono, fecero credere che il papa conferì nel 1215, dopo il concilio di Laterano, il titolo d'inquisitore apostolico generale a S. Domenico di Guzman per estirpare le eresie e perseguitare gli eretici in ogni parte del mondo cristiano, e da ciò conchiusero essere stato il primo inquisitore generale. Ma non esiste verun documento che provi questa opinione, nè vale l'autenticità della dichiarazione di papa Sisto V, nella sua bolla di canonizzazione di S. Pietro martire inquisitore di Verona, perchè posteriore agli avvenimenti di quasi quattro secoli. Questo punto di Storia fu provato dal vescovo di Badajoz don Angelo Maurique (1), e non debbono in verun modo valutarsi le contrarie ragioni prodotte dall'autore della Storia dell'Inquisizione del Portogallo, Monteiro (2).

(1) *Maurique Ann. de Citeaux, T. III, an.* 1204 *e* 3.
(2) *Monteiro Historia de la Sarta Inquisiz. de Portugal, T. I pag.* 1 *L.* 1, *cap.* 57 *e seguenti.*

Articolo IV.

L' Inquisizione si stabilisce in Italia sotto papa Onorio III.

I. Papa Innocenzo III morì il 16 di luglio del 1216, prima di avere potuto dare una stabile forma alla Inquisizione delegata, la quale era separata da quella dei vescovi; del che ne fu forse cagione la continuazione della guerra che facevasi agli Albigesi; e può vedersene un' altra nell' opposizione incontrata da questo papa nel concilio di Laterano dal canto del maggior numero de' vescovi. Gli successe Onorio III, il 18 dello stesso mese, il quale si dispose a continuare l' opera cominciata dal suo predecessore.

II. Innocenzo III aveva rimandato a Tolosa S. Domenico di Guzman, affinchè scegliesse co' suoi compagni una delle regole approvate dalla Chiesa per l' instituto che proponevasi di fondare. Egli preferì la regola di S. Agostino, cui da gran tempo apparteneva come canonicò d' Osma. Essendo S. Domenico

tornato a Roma, Onorio approvò il 22 dicembre del 1216 il suo istituto, i di cui membri erano destinati a predicare contro le eresie.

III. Il 26 di febbraio del 1217 Onorio scrisse a S. Domenico ed ai suoi compagni encomiando il loro zelo ed incoraggiandoli a proseguire collo stesso ardore l' intrapresa cominciata per la gloria della religione. Mandò S. Domenico molti suoi religiosi a Parigi, in Spagna, in Italia ed in altri regni, ma non è ben avverato se fossero muniti dell' autorità necessaria per assolvere dal delitto di eresie e per riconciliare gli eretici; meno poi se loro fosse stata conferita la qualità d'inquisitori delegati della S. Sede per combattere le dottrine contrarie alla fede. Gli storici dell' ordine lo suppongono, ma senza citare in appoggio della loro opinione veruna bolla o breve; ad ogni modo ammetto tale opinione malgrado il difetto di ogni prova diretta, appoggiandosi ad avvenimenti ch' ebbero luogo posteriormente e che riferirò a suo tempo.

IV. Lo stesso anno 1217 il papa mandò col titolo di legato nelle province di Linguadoca e di Provenza il cardinale prete del titolo di S. Giovanni e Paolo, Bertrando (non Bernardo come scrissero per errore molti storici spagnuoli), munito di lettera pontificia per gli arcivescovi di Embrun, d' Aix, di Narbona, d' Auch e pei loro suffraganei. Il papa loro ingiugneva di eseguire fedelmente quanto loro sarebbe dal legato prescritto, la di cui missione aveva per principale oggetto di spingere con maggior vigore, che prima non si fece, la guerra contro gli Albigesi, di tener caldo lo zelo de' missionari che predicavano contro le eresie, di assicurare la riconciliazone degli eretici convertiti, ed il castigo degli ostinati. È probabile che il legato fosse d' accordo con S. Domenico di mandare religiosi del suo ordine in quelle province, e che approvasse la risoluzione presa dal fondatore di recarsi egli medesimo a Roma per pregare il papa ad accordare a que' monaci le facoltà d' inquisitori delegati e di raccomandarli ai vescovi ed ai re.

V. Frate Ernando del Castillo, storico veritiero dell' origine e della fondazione de' conventi dell' istituto di S. Domenico, cita le lettere di papa Onorio a S. Ferdinando re di Castiglia e di Leone (1). Il Rainaldo, continuatore degli annali ecclesiastici, riportò il breve diretto da Onorio a tutti i vescovi del cristianesimo l' 8 dicembre del 1219, nel quale loro raccomanda espressamente i frati predicatori, ricordando gl' importanti servigi ch' essi prestano alla cattolica religione, e li scongiura ad assecondarli con tutti i loro mezzi, affinchè possano soddisfare all' oggetto per cui sono mandati (2). Questo atto nulla contiene per provare che fossero inquisitori apostolici: è non pertanto probabile che il papa ne delegasse loro la facoltà con un breve particolare, poichè vediamo quattro anni dopo, che coloro che predicavano in Lombardia ve la esercitavano.

VI. S. Domenico, che in allora tro-

(1) Parte prima Tom. I, cap. 41.
(2) *Raynaldi ad an.* 1219, *n.* 34.

vavasi in Roma, aveva di già fondato un secondo ordine per le donne, le quali dovevano condurre una vita religiosa in seno al ritiro, e pregar Dio pel trionfo della fede cattolica e per la estirpazione dell'eresie; ne fondò un terzo per i laici che vivevano al secolo. Impose a tutti coloro che n'erano membri l'obbligo di pregare colla medesima intenzione, di secondare per quanto sarebbe da loro quelli che predicavano contro le eresie, e di perseguitare gli eretici. Questo terz'ordine fu talvolta indicato col nome di *Terz' ordine di penitenza*; ma più comunemente con quello di *Milizia di Cristo* perchè i suoi membri combattevano contro gli eretici, ed assistevano gl'inquisitori nell'esercizio del loro ministero, ed erano perciò risguardati come facenti parte della famiglia dell'Inquisizione, perciò erano chiamati *famigliari*. Da quest'associazione nacque in appresso quella che fu conosciuta sotto il titolo di *Congregazione di S. Pietro martire*, la quale venne approvata da papa Onorio, e raffermata dal suo successore Gregorio IX.

Siccome era stata istituita da S. Domenico nel 1219 (epoca in cui i suoi religiosi si recavano sopra diversi punti per predicare), è verisimile che i frati domenicani avessero di già il carattere d'inquisitori (1).

VII. Avendo Onorio decretata una costituzione contro gli eretici, gli ottenne forza di legge civile dall'imperatore Federico II, quando coronò questo principe, vale a dire il 22 di novembre del 1221. Questo fatto istorico viene circostanziatamente riferito dal continuatore del Baronio (2). Nello stesso anno Onorio mandò nella Gallia Narbonese Corrado vescovo di Porto in qualità di nuovo legato, per gli affari dell'Inquisizione e della guerra che trattavasi contro gli Albigesi. In tale occasione si pensò a fondare in quel paese un nuovo ordine di cavalleria destinata ad agire

(1) Castillo istoria di S. Domenico parte 1. cap. 49. — Monteiro istoria dell' Inquisiz. di Portogallo, par. I. cap 36 — Paramo, dell'origine dell'Inquisizione l. 2, tit. 1 cap. 3.

(2) Rayn. ad an 1221, n. 19 e segu.

contro gli eretici, modellato su quello de' Templari, e sotto il nome di *Milizia di Cristo*. Onorio diede la sua approvazione a questo progetto, ed ordinò che si scegliesse una delle regole approvate per formarne un ordine religioso (1). Probabilmente a questa *Milizia di Cristo* scriveva Gregorio IX una lettera di felicitazione per lo zelo dimostrato nell' assecondare i vescovi e gl' inquisitori, impiegando le armi che aveva ricevute in difesa della religione e per la ruina de' suoi nemici (2). Quest' associazione non tardò a confondersi colla Milizia di Cristo del Terz' ordine di S. Domenico, e con quella de' *Famigliari* dell' Inquisizione.

VIII. Nel 1224 di già esisteva in Italia l'Inquisizione sotto il ministero dei religiosi domenicani, come ne fa prova una costituzione di Federico II pubblicata a Padova contro gli eretici il 22 del mese di febbraio della dodicesima in-

(1) Rayn. ad an. 1221, n. 41.
(2) *Rayn. ad an.* 1233, nota di Manrique.

perata la sanità, sarebbe egualmente condannato a pena capitale; che il delitto di divina lesa maestà essendo più grande che non il delitto di lesa maestà umana, e castigando Iddio i delitti de' genitori ne' figliuoli per insegnar loro a non imitarli, quelli degli eretici fino alla seconda generazione sarebbero dichiarati incapaci di avere verun pubblico impiego, e di godere di verun onore, tranne i figli che denuncierebbero i loro padri e che verrebbero perciò considerati come innocenti: *Non vogliamo inoltre;* soggiugne l'imperatore, *che non siavi chi non sappia avere noi presi sotto la speciale nostra protezione i religiosi dell'ordine de' Predicatori, i quali furono mandati ne' nostri stati per difendere la fede contro gli eretici, come pure tutti coloro che li aiuteranno a giudicare i colpevoli, sia che si stabiliscano in una città del nostro impero, o che passino d' una in altra, oppure trovino conveniente di ritornarvi; ed ordiniamo che tutti i nostri sudditi diano loro soccorso ed assistenza. Vogliamo quindi che dovunque vengano amorevol-*

mente accolti e protetti contro gli attentati degli eretici a danno delle loro persone; che tutti i soccorsi di cui potrebbero abbisognare per l'esercizio del ministero nella missione di cui sono incaricati, siano loro somministrati dai nostri sudditi, che dovranno arrestare gli eretici che verranno loro indicati nel proprio paese, tenendogli in sicure carceri, finchè, dietro il giudizio de' tribunali ecclesiastici, subiscano la meritata pena: persuadendosi che ciò facendo serviranno a Dio e si renderanno utili allo stato, concorrendo coi religiosi a liberare il nostro impero dal contagio della nuova eresia che vi si è stabilita (1).

IX. Gli sforzi degli inquisitori della Gallia Narbonese non avevano ancora avuto un risultamento tanto soddisfacente quanto lo avea sperato il papa, perchè le vicende della guerra non erano sempre favorevoli ai Crociati. Onorio che ne attribuiva il cattivo successo alla ne-

(1) Osservisi questa costituzione in una bolla di papa Innocenzo IV, nell'Appendice dei Commentari del Pegna sulla Guida dell'inquisitori di Eymerick.

gligenza del cardinale Corrado, lo richiamò sostituendogli il cardinale Romani diacono del titolo di S. Angelo. Il nuovo legato doveva recarsi nelle provincie della Tarantesia, di Besanzone, di Embrun, d'Aiz, d'Arlez e di Vienna. Questa nuova determinazione di Onorio appartiene al 1223. Le istanze del legato persuasero il re di Francia Lodovico VIII a prendere il comando di un' armata di Crociati per attaccare i conti di Tolosa, di Foix, di Beziers, di Bearn, di Carcassona, e vari altri signori che sostenevano gli Albigesi. Pure le cose procedevano lentamente come per lo innanzi: Lodovico morì il giorno 8 di dicembre dello stesso anno, ed il papa lo seguì il 18 di marzo del 1227 senza avere potuto dare una durevole forma e costituzione al regime giudiziario del nuovo tribunale dell' Inquisizione ch' erasi di fresco introdotto in Francia (1).

---

(1) *Raynal. An. ad ann.* 1225, *n.* 29, 1227 *n.* 12,. *Fleury Hist. Eccl. L.* 79, *n.* 8.° 18, *e* 19.

Articolo V.

Gregorio IX dà allo stabilimento dell' Inquisizione la forma di un tribunale, e gli fissa delle costituzioni.

I. Gregorio IX, salì sulla cattedra pontificia il 13 di marzo del 1227, e tanto prese a cuore gl' interessi dell' Inquisizione, che riuscì a darle una stabile forma. Egli era stato l' ardente protettore di S. Domenico di Guzman e l' intimo amico di S. Francesco d' Assisi. Non è perciò maraviglia che conservasse ai frati domenicani le funzioni d' inquisitori, e le confidasse ancora ai Francescani, mandandoli in quelle province, in cui non vi erano religiosi di S. Domenico, ed associandoli ai medesimi in diverse altre, dove si trovavano di già stabiliti.

II. Il cardinale Romano fu più felice in Francia de' precedenti legati. Spossati da vent' anni di guerra, i principi che temevano la totale ruina de' loro stati desideravano ardentemente il termine delle calamità che affliggevano i loro popoli.

Tale disposizione e l' avvenimento al trono di Francia di Lodovico IX sotto la tutela della regina, la quale era animata da caldissimo zelo per la religione, mutarono del tutto la situazione degli affari.

III. Il conte di Tolosa Raimondo VII determinò di mettere fine alla guerra che aveva sostenuta per gli Albigesi, dopo la morte di suo padre che l'aveva cominciata, si riconciliò con S. Lodovico e colla Chiesa in un concilio di Narbona, preseduto dall' arciveseovo di quella metropoli, Pietro Amelino, successore di Arnaldo, in presenza del legato del papa. Raimondo promise, tra le altre cose, di scacciare dai suoi dominj tutti gli eretici che ricuserebbero di rientrare in seno alla Chiesa (1).

IV. Nel 1229 si tenne un altro concilio a Tolosa, cui assistettero il conte Raimondo, gli arcivescovi di Narbona, d' Auch, di Bordeaux, molti vescovi, e vari deputati

(1) Concil. Narbonese nella Collezione reale Tom. XXVIII. — Fleury, Hist. Eccl. L. 79, n. 51.

di Tolosa e di altre città. Colà si adottò, di concerto col legato del papa, la maniera da tenersi cogli eretici; e le misure che si presero, furono quanto al fondo le medesime ch' erano state decretate dai concilii di Verona e di Laterano. Farò qui soltanto menzione di quelle che incaricavano i vescovi di nominare in ogni parrocchia delle loro diocesi uno, due, o più preti, i quali giurerebbero di fare diligente indagine degli eretici in qualsiasi luogo rifuggiti, di farli imprigionare, di prendere tutte le necessarie misure per impedire la loro fuga, informando il vescovo ed il signore del luogo o il governatore della loro prigionia. La stessa disposizione porta che veruno non potrà essere punito come eretico che dopo essere stato dichiarato tale dal vescovo; che gli eretici che si saranno volontariamente convertiti non potranno continuare ad abitare nello stesso paese, perchè necessariamente sospetto d'infezione di eresia; onde provare che il loro allontanamento è una conseguenza dell' errore in cui sono caduti, dovranno portare

sulle loro vesti due croci sul petto, l'una a destra l'altra a sinistra; che coloro che non saranno stati spinti a convertirsi che dal timore della morte, dovranno rimanere entro un determinato circondario sotto la giurisdizione del vescovo; che in ogni parrocchia si formerà un elenco di tutti gli abitanti, con obbligo agli uomini che avranno compiuti i quattordici anni, ed alle donne che avranno compiuti i dodici di promettere con giuramento di professare la cattolica religione, di detestare l'eresia di qualunque natura siasi, e di perseguitare gli eretici; che saranno obbligati di rinnovare questo giuramento ogni due anni, e che coloro che ricuseranno di farlo si riterranno per sospetti d'eresia; che tutti gli abitanti registrati in questo elenco si presenteranno al tribunale della penitenza nella rispettiva loro parrocchia tre volte all'anno, a Natale, a Pasqua ed a Pentecoste, e quelli che mancheranno saranno pure trattati come sospetti di errore nella fede; per ultimo che sarà proibito ai laici il leggere la Sacra

Scrittura in lingua volgare. Questa è la prima volta ch' io trovo una tale proibizione nell' istoria della Chiesa (1).

V. Il vescovo di Tournai, Walter, successe al cardinale Romano nelle incombenze di legato. Questi nel 1233 adunò a Melun un concilio, cui assistettero il conte di Tolosa e l' arcivescovo di Narbona accompagnato dai suoi suffraganei: vi si fecero vari canoni relativi alla persecuzione degli eretici, poco diversi dai precedenti; ed in particolare, che tutti i baroni, i cavalieri, i comandanti della città e gli altri vassalli del conte sarebbero obbligati a prendere tutte le necessarie misure per iscoprire, fare imprigionare e punire gli eretici; che ogni città in cui se ne trovassero, pagherebbe una marca d' argento per cadauno a colui che li avrebbe denunciati e fatti imprigionare; che tutte le case che avessero loro servito di asilo verreb-

(1) *Concil. Tolosanum T. XXVIII Collect. regiae. — Fleury Hist. Eccl. L. 79, n. 58.*

bero atterrate, come ancora quelle nelle quali avessero predicato, ed i beni dei loro proprietari confiscati; che si appiccherebbe il fuoco a tutte le caverne ove si potrebbe supporre essersi rifuggiti; che tutte le proprietà degli eretici sarebbero poste sotto sequestro, senza che i loro figliuoli potessero riclamarne la più piccola parte; che i loro fautori, ospiti, o difensori verrebbero condannati alla medesima pena; che ogni abitante sospetto di eresia sarebbe costretto a fare la sua professione di fede, dopo avere giurato di dire la verità, sotto pena di essere punito come eretico; che i *riconciliati* porterebbero le due croci sul petto a tutti visibili e sarebbero spogliati di tutti i beni, o subirebbero altra pena di diritto ricusando di uniformarsi a tale disposizione: la confisca doveva comprendere i beni che fossero stati venduti per frode e con intenzione di sottrarli alla legge: tutti coloro che dopo essere stati scomunicati tarderebbero più di un anno a sollecitare la loro assoluzione, vi sarebbero sforzati dalla

misura del sequestro posto sui loro beni (1).

VI. Nello stesso anno il legato tenne un altro concilio a Beziers, e vi fece decretare un nuovo regolamento per la ricerca e la persecuzione degli eretici: era diviso in molti capitoli somiglianti agli antichi. Vi si ordinava ad ogni persona di arrestare gli eretici; ai parrochi di formare un elenco di tutti que' loro parrocchiani che fossero sospetti di eresia, e di fare che intervenissero tutte le domeniche e tutti i giorni di festa agli uflici della Chiesa, sotto pena di essere condannati essi medesimi a perdere i loro benifici dopo essere stati avvisati una volta. Un altro articolo obbligava gli eretici *riconciliati* a portare le due croci sulla veste esterna, una sul petto ed un' altra sulle spalle, le quali dovevano essere fatte di stoffa gialla, larga tre dita, alta due e mezzo, e due da destra a sinistra; e se la veste aveva

(1) *Collect. Regal. concil. tom. XXVIII. — Fleury Hist. eccles. l.* 80, *n.* 25. — *Rayn. ad an.* 1233, *n.* 58.

il cappuccio anche questo doveva avere la sua croce, e coloro che non si uniformerebbero a questi articoli, verrebbero risguardati come eretici ricaduti e spogliati de' loro beni (1).

VII. Mentre che tali cose si facevano in Francia, l'eresia degli Albigesi penetrava fino nella capitale del mondo cattolico. Se le opinioni nate nel 4.° secolo, all'epoca in cui Costantino abbracciò il cristianesimo, non avessero di secolo in secolo acquistato un nuovo grado di forza, fino all'eccesso di far scoprire nel Vangelo sufficienti ragioni per punire colla morte gli eretici; pare credibile, che, vedendo Gregorio IX il poco effetto de' mezzi estremi ch'egli aveva impiegati contro gli eretici, avrebbe rinunciato al sistema di coazione da lui adottato; imperciocchè sebbene la loro ostinazione ne avesse fatti morire sul

(1) Bail, *Summa Concil.* T. I., ne' Concilii di Francia an. 1246. — Pegna Comment. 42 al *Direttoriale* d' Eyonerich. n.° 175. Fleury *Ist. Eccl.* L. 80, n.° 26.

rogo parecchie migliaia in Francia ed in Italia, non solo egli non otteneva ciò che si era proposto, ma quegli eretici per insultare in certo qual modo la sua autorità, recavano perfino in seno alla di lui capitale le loro erronee dottrine, e dimostravano con una tanto temeraria condotta quanto fossero poco sensibili agli anatemi della Chiesa ed alle minaccie degli orribili tormenti che Gregorio poteva ordinare contro di loro, come capo della Chiesa e come sovrano temporale di Roma. Sgraziatamente gli spiriti erano soggiogati dai pregiudizi, ed oramai incapaci di considerare gli oggetti sotto il vero loro punto di vista; perciò invece di mutare sistema e di prendere per modello lo spirito di benevolenza e di dolcezza che aveva distinti i primi tre secoli della Chiesa, Gregorio IX fulminò una bolla contro gli eretici nel 1231, della quale il domenicano S. Raimondo di Pegnafort, suo penitenziere, riportò il cominciamento nel capitolo *Excomunicamus* del titolo *de Hereticis* della collezione delle decretali di questo papa,

il rimanente fu copiato dal Rainaldi unitamente agli statuti de' governatori di Roma, che furono approvati da Gregorio IX.

VIII. In questa bolla il papa scomunicava tutti gli eretici, ed in particolare quelli di certe classi che vi erano nominati; ordinava che i condannati fossero consegnati al giudice secolare per ricevere il giusto castigo dovuto al loro delitto, dopo essere stati degradati se appartenevano allo stato acclesiastico; che se qualcuno domandava di convertirsi, subisse una penitenza, e la pena di una perpetua prigionia; che coloro i quali avessero abbracciata la loro dottrina si dovessero avere in conto di eretici, e che gli abitanti che li avevano ricevuti nelle loro case, protetti o difesi fossero scomunicati e sopra tutto dichiarati infami e privati del diritto di occupare verun pubblico impiego, di votare, di deporre in giudizio, di fare disposizioni testamentarie, di partecipare a veruna eredità, o di fare verun atto in faccia alla legge, se dopo la loro

scomunica ricusavano di chiedere la riconciliazione alla Chiesa cattolica. La bolla inoltre portava che se questi erano giudici, non potrebbe trattarsi veruna causa alla loro udienza, e che i giudizi che avessero pronunciati sarebbero dichiarati nulli, s' erano avvocati loro non si permetteva di difendere veruna causa: s' erano notai i loro atti non erano validi; e rispetto ai preti dovevano essere degradati e spogliati dei loro benefici. Le persone che osassero di avere comunicazione con questi scomunicati sarebbero condannate alla scomunica, ed assoggettate ad altre pene: e quelle che essendo sospette d' eresia, non si affrettassero a dissipare il sospetto per mezzo della prova canonica, o in qualche altro modo proporzionato alla qualità e cause del sospetto, dovevano scomunicarsi e risguardarsi per eretiche se entro un anno non avevano soddisfatto a quanto dovevano alla Chiesa: era vietato l' ammettere i loro riclami ed appelli, ed i notai e gli avvocati non potevano assisterle col loro mini-

stero in veruna transazione, nè per veruna causa sotto pena di essere interdetti per sempre: era proibito ai preti l'ammettere costoro alla partecipazione dei sacramenti e di ricevere le loro elemosine ed offerte; e la stessa proibizione, rispetto a quest' ultimo articolo, facevasi pure agli ospitalieri, ai templari ed agli altri ordini regolari, e coloro che non vi si uniformassero sarebbero privati del loro stato, nè potrebbero essere riabilitati senza la licenza della Santa Sede. Se taluno accordava a questi colpevoli la sepoltura ecclesiastica, incorreva la pena della scomunica, dalla quale non potrebb' essere liberato che dopo di avere disseppelliti i loro cadaveri colle proprie mani, e quel luogo non avrebbe più potuto servire alla sepoltura de' cristiani. Verun laico non potrebbe disputare intorno a materie di fede nè in pubblico nè in privato sotto pena di scomunica. Se taluno sapeva trovarsi in qualche luogo eretici o persone formanti segrete adunanze, e che tenessero una straordinaria maniera di vivere sarebbe

tenuto di darne parte al suo confessore, o a qualcun altro, il quale ne informasse il vescovo, ed in caso d'ommissione verrebbe scomunicato. Finalmente i figli degli eretici e di coloro che li avrebbero o accolti in propria casa o difesi, non potrebbero essere ammessi a veruna carica, nè godere di verun beneficio fino alla seconda generazione, sotto pena di nullità per tutto ciò che fosse contrario a questa misura (1).

IX. Il senatore Annibale e gli altri membri del governo di Roma, per assecondare il papa loro sovrano temporale nell'esecuzione delle misure da lui ordinate, fecero varie leggi municipali relative alla ricerca ed al castigo degli eretici, che pochissimo diversificavano da quelle di Federico II. Farò soltanto osservare che una di queste leggi obbligava il senatore di Roma a far imprigionare gli eretici che trovavansi in città, ed in

(1) *Raynaldus ad ann.* 1231, n. 14, — Pegna nell'Appendice dei commentari d'Eymerick alla Guida degl' inquisitori.

particolare quelli che sarebbero stati scoperti dagl' inquisitori della Santa Sede o da altri Cattolici; di tenerli in prigione finchè fossero dalla chiesa condannati, e di punirli otto giorni dopo la condanna. La stessa legge accordava il terzo dei beni del colpevole al denunciatore, un altro terzo al giudice senatore, dovendosi l'ultimo terzo impiegare nelle riparazioni delle mura di Roma. Dicevasi in questo codice di giustizia municipale de' Romani, che le case che avessero servito alle segrete adunanze degli eretici sarebbero per sempre demolite, come ancora quelle degli abitanti che avessero dagli eretici ricevuta l'imposizione delle mani. Colui che avendo contezza dei partigiani dell'eresia non li denuncierà, verrà condannato ad una multa di venti lire; e non potendo soddisfarla, s' intenderà proscritto finchè abbia soddisfatto alla legge; chiunque avesse protetto, difeso e nascosto un eretico, sarà spogliato della terza parte delle sue sostanze, che verranno impiegate a vantaggio del municipio; e se questa pena si giudicasse

insufficienti per ricondurre alla fede gli eretici, sarà bandito per sempre da Roma. Il senatore eletto dovrebbe promettere con giuramento, prima di prendere possesso del suo impiego, di osservare e di fare eseguire tutte le leggi emanate contro l'eresia, e ricusando di assoggettarsi a tale condizione, tutti gli atti da lui sottoscritti, come senatore, sarebbero per ciò solo affetti di nullità, e niuno sarebbe obbligato ad ubbidirgli sebbene gli avessero giurato sommissione e fedeltà; se dopo aver assunto tale obbligo non vi adempiva fedelmente, verrebbe trattato come spergiuro, tenuto a pagare cento marche (da erogarsi come le altre) e dichiarato inabile ad occupare qualunque pubblico impiego. I giudici di S. Martino sarebbero incaricati di tenere d'occhio l'esecuzione di questi giudizii, che si unirebbero nella raccolta de' loro atti, e per ultimo non potrebb' essere condonata veruna di queste diverse pene, nè in forza de' suffragi o dell' acclamazione del popolo, nè per verun' altra circostanza.

X. Gregorio IX mandò i regolamenti del governo di Roma, con quelli che aveva ordinati egli medesimo, all'arcivescovo di Milano, affinchè li facesse rigorosamante eseguire in tutta la sua diocesi, in quelle de' suoi suffraganei, ed in alcune altre parti della Gallia Cisalpina, dove l'eresia aveva di già fatti rapidissimi progressi (1). Questa misura del papa persuase Federico II a rinnovare le costituzioni che aveva di già pubblicate contro gli eretici nel 1224, ed in particolare la legge contro i bestemmiatori, che condannava tutti gli eretici, senza veruna distinzione a subire la pena del fuoco, od ad avere tagliata la lingua, se i vescovi giudicavano a proposito di far loro grazia, onde non potessero in avvenire bestemmiare il santo nome di Dio. Egli ne scrisse al papa, dandogli avviso che le eresie essendosi introdotte nella città di Napoli e nella Sicilia, egli aveva determinato di severamente perseguitarle, e che moltissimi colpevoli erano

(1) *Raynaldus, ad an.* 1231, *n.* 18.

di già caduti in mano della giustizia. In fatti egli aveva mandato a Napoli l'arcivescovo Reginense con tale commissione, e molti eretici vi furono scoperti e puniti (1).

XI. Tale era la forma che aveva presa l'Inquisizione in Francia ed in Italia, quando Gregorio IX l'introdusse nella Spagna. Io l'andrò seguitando nelle varie parti di quel regno, siccome l'argomento principale dell'incarico che mi sono imposto, e delle intraprese indagini.

(1) *Raynaldus*, *ad ann.* 1231, *n.* 19, *e* 20.

CAPITOLO III.

Dell' antica Inquisizione della Spagna.

Articolo I.

Gregorio IX introduce nella Spagna il Sant' Ufficio.

I. Nel 1233, quando l'Inquisizione della Francia prese la stabile forma datale da S. Lodovico, dietro i decreti de' concili di Tolosa, di Narbona e di Beziers, la Spagna era divisa in quattro regni cristiani, la Castiglia, la Navarra, l' Arragona ed il Portogallo, oltre gli stati maomettani. La Castiglia, era sotto il dominio di S. Ferdinando, che non tardò ad unirvi i regni di Siviglia, Cordova e Jaen. Giacomo I. governava l'Arragona, e questo principe non tardò a vedersi padrone dei regni di Valenza e di Maiorica. La Navarra ubbidiva a Sancio VIII, che morì nel susseguente anno, e lasciò la corona a Teobaldo I,

conte di Sciampagna e di Brie. Sancio II regnava nel Portogallo.

II. Ne' quattro regni cattolici della Spagna eranvi conventi di Domenicani fino dall'epoca dell'istituzione di quest' ordine, ed è per conseguenza probabile, che vi fosse di già stabilita l'Inquisizione come lo attestano diversi autori, tra i quali il monaco Pietro Monteiro (1). Pure non esiste veruno autentico documento che ne dimostri l'esistenza in quegli stati anteriormente al 1232, quando Gregorio IX addirrizzò a D. Esparrago, arcivescovo di Tarragona, ed ai vescovi suoi suffraganei un breve in data dei 26 di maggio, nel quale, dopo un ampolloso esordio, loro annuncia essere giunto a sua notizia, che l'eresia è di già penetrata in molte città delle loro diocesi. Li esorta ad opporsi ai suoi progressi, cercando essi medesimi o facendo cercare dai frati predicatori e

(1) Monteiro, Istoria della Inquisizione di Spagna, part. I. L. 2 cap. 43 e seguenti, pag. 2. cap. 5, e seguenti.

da altre persone gli eretici ed i propagatori dell' eresia, dietro quanto ha di gia ordinato colla sua bolla dell' anno 1231 contro gli eretici ed i loro fautori. Abbiamo veduto l' estratto di questa bolla nel precedente articolo; il papa aggiugne, che se qualche eretico vuole rientrare in seno alla Chiesa, si potrà accordargli l' assoluzioue, seguendo le formole prescritte dai canoni, e dopo di avergli imposta la consueta penitenza; ma soprattutto raccomauda di non accordare questo favore che dopo di avere conosciuto che la conversione de'colpevoli è sincera coi mezzi che detta la prudenza, e conformandosi a tutto ciò che fu stabilito a loro riguardo, onde evitare lo scandalo di una ricaduta (1).

III. L' autore della Storia dell' Inquisizione di Portogallo pretende che l' arcivescovo di Tarragona comunicasse subito il breve del papa a F. Suero Gomez primo provinciale dei Domenicani di Spagna, nato in Portogallo, ed uno dei

(1) Monteiro pag. 1. L. 2 cap. 5

primi discepoli di S. Domenico, eccitandolo ad indicare i religiosi del suo ordine da lui creduti i più capaci di eseguire le incombenze d'inquisitori delegati del papa, ch'egli doveva stabilire a nome di Sua Santità. Sebbene l'asserzione dello storico da me citato non sia appoggiata a verun documento, non mi rifiuto di accordarle una tal quale verosimiglianza. Essendo Suero morto il 7 di aprile del 1233, l' arcivescovo si addirizzò a Fr. Egidio Rodriguez di Valladarez, che gli era succeduto, e le di cui funzioni si stendevano sui quattro regni cristiani della penisola, a cagione dei pochi conventi dell'ordine che in allora vi si trovavano (1). Mandò pure la bolla del papa a D. Bernardo vescovo di Lerida, che la fece subito eseguire nella sua diocesi, dov'era stata fondata la prima Inquisizione spagnuola (2).

IV. Il giorno 8 di novembre del 1235

---

(1) Monteiro p. 1, L. 2 cap. 5 e 6.

(2) Diago, Istoria dell' ordine de' Predicatori nella provincia d' Arragona L. I, cap. 3.

Gregorio IX, rinnovò e diffuse in tutta la Cristianità la costituzione fatta nel 1231 contro gli eretici di Roma, e vedendo che i Domenicani esercitavano con buona riuscita il ministero loro affidato, commise ai medesimi l'esecuzione della bolla, dopo avere il 20 di maggio del 1233 addirizzato un breve di commissione al priore ed ai Domenicani della provincia di Lombardia. Questo atto trovasi nella raccolta dei Concili. (1).

V. All' arcivescovo Esparrago successe D. Giulio Mongrin. Non sapendo a quale partito si dovesse appigliare rispetto ad alcuni punti dell' ultima bolla del papa, ne scrisse alla corte di Roma. Gregorio IX gli rispose il 30 di aprile del 1235 rimettendogli alcune note per istruzione degl' inquisitori, le quali erano state composte da S. Raimondo di Pegnafort, domenicano spagnuolo, suo penitenziere (2). Raccomandavasi al nuovo arcive-

(1) T. XXVIII. della collezione reale.

(2) Diago, Istoria dei Domenicani della provincia di Arragona, L. I, cap. 3.

covo di rimetterle agl' inquisitori e di stare strettamente attaccato alle medesime.

VI. Guglielmo Mongrin, assistito dal monaca Pietro di Planedis, inquisitore domenicano, a dal vescovo d' Urgel, cominciò a far eseguire la bolla del papa contro gli eretici della sua diocesi. In quelle fazioni perdette la vita il monaco Pietro, oggi onorato come santo nella cattedrale d' Urgel. L' arcivescovo prese la fortezza di Castelbon, che apparteneva a Guglielmo. Raimondo, conte di Forcalquier, figlio di Raimondo conte dello stesso titolo, e di Timborosa sua moglie (1).

VII. Il vescovo di Barcellona, D. Berengario di Palau (che ricevette ancor esso l' Inquisizione nella sua diocesi), essendo morto nel 1241 prima che avesse potuto darle una forma regolare, terminò l' opera colui che in tempo di sede vacante ebbe il governo della diocesi (2).

---

(1) Diago, Istoria dei Domenicani nella provincia di Arragona, L. I. cap. 4.

(2) Ivi cap. 3.

VIII. Nel 1242 D. Pietro Albalate arcivescovo di Tarragona e successore di D. Guglielmo Mongrin tenne in quella città un concilio provinciale, nel quale si determinò in qual modo gl'inquisitori dovevano procedere contro gli eretici, quali penitenze canoniche dovevano subire i *riconciliati*, le quali erano senza dubbio assai più rigide che quelle della moderna Inquisizione spagnuola: una consisteva nello stare per dieci anni tutte le domeniche di quaresima alla porta della chiesa coll' abito di penitente, sul quale venivano attaccate due croci di diverso colore da quello dell' abito onde fossero a tutti visibili. Fu inoltre determinato che gl'impenitenti verrebbero consegnati alla giustizia secolare per essere puniti coll'ultimo supplicio (1).

IX. Papa Innocenzo IV favoreggiò l'Inquisizione, e seppe apprezzare i servigi che rendevano i Domenicani. Il 9 giugno del 1246 indirizzò un breve al

(1) Concilio di Tarragona nella collezione d'Aguirre, e nelle altre.

generale ed ai monaci dell'ordine, col quale permetteva al primo ed ai suoi successori di non riconoscere i religiosi che verrebbero per parte della Santa Sede per predicare la crociata: o per agire contro l'eresia, di mandare quegl'inquisitori dove crederebbe più opportuno, e di sostituirne altri di sua scelta; in caso di rifiuto per parte de' suoi delegati della corte di Roma, i Domenicani erano autorizzati a costringerli per mezzo delle censure, ed ogni provinciale poteva fare altrettanto rispetto ai religiosi della sua provincia (1).

X. Ciò che prova la parziale confidenza accordata ai Domenicani della Spagna è un breve del 20 ottobre del 1248 diretto al priore provinciale dei frati predicatori del regno ed a S. Raimondo di Pegnafort, altro religioso dello stesso ordine. Dichiara il papa che i suoi religiosi si sono particolarmente distinti nell'opera della conversione degli eretici, ciò che lo persuade ad au-

(1) Monteiro, part. 1. cap. 7, L. 2.

torizzare il provinciale e S. Raimondo a sceglière ed a nominare alcuni di loro per inquisitori di quella parte della Gallia Narbonese che trovasi sotto il dominio del re di Arragona Giacomo I, loro ordinando di regolare la loro condotta sulla costituzione di papa Gregorio IX (1).

XI. Il 21 giugno del 1253 lo stesso papa spedì ai monaci domenicani della Lombardia e di Genova un nuovo breve, le di cui disposizioni risguardavano ancora quelli della Spagna: loro accordava l' autorità d' interpretare i regolamenti ed i diritti delle città, in modo di risguardarli come di niun valore in tutti i casi in cui potrebbero nuocere gl' interessi dell' Inquisizione; di privare de' loro impieghi, onori e dignità coloro che riputerebbero degni di tale castigo, e di continuare la processura senza comunicare agli accusati i nomi de' testimoni. Loro accordando questi nuovi

(1) Monteiro, part. 1, cap. 7 L. 2.

privilegi ed attributi, il papa ordinava a quegl' inquisitori di far ratificare la dichiarazione dai testimoni in presenza di persone riguardevoli, onde non nascesse verun dubbio sulla autenticità della medesima (1).

XII. Il 9 marzo del 1254 il papa ratificò queste disposizioni con un nuovo breve; i diritti degl' inquisitori ricevettero una maggiore estensione, poichè veniva loro permesso di privare degli onori, impieghi e dignità, non solo gli eretici, ma ancora i loro fautori complici ed ospiti. Il breve voleva parimenti che le dichiarazioni de' testimoni avessero forza in giustizia, sebbene si tenessero nascosti i loro nomi (2).

XIII. Il 7 di aprile dello stesso anno il papa diresse un breve ai priori dei conventi de' Domenicani di Lerida, Barcellona e Perpignano; affinchè, dietro

---

(1) Il libro de' Brevi del Consiglio dell' Inquisizione generale di Spagna.

(2) Il libro de' Brevi del Consiglio reale dell' Inquisizione.

inchiesta del re di Arragona Giacomo I, somministrassero religiosi del loro ordine per esercitare le incombenze d'inquisitori negli stati di quel principe in cui non eravene ancora (1).

XIV. È probabile che i Domenicani nominati in questa circostanza fossero F. Pietro di Tonenes e F. Pietro di Cadireta; perchè li vediamo il giorno 11 febbraio del 1257 pronunciare una sentenza definitiva con Arnaldo vescovo di Barcellona, contro la memoria di Raimondo conte di Forcalquier e di Urgel; dichiararlo eretico e ricaduto dopo avere abbiurata l'eresia ai tempi del cardinale Pietro di Benevento, innanzi al vescovo d'Urgel, D. Ponzio; ed ordinare che le di lui ossa siano dissotterrate e private dell'ecclesiastica sepoltura (2); e nello stesso tempo riconciliano colla Chiesa, Timborosa sua vedova, e suo figlio il

---

(1) F. Fran. Diago, Cronica del Domenicani della provincia di Arragona, cap. 5, L. 1.

(2) Diago cap. 5, L. 1.

conte Guglielmo, cui lasciano i beni e la sovranità del padre (1).

XV. Papa Urbano IV, vedendo lo zelo con cui i Domenicani perseguitavano gli eretici rilasciò un breve, nel quale vien detto che i monaci predicatori sarebbero i soli inquisitori del regno; autorizzandoli a richiamare a sè tutti i processi cominciati da qualsiasi altro inquisitore, tranne quelli che dovevano essere giudicati dal vescovo diocesano. In pari tempo accordò loro l'autorità di far arrestare, d'accordo col vescovo, non solo gli eretici, ma ancora i loro fautori complici ed ospiti; di privarli dei loro benefici ecclesiastici se ne possedessero; di scomunicarli, e di processare tutti coloro che si opponessero alle misure che l'Inquisizione troverebbe opportuno di prendere (2).

(1) Monteiro Ist. dell'Inquisizione del Portogallo, p. 1, L. 2, cap. 1.

(2) Si osservi questo Breve nell'Eymerich, Directorium Inquisit. rubr. 2, *de decem Litter. apostol. pag.* 129, *mihi.*

XVI. Il primo giorno di agosto dello stesso anno, Urbano IV accordò a tutti i provinciali dei Domenicani di Spagna il diritto di nominare due inquisitori, di destituirli quando non fossero di loro contenti, e di sceglierne degli altri. Il 4 dello stesso mese aggiunse a questo diritto il privilegio di non poter essere nè scomunicati, nè sospesi che dal solo papa, o in virtù di una speciale commissione apostolica, e di assolversi vicendevolmente da ogni specie di scomunica (1): il breve del 18 luglio fu rinnovato da papa Clemente IV, il 2 del mese di ottobre del 1265, come può vedersi nell' Eymerick (2).

XVII. Gl' inquisitori di Barcellona F. Pietro Donenes e F. Pietro di Cadireta, durante il loro soggiorno in quella città giudicarono Arnaldo visconte di Castelbon e di Cerdagna, ed Ermesinda contessa di Foix sua figlia, che aveva sposato il conte Ruggero Bernardo II. La sentenza

---

(1) Ved. il Breve in Eymerick.

(2) P. 135, rub sovrallegata.

(del 2 novembre 1269) condanna il padre e la figlia alla pena d'infamia, siccome persone morte in seno all'eresia, ed ordina che le loro ossa siano levate dal sepolcro, quando ciò riesca possibile entro un sepolcro comune (1). Erano ambidue morti prima del 1241, epoca in cui cessò di vivere Ruggero, dopo essere passato a seconde nozze con una donna cui lasciò molti figli. Conviene essere affatto accecati dal fanatismo per intraprendere e continuare i processi di sovrani morti da tanto tempo, malgrado il giusto timore di non trovare indizio delle loro mortali spoglie nell'asilo dei morti! Questa condotta degl'inquisitori venne presa in buona parte, e risguardata come l'effetto del loro zelo per la fede, ma in fatti non aveva verun altro reale motivo che la vendetta, essendo cosa avverata che gl'inquisitori di Tolosa avevano nel 1237 intimato a Ruggero di presentarsi al loro tribunale, siccome prevenuto di delitto di eresia. Nè Ruggero

(1) Diago, luogo prealleg. C. 3.

aveva solamente disprezzato quest' ordine, ma aveva fatto dire agl'inquisitori della sua contea di Foix di presentarsi personalmente a lui come suoi vassalli e sudditi. Questo colpo d' autorità lo fece scomunicare dai ribelli, i quali dopo la sua morte procacciarono infamia alla sua memoria: ma così vile vendetta non impedì agli storici di dare a Ruggero il titolo di *Grande* che aveva meritato colle sue militari imprese e colle sue pubbliche e private virtù. Gl' inquisitori di Barcellona avevano ereditati i risentimemti di quelli di Tolosa e di Foix (1). Il monaco Pietro di Cadireta fu lapidato, e viene risguardato come un martire nel paese d' Urgel (2): Fra Paolo Cristiano del-l' ordine di S. Domenico disputò in Barcellona il 20 luglio del 1263 alla presenza del re Giacomo I, col celebre Ebreo di Girone, col rabbino Moyse e con un altro Israelita della stessa città

---

(1) *Art de verifier les dates* intorno ai conti di Foix ed a quelli di Forcalquier.

(2) Diago, nel prealleg. luogo.

il 12 aprile del 1265 sotto gli occhi del vescovo Arnaldo. Intorno a queste due particolarità conserviamo una lettera del re in data del 29 agosto dello stesso anno, diretta a tutti gli Ebrei del suo regno, colla quale ordina loro di pagare la spesa che F. Paolo ha fatta nel suo viaggio, da scontarsi nelle taglie che devono in quell'anno al tesoro dello stato; e di essere di buona fede nella discussione che vien fatta con loro dei propri libri per porsi in istato di riconoscere la verità (1).

XVIII. Il 27 di gennajo del 1267, papa Clemente IV raffermò al provinciale di Spagna la facoltà accordatagli da Urbano suo predecessore di nominare inquisitori, accordandone l'uso allo stesso suo vicario in di lui assenza (2). Pare a non dubitarsi che questa misura fosse ordinata dalla circostanza che non essendovi che una sola provincia di Do-

---

(1) Diago Istor. de' Conti di Barcellona. artic. del re Giacomo,

(2) Monteiro par. 1, L. 2, cap. 12.

menicani per tutti i quattro regni della Spagna, era naturale che ogni sovrano obbligasse il provinciale ad avere ne' suoi stati un vicario che lo rappresentasse quand' era egli medesimo costretto a recarsi da un regno all'altro.

XIX. I re d'Arragona continuarono a proteggere l'Inquisizione, e Giacomo II spedì il 22 aprile del 1292 una regia notificazione colla quale ingiungevasi a tutti gli eretici, di qualunque setta si fossero, di uscire da' suoi stati; ed a tutti i tribunali di giustizia di prestare mano forte ai religiosi domenicani, inquisitori apostolici, di far mettere in prigione tutte le persone che verrebbero loro indicate; di eseguire le sentenze che questi monaci avrebbero pronunciate; di togliere tutti gli ostacoli che potrebbero nuocere al libero esercizio delle funzioni loro, e di agevolarne i viaggi, loro procurando le cavalcature ed i viveri necessari (1). L'odio che dovunque

(1) Terzo Lib. dei Brevi dell'Inquisizione, p. 544.

inspirava il mestiere d'inquisitore, cagionò nel primo secolo dell'Inquisizione la morte di molti monaci domenicani e di alcuni francescani. Nelle cronache di questi due ordini trovansi i loro nomi, quelli della loro patria, e l'indicazione dei luoghi e delle epoche della violenta loro morte, che loro ottenne l'onore del martirio. Ad ogni modo mi si permetta di far osservare che S. Pietro di Verona è il solo che sia stato dai papi canonizzato dopo la sua morte accaduta nel 1252, sebbene F. Ponzino d'Espira, avvelenato nel 1242, sia l'oggetto di un culto approvato in Urgel di Catalogna, non meno che F. Pietro di Cadireta lapidato dagli eretici nel 1277 (1)

XX. L'Inquisizione non tardò molto a penetrare nel regno di Navarra, poichè gli è certo che il 13 aprile del 1238 Gregorio IX nominò inquisitore il guardiano de' Francescani del convento di

(1) Monteiro p. 1, lib II cap. 11 — Castillo Ist. di S. Domen. T. 1, L. 2, cap, 28.

Pamplona; e Fr. Pietro di Leodegaria, fr. domenicano (1)

XXI. Da un breve addirizzato nel 1236 al vescovo di Palencia sembra che il papa si proponesse d'introdurre in Castiglia il Sant' Ufficio (2); e D. Luca di Tui dice che S. Ferdinando III portava egli medesimo i legni destinati ad abbruciare gli eretici (3): tanto lo spirito generale del secolo aveva snaturate le purissime idee del Vangelo presso gli uomini della più specchiata pietà, quali erano il santo re di Castiglia, e Lodovico IX re di Francia. Questi principi, l'onore del trono e della religione, comandavano tali atti, strascinati dall'eccesso medesimo della loro virtù e dall'ardente loro zelo per la fede.

XXII. Nulla sappiamo di ben avverato

---

(1) Paramo; de Orig. S. Inquisit. L. 2, Tit. 2, cap. 2.

(2) Registro delle Lett. di Greg. IX, L, X, lett. 182 — Rayn. ad an. 1236, n. 59.

(3) D Lucas *de Tui*, Cronica del Mondo, sopra S. Ferdinando. — Pulgar Istoria di Palencia, T. II, L. 2, in D. Tello.

rispetto alle cose del Portogallo; pare soltanto che nel XIII.° secolo non vi fosse inquisitore permanente che nelle diocesi di Tarragona, Barcellona, Urgel Lerida e Girona, le quali città trovavansi presso ai confini della Francia meridionale, dove lo stabilimento era in pieno vigore.

Articolo II.

Progressi dell' antica Inquisizione nella Spagna durante il quattordicesimo secolo.

I. Essendosi nella Spagna moltiplicati i conventi de' Domenicani, il capitolo generale dell' Istituto ordinò, nel 1301, che vi fossero due provincie, che la prima per onore e per suffragi si chiamerebbe la provincia di Spagna, e comprenderebbe la Castiglia ed il Portogallo, che la seconda avrebbe il titolo di *Arragona*, e sarebbe composta dal regno di Valenza, dalla Catalogna, dal Rosciglione, dalla Cerdagna, da Ma-

jorica, da Minorica e da Ivica. Ernando del Castillo dice che il tilolo di *Spagna* fu dato di preferenza alla Castiglia, per rispetto verso la memoria del Santo Patriarca Domenico di Guzman, nato in Calernega, nella diocesi d'Osma in Castiglia. L'autore da me citato non dice a quale provincia appartenesse la Navarra, ma sappiamo da Monteiro che dipendeva dalla provincia di Arragona (1).

II. Non era inutile il decidere a quale delle due provincie apparterebbe il nome e la dignità di provincia di *Spagna*, perchè il provinciale indicato sotto questa denominazione, aveva fin allora avuti moltissimi privilegi apostolici e reali; ed era bene il sapere a chi dovesse esserne devoluta la potenza: uno di tali diritti era la facoltà che aveva il titolare di nominare i religiosi del suo ordine per inquisitori; impieghi avidamente ricercati, malgrado i molti in-

---

(1) Castillo Ist. di S. Domenico, part. 2. cap. 2. — Monteiro, part. 1. Lib. 2, cap. 23.

quisitori assassinati nell' esercizio delle loro funzioni, perchè questo pericolo veniva ampiamente compensato dalla estesissima autorità di cui godevano, dalla considerazione e dai privilegi annessi alla loro commissione, e dai riguardi che avevano verso le loro persone gli stessi principi, i vescovi ed i magistrati. Ciò si appoggia a molti brevi pontifici e ed alcuni reali ordinanze pubblicate dall' Eymerick e da Francesco Pegna suo commentatore.

III. Al provinciale dei Domenicani di Castiglia, indicato sotto il nome di prouvinciale di Spagna, fu dunque attribuito, o per dir meglio, conservato il diritto di nominare gl' inquisitori apostolici che dovevano essere delegati nelle provincie. Ad ogni modo il provinciale di Arragona pretese di potere ancor esso nominare inquisitori per le città della sua provincia; e conviene confessare che le sue pretese non erano mal fondate, poichè il breve d' Innocenzo IV del 9 giugno 1246, da me citato nel precedente articolo, dopo

avere accordato al generale dei domenicani la facoltà di nominare gl' inquisitori, di allontanare ed ancora di separare quelli che il papa avrebbe nominati, soggiugne che lo stesso diritto apparterrà ai provinciali, e che potranno esercitarlo nelle rispettive loro provincie.

IV. Nel 1302 F. Bernardo era inquisitore della provincia d' Arragona ; ed era stato nominato da F. Romeo Aleman ultimo provinciale di tutta la Spagna. Papa Clemente IV aveva nel 1267 dichiarato, che l' ufficio di un inquisitore non cessava per la morte di colui che lo aveva nominato (1), e per conseguenza Bernardo celebrò in questo stesso anno diversi auto-da-fè, molti eretici riconciliando, e molti rilasciandone al braccio secolare (2).

V. Nel 1304 il monaco Domenico Peregrino, inquisitore d' Arragona e di Valenza fece eseguire un altro auto-

(1) Cap. 10, degli Eretici, nel 6.° delle Decretal.
(2) Fontana, *Documenta Domenicana*, cap. 11.

da-fè e spalleggiato dall' autorità di Giacomo II, bandì dagli stati di questo principe coloro, che non giudicò a proposito di abbandonare al braccio secolare (1).

VI. Papa Clemente scrisse nel 1308 al re d' Arragona ed agl' inquisitori domenicani di far imprigionare come sospetti d' eresia i cavalieri Templari di quel regno, che ancora non erano stati tradotti in giudizio; e di occupare i loro beni a profitto della Santa Sede: in conseguenza F. Giovanni Lotger, inquisitore generale d' Arragona, e F. Guglielmo confessore del re, determinarono il 3 di dicembre dello stesso anno di riunirli tutti nel convento di Valenza per esaminare la loro fede e la loro condotta (2).

VII. Ancora nella Castiglia si cercarono i Templari in conseguenza degli ordini dati dagli arcivescovi di Toledo e di

(1) Ivi cap. 12 — Diago Cronaca della provincia dei Domenicani d' Arragona, lib. 1.°

(2) Osservinsi i due preallegati autori.

Santiago, e da F. Almerico dell' ordine di S. Domenico ch' era inquisitore. Questa disposizione era stata data da Clemente V, che loro aveva spedita una particolare commissione *ad hoc*, il 31 di luglio del 1308, siccome lo dimostra il conte di Campomanes nelle sue disertazioni istoriche intorno ai Templari, sebbene Paramo ed altri autori abbiano scritto che gl' inquisitori non ebbero parte in quest' affare.

VIII. Lo stesso papa scrisse al re di Portogallo, il 30 dicembre del 1308, per raccomandargli di prendere, rispetto ai Templari, le stesse misure, se ancora nei suoi stati ve ne avevano di non imprigionati (1).

IX. Nel 1314 si scoprirono altri eretici nel regno di Arragona, molti de' quali furono dall' inquisitore generale di quel regno esiliati, ed altri bruciati (2). Peraltro riconciliò l' eresiarca

(1) Monterio P. 1, L. 2, cap. 13.

(2) Fontana p. 1, L. 2, cap. 16. Diago, Cron. Dom. d' Arag. L. 1.

F. Bonato, come pure un certo prete d'Olerio, che dommatizzavano, oltre molt'altre persone che da costoro erano state sedotte, e che fecero la loro abbiurazione (1).

X. F. Bernardo Burgnete, che faceva le veci dell'inquisitore generale del regno, fece trattenere e consegnare alla giustizia del re per essere bruciato com'eretico ricidivo, Pietro Durando di Baldach; e quest'esecuzione si fece alla presenza del re Giacomo, de' suoi figliuoli e di due vescovi il giorno 11 luglio del 1325 (2)

XI. Nel 1334 F. Gugliemo di Costa, inquisitore generale, fece condannare alle fiamme lo sventurato F. Bonato, perchè ricaduto nell'eresia, e riconciliò moltissime persone ch'egli supponeva pervertite da questo monaco (3).

XII. Nel 1350 F. Nicolò Roselli

(1) Fontana p. 2, cap. 1. — Diago Cron. L. 1.

(2) Fontana, Diago come sopra.

(3) Fontana p. 2, cap. 3. — Diago nel preallegato luogo.

(che in appresso fu cardinale) era inquisitore generale d'Arragona; costui consultò il papa intorno ad una cattiva dottrina che andava prendendo piede, riguardo alla presenza reale, ed ottenne che fosse condannata. Scoprì a Valenza alcuni eretici conosciuti sotto il nome di *Begardi*, i quali avevano per loro capo Giacomo Juste. Roselli li fece giudicare, e celebrò un auto-da-fè, in cui questi eretici furono riconciliati. Giacomo fu condannato a perpetuo carcere, ed in forza di questo giudizio, si disseppellirono, per bruciarle, le ossa di tre di questi eretici ch'erano morti impenitenti ed ostinati (1).

XIII. Pare che i provinciali castigliani vedessero di mal occhio quello di Arragona nominare gl'inquisitori, poichè il provinciale arragonese ne portò lagnanza a Clemente VI, il quale il 10 aprile del 1351 indirizzò un breve a Roselli, col quale accordava la perpetuità ai

(1) Fontana cap. 7 ed 8.

provinciali di Arragona il privilegio di fare nella loro provincia tutto ciò che faceva, prima della divisione del territorio, il provinciale di tutta la Spagna, rispetto alla nomina degl' inquisitori, e per tutto ciò che vi ha relazione (1).

XIV. Nel 1252 il Roselli scoprì in Catalogna molti eretici, e li fece castigare (2).

XV. Nel 1356 gl' inquisitori F. Nicola Eymerick e F. Giovanni Gomir fecero carcerare e condannare a differenti supplicii molti abitanti dell' Arragona e di Valenza: il secondo in particolare fece punire un celebre eretico di Empurias, chiamato Raimondo Castelly (3).

XVI. Nello stesso anno, essendo stato il Roselli innalzato alla dignità cardinalizia, Innocenzo IV gli diede per successore F. Nicola Eymerick, che ben tosto ammise alla riconciliazione colla

(1) Monteiro p. 1, L. 2, cap. 14.

(2) Fontana p. 2, c. 8. — Diago L. 1.

(3) Diago Cron. Domen. della prov. d' Arragona lib. 1.

penitenza del perpetuo *San Benito*, un eretico calabrese chiamato Nicola, ma in appresso avendo scoperto, che la di lui abbiurazione era stata simulata, lo fece bruciare il 30 di maggio del 1357, dopo averlo degradato dal sacerdozio (1)

XVII. Nel 1359, Bartolomeo Janovesio predicava e scriveva che nel giorno della Pentecoste del 1360 comparirebbe l'Anticristo, che più non sarebbero amministrati i sacramenti della Chiesa; che verrebbe sospeso il culto cattolico, e che coloro che avrebbero la disgrazia di attaccarsi a questo nemico di Dio, più non potrebbero nè convertirsi, nè sperare perdono. Siccome la di lui dottrina aveva sedotte molte persone, venne carcerato; si pentì, e fu riconciliato alla Chiesa da Eymerick, che fece bruciare tutti i suoi libri (2).

XVIII. F. Bernardo Ermengol, inqui-

---

(1) Diago Cron. Dom D'Arrag. L. 1. — Spondano Ann. Eccles. 1359.

(2) Spondano *ad an.* 1359 n. 4.

coll' esempio di tutti i casi che possono presentarsi all' Inquisizione. Quest' opera venne arricchita di commentari e ristampata per cura di Francesco Pegna, e dedicata a papa Gregorio XIII, nel 1578. Ne fu fatta un' altra edizione in Roma nel 1587.

XX. Nella disputa 46 della seconda parte di quest' opera, dove si tratta di sapere se coloro che non sono stati battezzati possono essere assoggettati al giudizio dell' Inquisizione, racconta l' autore ch' egli ed il vescovo di Barcellona fecero chiudere nelle sagrete prigioni del Sant' Ufficio un giudaizzante chiamato Astrucho de Piera, per avere voluto giustificarsi di rendere un culto particolare ai Demoni e d' invocarli, dicendo che l' una cosa e l' altra non era meno dovuta a loro che allo stesso Dio; che la giustizia secolare avendo voluto opporsi a quest' intrapresa degl' inquisitori e far rendere la libertà al prigioniere, questi venne, per modo di sequestro, posto in mano del vescovo di Lerida; che essendo stato consultato papa Gregorio XI,

questi il 10 aprile del 1371 fece per mezzo dei cardinali Guido vescovo di Porto, ed Egidio vescovo di Tusculano ordinare al vescovo di Lerida che dovesse riconsegnare il prigioniero al vescovo di Barcellona ed all' inquisitore, i quali dovessero riconciliare alla Chiesa il colpevole; che questi fece la sua abbiurazione il 1.° di gennaio del 1372 nella cattedrale di Barcellona, e fu in appresso condannato a perpetuo carcere.

XXI. Eymerick esercitò finchè visse l' impiego d' inquisitore generale nei regni della corona d' Arragona; nominò particolari inquisitori per l' Arragona, la Catalogna, Valenza, Maiorica, e le contee di Rossiglione e di Cerdagna, in qualità di provinciale domenicano. Trovansi nella sua *Guida degl' inquisitori* circostanziatamente descritte le sentenze da lui pronunciate o da altri inquisitori d' Arragona.

XXII. Ignoriamo se il provinciale *de Castillo*, cui erasi conferita la qualità di provinciale di *Spagna*, usasse del suo diritto d' inquisitore generale, e se no-

minasse gl' inquisitori particolari; non avendo trovato nella storia verun documento che dimostri avere questi provinciali esercitate le facoltà di cui dovevano godere in virtù del breve di Innocenzo IV, e di altri brevi de' suoi successori. Forse non ebbero che fare negli stati castigliani, perchè non eravi penetrata l' eresia; o perchè, se di quando in quando vi si scopriva qualche eretico veniva giudicato dai vescovi colle regole del diritto canonico, e perchè que' sovrani non credevano che fosse perciò necessario di ricorrere ai monaci domenicani.

XXIII. Una delle verosimili cause di questa inazione dei provinciali di Castiglia fu l'accidente che fece promovere alla carica di provinciale nel secolo 14.° molti Portoghesi, in fatti troviamo in questo numero F. Lope di Lisbona F. Stefano, F. Lorenzo, F. Gonzale di Calzade, e F. Vincenzo. Non incontrasi nella storia del Portogallo verun atto di giurisdizione inquisitoriale esercitata da questi provinciali nel regno; e pare anzi che vi avessero rinunciato,

d' Occidene che si protrasse fino all' elezione di Martino V nel consiglio generale di Costanza l' 11 novembre del 1417, o seguendo altri, fino al 1429, quando D. Egidio Mugnoz canonico di Barcellona, ch' era stato eletto sotto nome di Clemente VIII, rinunciò al pontificato. Questa rivoluzione ha dovuto influire sullo stato dell' Inquisizione come sugli altri punti della disciplina ecclesiastica. La Castiglia seguì le parti di Clemente VII, ed il Portogallo quelle di Urbano VI. Anche l' istituto de' Domenicani si divise. Que' monaci che abitavano nei conventi delle provincie che riconoscevano Urbano avevano un generale, ed un altro quelli che ubbidivano a Clemente. A motivo di ciò i Domenicani portoghesi che stavano per Urbano elessero un vicario generale di cui conobbero la giurisdizione, onde sottrarsi a quella del loro provinciale di Castiglia.

XXV. Urbano VI morì il 5 ottobre del 1389, ed il suo partito elesse Bonifacio IX il 4 del susseguente novembre. Questi informato non esservi in Porto-

gallo un inquisitore apostolico, il 4 novembre del 1394 nominò a quest' impiego F. Rodrigo di Cintra, monaco francescano e confessore del re Giovanni I (1). Il 2 del seguente dicembre delegò per inquisitori dei regni di Portogallo e degli Algarves Fr. Vincenzo di Lisbona, dell' ordine di S. Domenico, che doveva esercitarne le funzioni finchè piacerebbe al papa; e la sua nomina era fatta senza pregiudizio de' privilegi accordati al suo ordine ed agl' inquisitori: per ultimo il 14 di luglio del 1401, lo nominò inquisitore generale di Spagna (2), e ciò, senza dubbio, per averne uno di sua scelta in tutti i paesi del regno che lo avevano riconosciuto, siccome eravene uno per la Castiglia, la Navarra e l' Arragona, subordinate in allora a Benedetto XIII, ch' era stato eletto nel 1393 dopo la morte di Clemente VII. Tale era nella Spagna lo stato dell' Inquisizione in sul finire del 14.° secolo.

---

(1) Monteiro p. 1. L. 2, cap. 37.
(2) Ivi cap. 35.

Articolo III.

Stato dell' antica Inquisizione in Spagna nel quindicesimo secolo.

I. Non è cosa ben avverata se in principio del 15.° secolo esistesse l' Inquisizione in Castiglia. In fatti, sebbene Bonifacio IX avesse nominato il 14 di luglio del 1401 F. Vincenzo di Lisbona inquisitore generale della provincia di Spagna, e che, dopo la morte di questo, avesse con un breve del 1 febbraio del 1402 affidate ai provinciali domenicani della provincia di Spagna le funzioni d' inquisitori generali, la di lui autorità non era riconosciuta nel regno di Castiglia in allora subordinato a Benedetto XIII, il quale dopo il concilio di Costanza non ebbe mai altro titolo che di *Antipapa Pietro de Luna.* Peraltro è verosimile, che essendo egli Arragonese, e vedendo che l' Inquisizione era in vigore nel suo paese, volesse che il provinciale domenicano di Castiglia si valesse delle facoltà accordategli dal breve di

Innocenzo IV, se pure non giudicò più conveniente di rinnovarle (1).

II. Nel 1406 fu d'uopo procedere all'esame di un affare, nel quale il sagrestano della parrocchia di S. Facondo di Segovia fu compromesso con un Ebreo della stessa città pel furto di un' ostia consacrata, di cui può leggersi la storia in Colmenares (2). Paramo pretende, che il vescovo solo, D. Giovanni de Tordesilla, facesse procedere contro i colpevoli dopo averne avuto l'ordine dal re Enrico III; ma il Colmenares fa intervenire a questa processura il priore del convento de' Domenicani di Santa Croce di quella città, e soggiugne che questo religioso ricevette dall'Ebreo l'ostia miracolosa, e ne informò il vescovo.

III. La bolla di Bonifacio IX, del 1402, fece in Portogallo pochissimo effetto, perchè i Domenicani di quel

(1) Monteiro, Ist. dell'Inquis. di Portogallo, p. 1, L. 2. cap. 36.

(2) Colmenares Ist. di Segovia c. 28.

regno non ebbero veruna comunicazione col provinciale Castillan finchè durò lo scisma, perchè furono soggetti ad un vicario generale. Fu probabilmente per questo motivo, che Giovanni XXIII, il quale era tuttavia riconosciuto in quelle province, il primo di giugno del 3.° anno del suo pontificato, che risponde al 1412, spedì un breve; col quale nominava Fr. Alfonso d'Afraon, religioso francescano, alla carica d'inquisitore generale dei regni di Portogallo e di Algarves, ma colla clausola che tale disposizione non recherebbe pregiudizio ai diritti dei monaci ch'erano inquisitori (1).

IV. La città di Perpignano era la sede di un'Inquisizione provinciale del regno d'Arragona, la di cui giurisdizione stendevasi sulle contee del Rossiglione e di Celdena, e sulle isole Baleari, Maiorica, Minorica ed Ivica. Benedetto XIII, ch'era riconosciuto in quella parte della Spagna giudicò a proposito di riformare questo

(1) Monteiro p. 1. L. 2, cap. 37.

stato di cose. Divise questa provincia, creò una particolare Inquisizione per le tre isole, e nominò primo inquisitore di Maiorica F. Guglielmo Segarra, lasciando F. Bernardo Pages capo di quella del Rossiglione (1). I due inquisitori, ambidue domenicani, celebrarono alcuni auto-da-fè; ammisero alla riconciliazione molti accusati, e moltissimi ne consegnarono alla giustizia secolare che li fece bruciare (2).

V. L'elezione di Martino V, fatta dal concilio ecumenico di Costanza il giorno 11 novembre del 1417, avendo posto fine al gran scisma di Occidente, i religiosi portoghesi avrebbero dovuto assoggettarsi all'autorità del provinciale della provincia di Spagna, che in allora era un monaco della loro nazione, chiamato Fr. Giovanni di Saint-Juste; ma i Domenicani che si trovavano a Costanza persuasero al papa che la sua

(1) Paramo de *Origine Offici S. Inquis.* L. 2, c. 8
(2) Diego Cron. de' Domenicani d' Arrag. L. I.

giurisdizione era assai più estesa: la qual cosa consigliò il sommo pontefice a pubblicare il 5 di gennaio del 1418 un breve, in forza del quale la provincia di Spagna sarebbe divisa in tre provincie; che la prima comprenderebbe, sotto il nome di provincia *di Spagna*, la Castiglia, Toledo, Murcia, l'Estremadura, l'Andalusia e la Biscaglia colle Asturie, di Sentilliana; che la seconda di *Santiago* abbraccerebbe i regni di Leon, della Galizia, e delle Asturie d'Oviedo; e che la terza, cioè quella del Portogallo, stenderebbesi su tutto quel regno e sulle altre terre soggette a quel sovrano (1).

VI. Dopo tale epoca i provinciali del Portogallo furono inquisitori generali del regno ed ebbero la facoltà di nominarne di particolari nelle loro provincie, in virtù del breve d'Innocenzo IV: sebbene sembri che avvessero altresì ottenuta una speciale dichiarazione simile a quella

(1) Vedasi la copia di questa bolla in Monteiro p. 1. L. 2, cap 38.

che fu diretta agli Arragonesi, allorchè si separarono dalla corona di Castiglia (1).

VII. Il re d'Arragona, Alfonso V, vedendo che la Catalogna, il Rossiglione e Maiorica avevano i loro inquisitori provinciali, credette poco onorevole a Valenza il non avere i suoi. Se tale era l'opinione di un principe così saggio qual era Alfonso intorno alla natura dell'Inquisizione, che dobbiamo pensare della rivoluzione ch'erasi fatta negli spiriti del popolo? Fu per soddisfare al voto di questo principe, che Martino V spedì il 27 di marzo del 1420 una bolla, colla quale veniva ordinato al provinciale di Arragona di stabilire in virtù delle facoltà a lui delegate un'Inquisizione provinciale nella città di Valenza, non limitandosi a mandarvi commissari come si era fin allora praticato da lui e dai suoi predecessori.

VIII. Il provinciale eseguì gli ordini del papa, e nominò per primo inquisitore F. Andrea Ros, che diede comin-

(1) Monteiro, p. 1, L. 2, cap. 38 e 39.

ciamento al suo ministero colla processura contro alcuni Mori e Giudei, che cercavano di pervertire i Cristiani.

Nel 1425 gli successe Fr. Domenico Corts, e dopo di questi F. Antonio da Cremona, confessore della regina. Questi tre inquisitori condannarono molti abitanti che avevano abbracciata la dottrina dei Valdesi; e lo stesso praticavasi nell'Isola di Maiorica sotto il ministero di F. Pietro Murta, succeduto a F. Bernardo Pages (1).

IX. Nel 1434 morì a Madrid il celebre D. Enrico d'Arragona, conte di Tineo e marchese di Villena. Siccome le sue vastissime cognizioni lo innalzavano sopra al livello de' suoi contemporanei, si acquistò il nome di negromante: il re di Castiglia Giovanni II, che non era meno prevenuto de' suoi propri sudditi contro il marchese di Villena, ordinò a F. Lope di Barientos, monaco domenicano e precettore del principe delle Asturie suo figlio, di cercare i suoi libri e bruciarli,

(1) Monteiro P. 1, L. 2, cap. 30.

come infatti accade; ma non così compiutamente, che alcuni non isfuggissero alla proscrizione, per confessione dello stesso monaco commissario (1).

X. Gli scrittori hanno riportato questo fatto per dimostrare che in allora non eravi a Castiglia l' Inquisizione, e supposero che quest' affare fosse trattato dal vescovo di Cuença (2); ma invece di provare la loro opinione, questa circostanza la smentisce affatto, perciocchè F. Lope non era ancora vescovo di Cuença, ed anzi non lo fu che molti anni dopo. Nel 1438 fu nominato vescovo di Segovia; nel 1442 passò a quello d' Avila in forza di un cambio fatto col cardinale D. Pietro Cervantes, e soltanto nel 1444 occupò la sede di Cuença, dopo la morte di D. Alvaro d' Isorna (3).

---

(1) Si leggano le note marginali di D. Vincenzo Noguera alla storia di Spagna del Mariana, ediz. di Valenza, t. VII, L. 20, cap. 6.

(2) Paramo *de Orig. Inquis.* L. 1, tit. 2, c. 2.

(3) Colmenares *Ist. di Segovia*, cap 30. — Giovanni Martyr Rizzo *Ist. di Cuença*, cap. 9.

XI. L' inquisitore d' Arragona era nel 1441 F. Michele Ferriz, e quello di Valenza F. Martino Trilles. Sappiamo che riconciliarono nelle loro province alcuni partigiani degli errori di Wiclefo e che molti furono consegnati alla giustizia secolare e bruciati (1).

XII. La setta de' Begardi aveva nel 1442 fatti alcuni progressi a Dorango nella Biscaglia, nella diocesi di Calahorra; e davasi colpa a F. Alfonso Mella di averla abbracciata e di difenderla. Era costui un monaco Francescano, fratello del vescovo di Zamarra D. Giovanni di Mella, che in appresso fu cardinale. Informato de' progressi che andavano facendo questi eretici, Giovanni II re di Castiglia spedì da Valladolid in Biscaglia per informarsi dello stato delle cose F. Francesco di Soria e D. Giovanni Alfonso Cherino abate d' *Alcala reale*, suo consigliere. Il Mella ch' era il principale capo degli eretici, fuggì con alcune

(1) Diago Cron. dei Domen. di Arragona l. 1. — Fernandez, *Concertationes pred.* an. 1440.

donne nel regno di Granata, e morì miserabile tra i Mori: altri molti vennero carcerati; e quasi tutti bruciati a Valladolid, o a S. Domenico della Calzada (1).

XIII. Per ricompensare lo zelo mostrato in quest' occasione dal vescovo D. Diego di Zugniga, fratello del duca di Plasencia, il re lo nominò arcivescovo di Toledo dopo la morte di D. Giovanni di Zerezuela, fratello uterino del contestabile D. Alvaro de Luna.

XIV. Nel 1452 F. Cristobal Gualvez era inquisitore d'Arragona, e continuò in tale ufficio fino ai tempi della moderna Inquisizione. Avendo dato qualche motivo di scontento a Sisto IV, fu costretto ad abbandonare l' impiego, come avremo opportunità di osservarlo in appresso.

XV. F. Michele Just era capo dell'Inquisizione di Valenza. Gli storici

---

(1) Cron. di D. Gio. II. an. 1442, cap. 6. — Marianna Ist. di Spagna colle note dell' ediz. di Valenza, tom. 7, l. 21, cap. 17.

dell'ordine di S. Domenico dicono che purgò quel regno dal veleno dell'eresia; pure troviamo ch'egli ebbe un successore in F. Arnaldo Coiro, che nel 1454 riconciliò alcuni eretici giudaizzanti (1).

XVI. Nel 1460 F. Alfonso Espina, religioso francescano, compose un libro intitolato, *Fortalicium fidei*, nel quale trovasi la prova la più positiva che ai suoi tempi non eranvi inquisitori delegati dal papa nel regno di Castiglia, poichè addirizzandosi al re Enrico IX, si lagna dei mali che soffre la religione per mancanza d'inquisitori che la difendano, e soggiugne essere la religione insultata dagli Ebrei e dagli Eretici che non temono nè i re nè i suoi ministri.

XVII. Questo monaco animato dal piu caldo zelo pei vantaggi della religione, si offrì spontaneamente a molti vescovi di cercare e perseguitare gli eretici in loro nome; ed in alcune

(1) Monteiro, Ist. dell'Inquis. del Portogallo, p. 1. L. 2, cap. 32.

diocesi furono accettati i suoi servigi (1). Gli storici dell' ordine di S. Domenico dicono, che poco dopo e sotto il pontificato di Paolo II, F. Antonio Riccio, provinciale del regno di Castiglia, fu nominato inquisitore di quel paese, e ne esercitò le funzioni per lo spazio di sette anni (2).

XVIII. Certo è intanto che Pietro d'Osma, essendo stato inquisito per gli errori teologici seminati nelle sue opere, venne condannato dall' arcivescovo di Toledo D. Alfonso Carrillo, dopo avere udito il parere di cinquantadue teologi adunati in Alcala de Henares nel 1479. In forza di tale sentenza Pietro abbiurò tutti gli errori notati ne' suoi libri, che furono ridotti ad otto; e la sentenza dell' arcivescovo fu retificata dal papa. In quest' affare non vedesi verun inquisitore (3), ond'è probabile che colà non ve

(1). Paramo L. 2 tit 2 cap. 2.

(2) Fernandez, *Concert. predic.* an. 1460. — Fontana, *Teatr. Dominic.* p. 583, citato dal Monteiro, p. 1, L. 2 cap. 40.

(3) Aguirre, collect. del Conc. di Spagna, tom. 5, an. 1479.

ne fossero. Ciò che lo fa ancora presumere si è, che avendo il papa nel 1474 incaricato il generale dei Domenicani di nominare gl'inquisitori per tutti i paesi, questi mandò in Arragona Fr. Giovanni Franco, in Catalogna F. Francesco Vidal, a Maiorica F. Nicolò Merula confessore del re d'Arragona, nel Rossiglione F. Mattia di Valenza, a Barcellona un altro monaco chiamato F. Giovanni, e nel regno di Navarra, in allora soggetto a Giovanni II re d'Arragona, un Domenicano celebre nella storia sotto il nome di F. Giovanni; ma non apparisce che veruna persona fosse egualmente destinata per la Castiglia (1).

XIX. Tale era lo stato dell'Inquisizione nel 1474, quando Isabella, moglie di Ferdinando di Arragona re di Sicilia, salì sul trono di Castiglia dopo la morte di Enrico IV suo fratello. Giovanni II che allora regnava in Arragona era morto, e suo figliuolo Ferdinando nel 1479 riunì questa corona a quella di Sicilia;

(1) Monteiro, p. 1, L. 2. cap. 31.

poco dopo aggiunse alla Castiglia il regno di Granata, che conquistò sopra i Mori nel 1492; ed all'ultimo la Navarra, tolta a Giovanni d'Albret, la quale gli fu assicurata dalla capitolazione degli abitanti; di modo che lasciò a Giovanna sua figlia il possesso di tutta la Spagna ad eccezione del Portogallo.

CAPITOLO IV.

Del governo dell' antica Inquisizione.

Articolo I.

Delitti contro i quali si procedeva.

I. Sebbene, fondando l'Inquisizione, non si fosse avuto in vista che la ricerca ed il castigo dei delitti di eresia (giacchè l' apostasia riguardavasi come un caso particolare), venne non pertanto raccomandato agl' inquisitori, fin dalla sua origine, di procedere contro i Cristiani semplicemente sospetti, perchè era questo il solo mezzo che poteva condurre alla scoperta dei veri eretici. Una cattiva riputazione per questo rispetto era un sufficiente pregiudizio per cominciare un'indagine, la quale d'ordinario dava luogo a denuncie; ma invece di provare il delitto, non faceva che stabilire un semplice sospetto. Era questo sospetto fondato sopra azioni o parole,

che annunciavano cattivi sentimenti ed erronee opinioni intorno ai dommi cattolici, e non era ammesso che quando questa criminosa condotta e discorsi erano ben provati. I delitti che non si riferivano alla fede, non potevano rendere i loro autori sospetti d' eresia, ed erano di competenza de' giudici ordinari. Peraltro eranvene molti, dei quali credevano i papi non potersi i Cristiani rendere colpevoli senz' avere attinta una cattiva dottrina, e fu questa la cagione per cui, quantunque i tribunali secolari procedessero contro gli autori secondo le regole ordinarie, fu ordinato agli inquisitori di risguardare questi accusati come sospetti d' eresia e di procedere contro di loro per venire in chiaro se avessero commessi tali delitti per un effetto della malizia naturale all' uomo, o perchè non credessero quelle azioni peccaminose; perciocchè quest' ultima circostanza permetteva di credere che avessero errato nel domma: appartengono a questa classe di delitti certe bestemmie chiamate *ereticke*, commesse con-

tro Dio ed i Santi, le quali annunciavano in coloro che rendevansene colpevoli, principii erronei intorno all' onnipotenza di Dio, oppure intorno a qualche altro attributo della Divinità. Costoro davano luogo a sospetto d'eresia sebbene pronunciate le avessero in atto di collera, di contesa, o di ubbriacchezza, perchè gl' inquisitori potevano risguardarle come una prova che i sentimenti abituali di questi bestemmiatori erano contrari alla fede (1).

II. La seconda specie di delitto che induceva sospetto d' eresia erano il sortilegio e la divinazione. Confessa l' Eymerick che appartenevano al foro ordinario allorchè i colpevoli avevano cercato di scoprire l' avvenire con semplici mezzi naturali, ma soggiugne, dietro il testo delle disposizioni apostoliche, che ogni indovino, ogni uomo addetto al sortilegio, rendevasi sospetto di eresia, e doveva essere dagl' inqiusitori castigato come eretico, quando per annunciare l' avvenire

(1) Eymerick, *Direct. Inquis. p. 2 quest.* 1.

battezzava un morto, ribattezzava un fanciullo, adoperava l'acqua santa del battesimo, il santo olio della Cresima, l'olio de' Catecumeni o dell' Estrema unzione, ostie consacrate, ornamenti e sacri vasi di culto, ed altre cose comprovanti il disprezzo o l'abuso dei sacramenti, dei ministri della religione o delle sue ceremonie.

III. Lo stesso sospetto cadeva sopra le persone che ricorrevano ai demonj nelle loro pratiche superstiziose, o che adoperavano altre male arti dello stesso genere (1). Di mano in mano che le cognizioni si andarono in Europa dilatando, si vide scomparire la sciocca credulità che fondava la previdenza de' futuri avvenimenti sopra così fatti superstiziosi mezzi. Ma perchè cotale maniera di delitti era comunissima ne' secoli di mezzo, si ritenne cosa di somma importanza alle viste politiche della corte di Roma l'assoggettarle alla sua giurisdizione (2)

(1) Eymerick *loc. cit. quaest.* 52.

(2) E perciò siamo in parte debitori alla Santa Sede

IV. La terza specie di delitto che rendeva taluno sospetto di eresia era l'invocazione dei demonj; e questo delitto poteva aver luogo nelle stesse circostanze che la bestemmia, e commettersi piuttosto per abitudine ed in atto di collera, che pensatamente. Nel 13.° secolo e negli immediatamente successivi, le false opinioni, nate ne' tempi in cui non conoscevasi la sana critica, avevano renduto comunissimo il delitto dell' invocazione de' demonj, dai quali speravasi qualche favore. Nicola Eymerick, scrittore di buona fede, ci racconta, che, come inquisitore, erasi procurati, ed aveva letti ed in appresso bruciati diversi libri che trattavano di tali materie, uno de' quali era intitolato: *Clavicola di Salomone*; ed un altro: *Tesoro della Negromanzia*; ne' quali trattavasi della potenza dei de-

---

di avere dissipate per questo rispetto molte superstiziose pratiche, che nel 14.° e 15.° secolo erano accreditate in ogni altro paese, e derise in Roma, ed in altre città d' Italia. Ed è cosa avverata che i lumi della filosofia e delle lettere risplendettero prima fra di noi che altrove.
(*Nota del Trad.*)

moni, che affermavasi estesissima, del culto che doveva loro rendersi, e delle preghiere necessarie per ottenere la loro protezione. Coloro che prestavano credenza alle dottrine di libri di cotal genere, avevano costume, quando volevano obbligarsi a qualche cosa per giuramento, di giurare sulle parole del libro della *Clavicola di Salomone*, come i Cristiani su quelle del Vangelo. Aggiugne lo stesso autore, che a' suoi tempi, in Catalogna, si fecero molte processure per delitti d'invocazione del demonio, e che parecchi accusati erano giunti all'empietà di rendere a Satanasso un culto di latria con tutti i segni, ceremonie e parole che accompagnano quello che i Cattolici addirizzano allo stesso Dio; onorandolo essi come fosse una divinità nemica di Dio, o fornita di una potenza eguale, o fors' anche superiore alla sua. Altri uomini credevano soltanto che i diavoli fossero eguali agli angeli buoni ed ai santi del cristianesimo, e perciò loro prestavano un culto di *dulia*. Distinguevano tra i demoni il capo Luci-

fero, che risguardavano come fosse di tutti il più potente. Eravi inoltre una terza specie d'uomini dediti allo stesso culto, i quali ricorrevano agli scongiuri evocatorii per far comparire gli oggetti che volevano vedere, come praticò Saulle col sussidio della Pitonessa, per evocare l'ombra di Samuele (1). Grazie al dilatamento dei lumi lo spirito umano più non deve temere il rinnovamento di così fatte follìe.

V. Conoscevasi una quarta specie di delitto che dava luogo a sospetto d'eresià; ed era il mantenersi un anno o più scomunicato, senza procacciarsi l'assoluzione, nè soddisfare alla penitenza ch'era stata ingiunta. I papi avevano fatto credere, che verun cattolico irriprensibile nella sua fede potesse vivere con tanta indifferenza sotto il peso dell'ecclesiastica censura, e dopo di avere attaccato a questa sorta di disprezzo il sospetto di eresia, ordinarono agl'inquisitori di trattare come eretico chiunque

(1) Eimerick quest. 43.

lascerebbe passare l'anno senza domandare l'assoluzione (1).

VI. Lo scisma era il quinto caso in cui uno veniva ad essere sospetto d'eresia: lo scisma può essere senza, o accompagnato da eresia. Spettano alla prima classe i scismatici che ammettono tutti gli articoli della fede, ma negano ubbidienza al vescovo di Roma come capo visibile della Chiesa cattolica e Vicario di Gesù Cristo in terra. La seconda è composto di coloro che errano come i primi rispetto al riconoscere il capo visibile della Chiesa; e che inoltre ricusano di credere alcuno degli articoli definiti; tali sono i Greci, che non ammettono la processione dello Spirito Santo anche dal figliuolo. L'Inquisizione deve rigorosamente agire contro i primi perchè sospetti di professare cattive opinioni intorno al capo della Chiesa, e formalmente nemici della purità del domma (2).

VII. L'Inquisizione deve altresì pro-

(1) Eymerick. Quest. 47.
(2) Ivi quest 48

cedere contro gli ospiti fautori ed aderenti degli eretici, siccome offendenti la Chiesa cattolica e fomentanti l'eresia, e sospetti di fomentare opinioni contrarie al domma, a meno che non alleghino motivi che distruggano il sospetto (1). La settima classe dei sospetti era composta di coloro che si opponevano all'Inquisizione, o impedivano agl'inquisitori d'esercitare il loro ministero. La conoscenza di quest' ultimo delitto fu dai papi demandata al tribunale dell'Inquisizione, perchè supposero non potere uno essere buon cattolico, se opponevasi alle indagini in ordine alla credenza religiosa dei sudditi di un sovrano, che non permetteva ad un solo eretico di soggiornare ne'suoi stati (2).

VIII. L'ottava classe comprendeva que' signori che non si prestavano al discacciamento degli eretici. La nona i governatori dei regni, provincie e città che non assumevano la difesa della

(1) Eymerick quest. 50 e 55.
(1) Ivi par. 3. quest. 33 e 35.

Chiesa contro gli eretici ad ogni inchiesta degl' inquisitori. Bastava una tale condotta per motivare il sospetto d' eresia (1).

IX. La decima classe degli abitanti sospetti comprendeva coloro che non acconsentivano a rivocare gli statuti ed i regolamenti in vigore nelle città, quando in qualunque modo impedissero il libero esercizio delle operazioni del Sant' Ufficio (2).

X. Lo stesso sospetto poteva aver luogo quando persone del foro favoreggiavano la causa degli eretici, aiutandoli coi loro consigli e con altri mezzi per sottrarli alla processura inquisitoriale (3).

XI. Nel dodicesimo caso de' sospetti si trovavano coloro che davano ecclesiastica sepoltura a notori eretici. (4).

XII. Erano altresì sospetti d' errore

(1) Eymerick. pag. 3, qu. 32.
(2) Ivi queet. 34. e 36.
(3) Ivi qu. 39.
(4) Ivi qu. 40.

nella fede coloro che nei processi per cagione di dottrina, ricusavano, dietro inchiesta degl' inquisitori, di giurare, la quale resistenza li faceva risguardare come colpevoli d' opposizione al regolamento del Sant' Ufficio (1).

XIII. Collocavansi nella quattordicesima classe de' sospetti i morti denunciati come eretici; i loro cadaveri si disseppellivano, erano sequestrate le lasciate sostanze ed infamata la loro cerimonia (2).

XIV. I medesimi sospetti cadevano sui libri contenenti dottrine eretiche o conducenti all' eresia, come pure sui loro autori. L' Eymerick riferisce vari giudizi di tale natura, tra i quali cita quelli di Raimondo Lullo celebre francescano di Maiorica, di Raimondo Tarraga domenicano, d' Arnaldo di Villanova medico catalano e quelli di Nicolò di Calabria e di Gonzale di Cuença eretici *Virgiliani*, come contenenti dottrine che lo stesso Gonzale diceva d' avere

(1) Eymerick. qu. 41 e 118.
(2) Ivi p. 3 qu. 63 col comment. del Pegna.

imparate dal Demonio che gli era più volte apparso (1).

XV. Trattavansi pure da eretici coloro che sebbene non compresi in queste classi, per le loro azioni, scritture o discorsi meritavano tale qualificazione.

XVI. Finalmente ritenevansi soggetti all'Inquisizione quegli Ebrei e que' Mori che in qualunque modo cercavano di fare proseliti tra i Cattolici, sebbene per non avere ricevuto il battesimo non fossero direttamente soggetti alle leggi della Chiesa.

XVII. L'Eymerick non annovera tra i particolari delitti che l'Inquisizione ha diritto di perseguitare quelli della magia e della fattucchieria, perchè, secondo il suo sistema, appartengono all'invocazione dei demonj ed alla divinazione, alla negromanzia, piromanzia ed altre arti di simil fatta, che suppongono un patto col demonio. Questo delitto si andò ogni giorno facendo meno comune, a misura che scemò la crudeltà del popolo, che

(1) Eymerick. p. 2, qu. 9. — 26, 27, e 28.

è l' unico appoggio di una professione, i di cui aderenti altra vista non hanno che quella di carpire il danaro alle persone ignoranti, e di godere colpevoli piaceri colle astuzie e coll' allettamento delle superstizioni.

XVIII. Sebbene una regola generale assoggetti alla giurisdizione degli inquisitori i colpevoli degl' indicati delitti; eranvi alcune circostanze che li rendevano indipendenti: esenti erano, per modo d'esempio, il papa, i suoi legati, i nunzi, gli ufficiali ed i servitori; di modo che, sebbene venissero denunciati come formali eretici, l' inquisitore non aveva che il diritto di ricevere la segreta informazione e di mandarla al papa. La stessa esenzione aveva pure luogo pei vescovi, ma non pei re (1.)

XIX. Siccome i vescovi erano di divino diritto inquisitori ordinari, pareva cosa giusta che non si privassero del diritto di far informare e di ricevere le denuncie che potevano essere dirette

(1) *Eymerick p.* 5. *ques.* 25, 26, 27, *e* 31.

contro agl' inquisitori apostolici, rispetto alle cose della fede; pure i papi rendettero i loro delegati indipendenti dall' ordinaria giurisdizione, ordinando che un inquisitore apostolico avrebbe solo il diritto di agire contro un altro (1).

XX. L' inquisitore ed i vescovi agivano di conserva; non pertanto ognuno di loro aveva il diritto di perseguitare anche solo gli accusati; gli ordini di cattura non potevano essere però rilasciati che di comune accordo e nel medesimo tempo; e lo stesso deve dirsi della tortura e della definitiva sentenza, per le quali era necessario l' assenso d' ambidue: in caso di diverso parere dovevasi riferire l' oggetto al papa; se ognuno di loro aveva separatamente giudicato, si comunicavano le rispettive risoluzioni, onde andare di concerto nelle ulteriori misure che dovevano adottare (2).

XXI. Gl' inquisitori potevano invocare l' assistenza della giustizia secolare per

(1) *Eymerick nel preall. luogo quest.* 50.
(2) *Ivi p.* 3, *quest.* 47, *fino alla quest.* 55.

l' esercizio della loro autorità, che ad essi non poteva essere rifiutata senza incorrere la scomunica, e senza cadere in sospetto d' eresia: del rimanente, per non trovarsi sprovveduti, gl' inquisitori avevano saputo circondarsi da un sufficiente numero di sbirri e di gente armata per difendere le loro persone e quelle degli scrivani e de' loro famigli (1).

XXII. Il vescovo era obbligato di somministrare la sua prigione per chiudervi coloro che si volevano assoggettare ad un giudizio; oltre la quale misura, gl' inquisitori avevano una particolare loro prigione per custodirvi gli accusati (2).

XXIII. Se un processo involgeva dubbi o difficoltà intorno all' applicazione dei canoni, delle decretali, delle bolle, dei brevi apostolici e delle leggi civili, l'inquisitore poteva convocare un' adunanza di giurisconsulti onde avere il loro parere. Quando adottavasi questa misura, comunicavansi ai legali le carte processuali,

(1) *Eymerick quest.* 56 *e* 57.
(2) *Ivi quest.* 58.

ora solamente in copia, omessi i nomi dell' accusato, del denunciante e de' testimoni, come pure le circostanze che avrebbero potuto farli conoscere; ora cogli originali documenti, dopo aver fatto loro promettere con giuramento di mantenere il segreto. Quest' usanza diede luogo in appresso alla creazione dei consultatori del Sant' Ufficio, il di cui ministero diventò inutile, perchè gl'inquisitori erano canonisti, e si credevano abbastanza istruiti per agire da sè.

XXIV. I primi inquisitori non avevano un soldo stabile, perciocchè il Santo Ufficio fondato per attaccamento alla fede e per zelo, ed esercitato da regolari che professavano la povertà, o da preti provveduti di benefici, non richiedeva che si pensasse al loro sostentamento. Ma quando vi si aggiunsero familiari, cancellieri, notai ec., e che gl'inquisitori si circondarono di un fasto secolare, fu forza assegnar loro grandiose somme, che da principo volle il papa che fossero a carico de' vescovi; siccome coloro che venivano in parte sollevati dalle cure

del proprio ministero. Ma essendosene questi caldamente lagnati; si ebbe ricorso ai principi; ed all' ultimo l' Inquisizione si appropriò il prodotto delle ammende e delle confische, senza che perciò gli inquisitori avessero uno stabile salario.

Articolo II.

Della maniera di procedere ne' tribunali dell' antica Inquisizione.

I. La prima Inquisizione essendo stata ricevuta in Spagna in forza di una bolla di Gregorio IX nel 1232, si cominciò a perseguitare gli eretici colle forme del diritto comune, applicandole al particolare delitto di eresia ne' concili di Verona, di Roma, di Tolosa, secondo il prescritto di un' altra bolla dello stesso papa e delle leggi civili dello stato. Nel 1233 si aggiunsero a questo codice nuovi articoli ne' concili di Melun e di Beziers; e su questo fondamento il concilio celebrato in Tarragona nel 1242, stabilì per gl' inquisitori spagnuoli parti-

colari regolamenti, che possono a ragione chiamarsi *Istruzione primitiva ed originale del Sant' Ufficio della Inquisizione di Spagna.*

II. I papi che mai non perdevano di vista questo nuovo stabilimento spedivano frequentemente lettere decretali alle varie Inquisizioni di tutto il mondo cattolico per appianare tutte le difficoltà che emergevano nelle processure; e sebbene queste lettere apostoliche fossero in opposizione col diritto comune, acquistarono tanta autorità, che anche ne' casi dubbiosi si giugneva perfino a dar loro una rigorosissima interpretazione. Sarebbesi riclamato inutilmente contro un sistema che pareva espressamente fatto per creare odio alla fede, perciocchè l' Inquisizione pretendeva, che in vece di essere fatale agli accusati, loro riusciva anzi favorevole, siccome quello che rendeva certo il trionfo della fede: strana maniera veramente d' interpretare la regola, di fare del bene e di spegnere i risentimenti!

III. Ed in numero di così fatte decre-

tali s'andò talmente moltiplicando, che Nicola Eymerik potè compilare verso la metà del XIV.° secolo un volume di decretali relative al Sant' Ufficio. La quale collezione venne impinguata nel XVI.° secolo dal suo glosatore Francesco Pegna: e se adesso vi si dovessero aggiugnere tutte le decretali omesse sotto la moderna Inquisizione, non si potrebbero tutte comprendere in un grandissimo volume.

IV. Siccome il principale scopo di questa storia è la moderna Inquisizione, non farò che rapidamente accennare le più importanti cose dell' antica, onde procedere con maggior chiarezza a descrivere lo stabilimento ed i metodi adottati dalla moderna.

V. Ogni inquisitore nominato dal papa o da un delegato pontificio, scriveva al re, il quale lo muniva di un' ordinanza reale ausiliaria che ingiungeva a tutti i tribunali delle città di somministrargli nel suo viaggio tutto il bisognevole, di far arrestare e tradurre ne' luoghi da lui indicati tutte le persone ch' egli dichiarerebbe sospette di eresia.

VI. Giunto poi alla città di sua residenza, invitava tutte le autorità civili e militari a recarsi presso di lui personalmente, ond'essere informati dell'oggetto della sua missione. Se le magistrature si rifiutavano a quest' atto, oppure non giuravano nelle sue mani di eseguire tutti i suoi ordini, l'inquisitore si credeva autorizzato a scomunicarle, ed a pronunciare l'interdetto su tutta la città. Ma se le magistrature promettevano ubbidienza, recavasi con loro in un determinato giorno festivo in una chiesa, dove ingiungeva al popolo l'obbligo di denunciare tutti gli eretici, o sospetti di eresia.

VII. Le denuncie venivano registrate in apposito indice; indi l'inquisitore assistito da due scrivani e da due sacerdoti procedeva all'esame de' testimoni indicati dal denunciante; e se il delitto o il sospetto d'eresia era provato nella processura preparatoria, si faceva arrestare l'accusato e tradurre nelle prigioni ecclesiastiche, o in quelle de' Domenicani, se avevano un convento in quella città.

Dopo l'arresto si assoggettava il prevenuto ad un interrogatorio, indi si procedeva contro di lui, confrontando le sue risposte colle testimonianze registrate nella processura preliminare.

VIII. La confessione dell' accusato teneva luogo di accusa e di risposta. Se dichiaravasi colpevole di una sola eresia, invano affermava di essere innocente rispetto alle altre. Più non gli si permetteva di difendersi, e soltanto veniva interpellato se era apparecchiato ad abbiurare l'eresia di cui si riconosceva colpevole. Se vi acconsentiva era riconciliato, imponendosegli la penitenza canonica con qualche altra pena: nel contrario caso veniva dichiarato eretico ostinato, e consegnato alla giustizia secolare colla copia della sentenza.

IX. Se l'accusato negava le fattegli imputazioni, e dichiarava di volersi difendere, gli si dava una copia mutilata del processo, senza i nomi de' testimoni, e senza le circostanze che potevano fargliele scoprire. Si permetteva all' accusato d'interporre appello al papa degli

atti del tribunale, ma era in facoltà dell'inquisitore di dar corso o no all'appello.

X. Ommetto come cose di non molta importanza le altre minute particolarità di queste processure, per le quali l'Inquisizione non aveva veruna regolare e stabile norma. L'accusato dichiarato *sospetto*, sebbene soltanto nel minimo grado se acconsentiva all'abbiurazione, veniva assolto dall'anatema *ad cautelam* e riconciliato coll'imposizione di alcune penitenze; se ostinavasi a non ritrattarsi veniva scomunicato, e s'entro un anno non chiedeva l'assoluzione, veniva risguardato quale eretico ostinato, e trattato come tale.

XI. Quand' anche il colpevole fosse eretico formale, s'era disposto a ritrattarsi, e non era colpevole di ricaduta *(relapsus)*, gli si levava l'anatema, condannandolo ad alcune pene e penitenze. Ma veniva rilasciato alla giustizia secolare colui ch'era già stato condannato come formale eretico, o come violentemente sospetto degli stessi errori. Nello

stesso modo era trattato quello che essendo violentemente sospetto di essere ricaduto nell' eresia si ostinava a negare il fatto.

XII. Le abbiurazioni si facevano nello stesso luogo in cui risiedeva l'inquisitore, talora nel palazzo vescovile, o nel convento de' Domenicani, ma d' ordinario nelle chiese destinate agli *auto-da-fè.* Nella domenica, che precedeva questa specie di solennità, annunciavasi in tutte le chiese della città il giorno in cui doveva celebrarsi, e si raccomandava ai fedeli d' intervenire al sermone che doveva fare l' inquisitore intorno alla fede cattolica. L' accusato *leggermente ospetto* veniva esposto in faccia al popolo sopra un palco, e si faceva stare in piedi colla testa scoperta. Cantavasi la messa, che veniva interrotta dalla predica dell' inquisitore contro l' eresia, nella quale dicevasi essere leggermente sospetto colui che vedevasi sul palco, e se ne adducevano sommariamente le prove. In appresso si presentavano al colpevole la croce e gli evangeli, gli si faceva leggere la propria

abbiurazione che doveva firmare di suo pugno, indi veniva assolto, assoggettandolo alle pene ed alle penitenze che si credevano salutari.

XIII. Se il sospetto d'eresia era *violento* l'auto-da-fè celebravasi in giorno di festa e non era permesso di predicare in verun'altra Chiesa perchè il popolo potesse intervenire alla cerimonia che press' a poco era simile alla precedente.

XIV. Se il colpevole era *violentemente* sospetto nel più altro grado, trattavasi come fosse eretico, gli si faceva portare in Chiesa l'abito di penitente fatto di una stoffa grossolana, di colore oscuro, con uno scapolare senza cappuccio, con due croci cucite sull'abito. Erano queste di panno giallo alte tre palmi e larghe due. Le stesse cerimonie si praticavano nell' ammettere alla riconciliazione un eretico formale.

XV. Se l'accusato domandava di essere riconciliato, ma apparteneva alla classe de' *ricaduti*, doveva essere consegnato (*relaxé*) alla giustizia secolare, e si sapeva essere destinato a subire la pena

capitale. Allora gli si assegnavano alcuni ecclesiastici, che gl' insinuavano di chiedere all' inquisitore la grazia di essere ammesso ai sagramenti della confessione e della comunione, e lo prevenivano della sua situazione. Dopo due o tre giorni celebravasi l' auto-da-fè, annunziato a tutto il paese sulla pubblica piazza. Leggevasi la sentenza in forza della quale veniva consegnato al braccio secolare, e che chiudevasi sempre colla preghiera ai giudici di trattarlo con umanità.

XVI. Lo stesso praticavasi press'a poco cogli eretici *impenitenti o ricaduti.* Quando uno di questi sciagurati era ricaduto, chiedeva invano di tornare alla fede per sottrarsi alla pena di morte: la sola grazia che gli si faceva era quella di risparmiargli la pena del fuoco. Dopo confessato e comunicato veniva strozzato per mano del carnefice, e gittato il cadavere sul rogo.

XVII. Condannavansi in *contumacia* i prevenuti che fuggivano dalle carceri, o prima di essere arrestati. Celebravasi il loro *auto-da-fè* con una statua che

gettavasi sul fuoco invece del *contumace*. I lettori che bramassero di conoscere tutte le particolarità di questi giudizi possono leggere la *Guida* composta dall' inquisitore F. Nicola Eymerick.

Articolo III.

Della natura delle pene e delle penitenze imposte dall' antica Inquisizione.

I. Sarebbe opera perduta l' indicare ad una ad una le penitenze e condanne inflitte dall' antica Inquisizione; essendo press' a poco le medesime che avremo più volte occasione di vedere inflitte dalla nuova, quali sono quelle del fuoco fino alle temporarie più leggeri, soggiugnerò soltanto alcune notizie intorno alla pena di portare la veste di penitente, conosciuta in Spagna sotto il vocabolo del *San Benito*, che è una corruzione di *saco. Bendito.* Prima del tredicesimo secolo si costumava di benedire il *saco* che dovevano portare i condannati a pubblica penitenza, e quest' usanza gli fece dare

l' epiteto di *Benlito*, benedetto. Era una tunica chiusa come quella de' preti, e venne adottata dall'Inquisizione nel suo primo nascere, avanti che i concilii di Beziers, di Tolosa e di Tarragona lo avessero ordinato; sapendosi che S. Domenico di Guzman lo fece prendere agli eretici riconciliati, siccome ne fa prova un atto che io riferirò per far conoscere gli usi di quel tempo.

A tutti i fedeli cristiani che avranno notizia delle presenti lettere, F. Domenico cononico d'Osma, il minimo tra i predicatori, salute in Gesù Cristo.

In virtù dell'autorità del signor abate di Citeaux, legato della Santa Sede apostolica (che noi siamo incaricati di rappresentare) *abbiamo riconciliato il latore di queste lettere*, *Ponzio Roger*, *che per la grazia di Dio rinunciò alla setta degli eretici e gli abbiamo ordinato, previa promessa a noi fatta con giuramento di eseguire i nostri ordini, di lasciarsi condurre in tre domeniche consecutive, spogliato de' suoi abiti; da un prete che lo anderà percuotendo colle*

verghe dalla porta della città fino a quella della Chiesa. Gli abbiamo inoltre ingiunto la penitenza di non mangiare carni, uova, formaggio, nè verun altro alimento derivante dal regno animale, e ciò per tutto il tempo del viver suo, ad eccezione de' giorni della Pasqua, di Pentecoste e del Santo Natale; ne' quali giorni gl' ingiungiamo di mangiarne in segno di avversione per l' antica sua eresia; di fare tre quaresime all' anno, astenendosi in queste dal pesce; di digiunare tre giorni per settimana, astenendosi dal pesce, dall' olio e dal vino tre giorni per settimana durante la sua vita; quando non ne venga impedito da infermità, o dai lavori della stagione, di vestire un abito religioso tanto per la forma che pel colore, con due piccole croci cucite ai due lati del petto; di ascoltare ogni giorno la messa, e quando ne abbia il comodo di assistere ai vesperi le domeniche e le altre feste; di recitare esattamente gli uffici del giorno e della notte; ed il Pater *sette volte di giorno, dieci la sera e venti la notte; di vivere castamente,*

e di far vedere la presente lettera una volta al mese al parroco della terra di Cereri, sua parrocchia; al quale noi ingiungiamo di tener d' occhio la condotta di Roger, che dovrà fedelmente adempire tutto ciò che gli viene ordinato fino a tanto che il signore legato ci faccia conoscere le sue intenzioni: e se il detto Ponzio vi manca, ordiniamo che sia risguardato come spergiuro eretico e scomunicato, e segregato dalla società dei fedeli ec. (1).

II. Questo prezioso documento del secondo anno dell' Inquisizione ci fa conoscere le penitenze che s'imponevano. Abbiamo di già fatto osservare che nei primi anni dell' Inquisizione non era fissato nè il colore nè la forma dell'abito penitente, ma in appresso si ordinò che si porterebbe sopra l' abito comune un scapulare da religioso che avrebbe un' apertura nel mezzo per farvi passare il capo, ma che sarebbe senza cappuccio. Il colore di quest'abito era cosa indifferente

(1) *Paramo L. I. Tit. 2. cap. 2.*

al tempo di S. Domenico, bastando che fosse di qualche istituto religioso, cioè oscuro e modesto, finchè fu prescritto che fosse livido o violetto (1).

III. Rispetto alle due croci che dovevano essere attaccate all'abito de' penitenti andarono soggette a vari cambiamenti. Siccome l' Inquisizione cominciò al tempo degli Albigesi, e che questi eretici erano nella Gallia Narbonese assai numerosi, quasi tutti i cattolici prendevano la croce per andare a combatterli, o almeno per rendersi utili alla religione nella fraterna che aveva presso il nome di *Milizia di Cristo* ossia di *Famiglia* dell'Inquisizione. Eranvi cattolici così crudeli, che uccidevano tutti gli uomini conosciuti per eretici quando li rincontravano ancorchè disarmati. Ciò bastò per fare che anche gli eretici portassero una croce attaccata al petto, onde farsi credere cattolici, sperando con tal mezzo di sottrarsi alla morte.

(1) *Eymerick p. 3. Rub. de Sexto modo terminandi processum fidei.*

IV. Il concilio di Tarragona celebrato nel 1242 preferì le disposizioni decretate dal concilio di Tolosa a quelle del concilio di Beziers. D' altro non trattavasi che delle due croci che si dovevano portare sul petto; ma gl' inquisitori spagnuoli di Catalogna non tardarono ad adottare la misura prescritta dal concilio di Beziers ed a praticarla, secondo ciò che scrive l' Eymerick, per tutto il 14.° secolo (1), e fu pure nello stesso tempo che s' introdusse la costumanza di mettere delle croci di Sant' Andrea invece delle antiche; le quali si conservarono tra quelle della moderna Inquisizione.

V. Che più rigorose fossero le penitenze imposte dalla prima Inquisizione che non quelle della moderna viene chiaramente provato da una risoluzione presa nel 1242 dai vescovi spagnuoli adunati nel concilio di Tarragona sopra menzionato; nel quale vien detto fra le

(1) *Eymer.* p. 3, *de sexto modo terminandi processum fidei.*

altre cose: *Se gli eretici domandano di convertirsi saranno chiusi in una carcere, e vi rimarranno fino alla morte, dopo avere abbiurata l' eresia e ricevuta l' assoluzione.*

VI. Questa disposizione del Concilio di Tarragona prova incontrastabilmente il rigore delle penitenze umilianti che s' imponevano agli eretici riconciliati, ed ai sospetti che facevano l' abbiurazione. Ad ogni modo giova rimarcare che non duravano sempre per tutto il tempo ch' erano stabilite dalla sentenza, perchè l' uso permetteva di accordare indulgenze parziali e plenarie, e che fino dai primi tempi lo stato delle persone ed altre ragioni consigliavano spesso a sopprimerle in tutto o in parte. Esiste una dispensa di portare l' abito di penitente accordata da S. Domenico. Quest' atto che si conservò fino al presente mi parve degno di essere conosciuto: eccone il testo.

VII. *A tutti i fedeli cristiani che leggeranno le presenti lettere, Fr. Domenico, canonico d' Osma, umile ministro della predicazione, salute e sincero amore*

in Gesù Cristo. Vi facciano sapere colle presenti che abbiamo accordato a Raimondo Guillelmez d' Altaripa la licenza di portare in propria casa i medesimi abiti degli altri Cristiani ; come pure a Guglielmo Ugugna , che secondo le fatteci riferte porta tuttavia le vesti di penitente , come eretico riconciliato ; e questa misura durerà finchè dal signor cardinale venga diversamente ordinato , o a noi , o al detto Raimondo : inoltre dichiariamo che tale cambiamento non deve cagionare al detto Guglielmo nè disonore nè verun' altra specie di danno di alcuna sorte (1).

VIII. Il cardinale di cui parla S. Domenico è Pietro di Benevent olegato d'Innocenzo III ch' era giunto a Tolosa l' anno 1214.

IX. Non mi è riuscito di scoprire quale fosse in allora lo stemma dell'Inquisizione, ma inclino a credere che fosse quello dell'Istituto di S. Domeni-

(1) *Paramo, de Orig. off. S. Inquisit. lib. 2, tit. 1 cap. 2.*

co, poichè servì anche alla congregazione de' *Familiari o Milizia di Cristo*, tuttavia esistente sotto il nome di Congregazione di S. Pietro martire.

Mi lusingo di aver dato una sufficiente idea della prima Inquisizione e della sua maniera di procedere. Entro a parlare della seconda ch' era stata soppressa nell' ultima rivoluzione di Spagna.

CAPITOLO V.

Stabilimento della moderna Inquisizione in Spagna.

Articolo I.

Condizione de' Giudei in principio del regno di Ferdinando V e d' Isabella.

I. Morto Enrico quarto re di Castiglia, ed unitasi Isabella in matrimonio con Ferdinando re d' Arragona, questo regno venne riunito al primo, ed assoggettato al più severo tribunale dell' Inquisizione castigliana. Questa è appunto quell' Inquisizione che signoreggiò nella Spagna dal 1481 fino all' età nostra; quella che abbiamo veduto distrutta con universale piacere; quella che venne di fresco ristabilita con estremo dolore di tutti gli Spagnuoli istruiti, e quella per ultimo di cui io presi a scrivere la storia, appoggiandola ai documenti che mi

somministrarono i suoi archivi, che il gbverno aveva posti a mia disposizione.

II. È noto che la guerra degli Albigesi servì di pretesto ai papi per fondare la prima Inquisizione; la nuova si appoggiò alla supposta necessità di punire l' apostasia de' Giudei spagnuoli da poco convertiti.

III. Il commercio aveva fatto passare nel XIV secolo in mano degli Ebrei quasi tutte le ricchezze della penisola; e questo avevano loro data una grandissima influenza in Castiglia sotto i regni di Alfonzo XI, di Pietro I e di Enrico II, come l'avevano avuta nell' Arragona ai tempi di Pietro IV e di Giovanni. I.

IV. I Cristiani meno industriosi di essi furono ben tosto quasi tutti loro debitori, e perciò ancora nemici de' loro creditori. La quale disposizione tenuta viva e fomentata da persone mal intenzionate, fu spesso cagione di risse e di movimenti popolari in quasi tutte le città dei due regni ed ancora nella Navarra.

V. Nel 1391 caddero vittime del furore popolare quasi cinquemila Giudei, alcuni de' quali si erano sottratti alla morte facendosi Cristiani. In appresso il loro esempio fu seguito da molti altri ed in breve la Chiesa si trovò affollata di Giudei d'ogni età e condizione che chiedevano il battesimo; contandosi quasi un milione di persone che rinunciarono alla legge mosaica per abbracciare la fede di G. C.

VI. Queste conversioni crebbero poi a dismisura ne' primi dieci anni del XV.° secolo per lo zelo di S. Vincenzo Ferrerio e di altri missionari, che all'epoca de' sediziosi movimenti sovraccennati cominciarono a predicare contro il Giudaismo. E queste pratiche vennero favoreggiate dalle adunanze tenutesi nel 1413 fra alcuni rabbini ed il Giudeo convertito Girolamo di *Santa-fè* medico dell' Antipapa Pietro de Luna, in allora dimorante a Tortosa.

VII. Ma i Giudei convertiti venivano dai Cristiani indicati col nome di *nuovi Cristiani*, o anche di *convertiti* o *con-*

fessati, perchè facendosi Cristiani avevano confessato essere abolita la legge di Mosè. E perchè i Giudei adoperavano il vocabolo ebraico *Marranos* come segno di maledizione, i vecchi Cristiani chiamarono per disprezzo i nuovi la generazione de' *Marrani* ossia *razza maledetta*.

VIII. Non per questo si lasciò di chiamarli anche Giudei, confondendoli con coloro che non si erano convertiti; tanto più che molti Giudei battezzati tornavano in seno al Giudaismo, perciocchè essendosi molti convertiti soltanto per timore della morte o per essere ammessi agli impieghi, conservando le apparenze di Cristiano, non lasciavano di professare celatamente l'antica loro credenza.

IX. Ma non andò molto che la loro simulazione fu scoperta, e ciò offrì un apparente motivo religioso a Ferdinando V di erigere un Tribunale, che gli dava il modo di confiscare ricche sostanze, e che Sisto IV non poteva non approvare, siccome quello che veniva a diffondere nella Spagna le pretese pontificie.

Articolo II.

Progetto di stabilire l' Inquisizione.

I. F. Filippo de Barberis, inquisitore del regno di Sicilia, recossi a Siviglia nel 1477 per ottenere da Ferdinando e da Isabella la conferma di certi privilegi accordati all'Inquisizione di Sicilia dall'imperatore Federico II nel 1233; in forza de' quali la terza parte de'beni degli eretici condannati erano devoluti all' Inquisizione. I due re accordarono al de Barberis la sua domanda, e si mostrarono propensi alle di lui insinuazioni di stabilire anche in Spagna il Sant'Ufficio, cui fecero eco Alfonso d'Hojeda priore de' Domenicani di Siviglia, ed il nunziò del papa Niccolò Franco, vescovo di Treviso.

II. Si fece allora spargere voce che i nuovi Cristiani insieme agli Ebrei non battezzati insultavano le imagini di G. C., e crocifiggevano ancora alcuni fanciulli cristiani per rappresentare gli oltraggi e la morte fatti soffrire al divin Redentore. Alfonso de Hojeda raccontò a questo

proposito a Ferdinando e ad Isabella, che un cavaliere della famiglia di Guzmano, trovandosi nascosto in casa di un Ebreo, della di cui figliuola era perdutamente innamorato, aveva veduto commettersi questo delitto nel giovedì santo.

III. Ferdinando allettato dalla speranza d'impinguare il suo tesoro colla confisca de' beni de' Giudei, e sicuro dell' assistenza del papa, intraprese a vincere la ripugnanza che aveva la regina Isabella contro tanta crudeltà, e le fu fatto credere, che nelle attuali circostanze la sua coscienza non poteva a ciò rifiutarsi. Non seppe resistere alle sollecitazioni del suo consiglio, guadagnato da Ferdinando, ed ordinò al suo ambasciatore in Roma di chiedere al papa una bolla per lo stabilimento del tribunale dell' Inquisizione nel regno di Castiglia.

IV. La bolla fu spedita il 1.° novembre del 1478, colla quale si autorizzavano Ferdinando ed Isabella a nominare i soggetti incaricati di scoprire e punire gli eretici ne' loro domini. Ma le rigorose misure del nuovo tribunale,

non piacendo ad Isabella, perchè troppo violenti, il di lui consiglio fece sospendere l'esecuzione della bolla, e si cercò di far cessare il male con più miti rimedj.

V. Si pubblicarono adunque catechismi ed altre scritture istruttive, e la regina incaricò D. Diego Alfonso de' Solis vescovo di Siviglia, Diego Merlo prefetto di Siviglia, e F. Alfonso d'Urieda, di riferire intorno agli effetti che produrrebbero questi mezzi di dolcezza. Ma i frati domenicani, il nunzio del papa e lo stesso re desideravano che Isabella riconoscesse insufficienti le pratiche da lei preferite.

VI. Ad ogni modo per allora non si passò alle vie del rigore, come lo dimostra la processura di Pietro d'Osma, dottore di Salamanca che aveva pubblicate alcune proposizioni contrarie al domma. Felice la Spagna se un tal metodo di processura si fosse continuato!

VII. Ma perchè il re ed il papa volevano pure che si erigesse il nuovo

tribunale, non si tardò ad ottenere l'assenso della regina, la quale trovandosi col re a Medina de Campo, il giorno 17 settembre del 1480, si nominarono i primi inquisitori Fr. Michele Morillo, e Fra Giovanni di S. Martino, l'uno e l'altro domenicani; loro dando per assessore il dottore Giovanni Ruez di Medina, consigliere d'Isabella, e per procuratore fiscale Giovanni Lopez del Barco cappellano della medesima.

VIII. Il 9 di ottobre fu spedito ordine a tutti i governatori delle provincie di somministrare quanto abbisognava pel viaggio degl'inquisitori e del loro corteggio che recavasi a Siviglia, distinzione che in allora non accordavasi che rarissime volte. I privilegi del nuovo tribunale erano precisamente quelli che Federico II aveva accordato come re di Sicilia.

IX. Ma i Sivigliani erano così contrari al nuovo tribunale, che gl'inquisitori non riuscirono a procurarsi nè le persone nè gli altri oggetti occorrenti al disbrigo delle loro incombenze; onde si rendettero necessari nuovi ordini dei

sovrani, che pure non furono strettamente eseguiti: ed intanto quasi tutti i nuovi Cristiani si rifuggirono nelle terre appartenenti al duca di Medina Sidonia, al marchese di Cadice, al conte d'Arcas, e ad alcuni altri privati signori. Gl' inquisitori risguardarono questo volontario esilio come una quasi certa prova di eresia, e provocarono dal re una nuova disposizione contro gli emigrati.

Articolo III.

Stabilimento dell' Inquisizione.

I. Gl' inquisitori eressero il loro tribunale nel convento di S. Paolo dei Domenicani di Siviglia, ed il giorno 2 gennaio del 1481 pubblicarono, in forma di editto, il primo atto di giurisdizione, col quale ordinavano ai signori, presso ai quali si erano rifuggiti i nuovi cristiani, di farli imprigionare entro quindici giorni, di farli scortare a Siviglia, e di apprendere i loro beni, e ciò sotto comminatoria della scomunica, e di essere

risguardati e trattati come fautori degli eretici.

II. In breve tanti furono gl' imprigionati, che, non bastando agl'inquisitori il convento, stabilirono il tribunale nella rocca di Triana, posta in un sobborgo di Siviglia, sull' ingresso della quale fecero poco dopo porre la seguente iscrizione: *Sanctum Inquisitionis officium contra hæreticorum pravitatem in Hispaniæ regnis initiatum est Hispali anno MCCCCLXXXI sedente in trono apostolico Sixto IV, a quo fuit concessum, et regnantibus in Hispania Ferdinando V et Isabella, a quibus fuit imprecatum. Generalis inquisitor primus fuit F. Thomas de Torquemada, prior conventus Sanctæ Crucis Segoviensis, ordinis prædicatorum. Faxit Deus ut in fidei tutelam et augmentum in finem usque sæculi permaneat, etc. Exurge, Domine judica causam tuam. Capite nobis vulpes.* (1).

III. Gli errori ed i pregiudizi accecarono in modo gli Spagnuoli, che varie

(1) *Ortiz de Zugniga. Annali di Siviglia, lib.* 12.

città si fecero un merito di disputarsi l' onore d' avere le prime accolto nel loro seno il tribunale dell' Inquisizione; e molti scrittori, ignorando il malcontento ed i sediziosi movimenti del popolo, presero parte in questa disputa (1).

IV. L' editto di grazia pubblicato in appresso persuase molti apostati a porsi incautamente nelle mani degl' inquisitori, i quali non li assolsero che dopo avere manifestato, sotto una severa legge di conservare il segreto, tutti coloro che sapevano caduti in apostasia, e con questo mezzo fecero cadere nella loro rete un prodigioso numero di persone.

V. Quando fu consumato il termine di grazia pubblicarono un altro editto col quale sotto comminatoria di grave peccato e di scomunica maggiore si invitavano tutti i Cristiani a denunciare entro tre giorni le persone infette d' eresia giudaica. Era troppo facile il vedere quanto questa disposizione fosse contraria

(1) *Colmenares Istoria di Segovia cap.* 34. — *Pinel de Monroy, vita del march. de Moya, lib.* 12, *e* 16.

alla legge di Gesù Cristo, che ordina di avvisare tre volte il peccatore e due volte l' eretico prima di punirlo. E tali furono le tristi conseguenze di così fatta risoluzione, che un eretico non sapeva di essere tratto in giudizio, che quando era arrestato e chiuso nelle carceri dell' Inquisizione.

VI. la stessa sorte toccava al Giudeo convertito, che, sebbene non ricaduto nel Giudaismo, aveva conservate certe abitudini della sua infanzia che pure non erano contrarie al Cristianesimo, ma che la malevolenza faceva risguardare quali evidenti indizi d' apostasia; come, per modo d' esempio, se mangiava carni di animali uccisi dai Giudei, se recitava un salmo senza aggiugnervi il *Gloria Patri* ec. Che poteva aspettarsi di utile da uno stabilimento che cominciava in tal maniera? Era troppo facile il prevederne le conseguenze, che saranno esposte colle importanti verità, la di cui conoscenza è tanto agli uomini necessaria.

Articolo IV.

Primi castighi e loro conseguenze.

I. Con mezzi così propri a moltiplicare le vittime, non poteva mancare l'effetto che se n'era sperato, e ben tosto il tribunale diede cominciamento ai suoi crudeli giudizi, facendo il 6 gennaio del 1481 bruciare sei condannati, diciassette il 26 marzo susseguenti, ed altri in maggior numero nel venturo mese: di modo che il quattro di novembre dello stesso anno avevano di già, nella sola città di Siviglia, subita la pena del fuoco 298 nuovi cristiani, mentre altri 79 gemevano negli orrori di durissimo carcere. Ma sebbene questa illustre città fosse la prima a provare i colpi del nuovo tribunale di sangue, non vennero più risparmiate le altre città della Castiglia; perciocchè, secondo Mariana, in Cadice ed in altri luoghi del regno d'Isabella furono nel 1481 divorati dalle fiamme duemila di que' sciagurati, un numero assai maggiore fu giustiziato in effigie,

e diciassette mila subirono diverse pene canoniche (1). Tra coloro che perirono di fuoco contavansi veri ragguardevoli personaggi, e non pochi ricchi, le di cui sostanze diventarono preda del fisco.

II. I frequenti *auto-da-fè* obbligarono il prefetto di Siviglia a far erigere fuori della città in una campagna detta *Tablada* un patibolo permanente di sasso, il quale si conservò fino alla presente età sotto il nome di *Quemadero*, e sul quale eransi innalzate quattro grandi statue in plastica, rappresentanti quattro profeti, entro le quali si chiudevano vivi i Cristiani ricaduti, ed ostinati, onde morissero lentamente in mezzo a quelle orrende combustioni. Qual uomo, per crudele che sia, oserebbe sostenere che una tal pena inflitta per un semplice errore dell'intelletto, fosse conforme allo spirito del Vangelo?

III. I nuovi Cristiani atterriti da così spaventosi supplici emigravano in gran numero in Francia, in Portogallo, e

(1) *Mariana stor. di Spagna lib.* 24, *cap.* 17.

perfino nell' Affrica. Ed intanto molti di coloro ch' erano stati condannati come contumaci si travavano in Roma ad avevano chiesto giustizia al papa, il quale, sotto il 19 di febbraio, scriveva a Ferdinando e ad Isabella per lagnarsi che i due inquisitori Michele Morillo e Giovanni di S. Martino, senza attenersi alle regole di diritto, giudicavano eretici coloro che non lo erano. Soggiugneva che li avrebbe privati della loro carica, se non avesse avuto riguardo al decreto reale che li aveva istituiti; che per altro annullava l' autorità accordata di crearne degli altri, a motivo che se ne troverebbero di capaci tra coloro ch'erano stati nominati dal generale e dal provinciale de'Domenicani, che soli avevano privilegio di fare tali nomine, dovendosi riguardare come emesso per errore di spedizione quello accordato al re ed alla regina (1).

---

(1) *Questo breve deve ritenersi spedito il 29 gennajo del 1482, e non del 1481 come alcuni scrittori hanno erroneamente creduto.*

IV. A questo ingiurioso oltraggio fatto a Ferdinando e ad Isabella, un altro il papa ne aggiunse l' undici febbraio seguente, col quale, dietro istanza fattagliene dal generale dei Domenicani Alfonso di S. Cebriant, chiamava alle funzioni d' inquisitore lo stesso Alfonso ed altri religiosi del suo ordine, tra i quali Fr. Tommaso Torquemada, che fu in appresso il primo *grande Inquisitore generale*.

V. Una così violenta procedura e tanto contraria alle leggi eccitò così fatte doglianze, che il re credette di doverne informare il papa; il quale rispose che il breve era stato spedito dietro il parere di molti cardinali, che per timore della peste ora si tenevano lontani da Roma; che al loro ritorno farebbe di nuovo esaminare l' affare; e che intanto permetteva la sospensione del breve del 17 aprile, purchè gl' inquisitori si conformassero nell' esercizio delle loro incombenze al diritto comune ed alle bolle apostoliche di concerto coll' ordinario diocesano.

VI. Intanto la regina Isabella aveva supplicato il papa di dare una forma stabile al nuovo tribunale; instando che non si accordasse l'appellazione a Roma delle sentenze emanate in Spagna, e lagnandosi che molti andassero spargendo voci che in ciò ch'ella aveva fatto pel tribunale dell'Inquisizione, altro non aveva avuto in vista che l'acquisto delle sostanze de' condannati.

VII. Quando ricevette la lettera d'Isabella, il papa aveva avuto avviso che le bolle da lui mandate in Sicilia per le cose dell'Inquisizione avevano incontrato resistenza per parte del vicerè e dei principali magistrati del regno, onde seppe accortamente approfittare della domanda della regina. Il 23 febbraio del 1483 riscontrava Isabella, encomiando il di lei zelo per l'Inquisizione, e calmando gli scrupoli della sua coscienza rispetto alle confische. Dopo averla assicurata che non tarderebbe ad assecondare i suoi desideri tostochè fossero dissipate le insuperabili difficoltà che al presente vi si opponevano, caldamente l'esortava a sostenere l'In-

quisizione ne' suoi stati ed in particolare a prendere le convenienti misure per farla ricevere ed eseguire in Sicilia.

VIII. Secondo la promessa fatta ad Isabella il papa assoggettava la di lei inchiesta all' esame de' più ragguardevoli Spagnuoli che in allora si trovavano in Roma; tra i quali contavansi il cardinale Roderigo Borgia, che fu poi papa Alessandro VI, ed il card. di S. prassede D. Gio. de Mella, fratello di quell' Alfonso de Mèlla che fu bruciato in effige per essersi posto in sicuro fra i Mori a Granata.

IX. Questa straordinaria assemblea approvò la creazione di un giudice apostolico d' Appello per la Spagna, che darebbe sentenza su tutti i giudizi dell' Inquisizione di cui si fosse a lui appellato. In seguito il papa ne dava notizia a Ferdinando e ad Isabella, loro partecipando d' avere nominato solo giudice di Appello l' arcivescovo di Siviglia, D. Inigo Manrique, e che, aveva date tali disposizioni da fargli credere che gl' Inquisitori non darebbero ulteriori motivi

di lagnanze. In appresso esortava i due principi a proseguire con zelo la cominciata intrapresa, assicurandoli, che la vittoria riportata sopra i Mori era il premio del loro amore per la purità della fede. Per ultimo diceva che la cattiva condotta di Cristobal Galvez inquisitore di Valenza era a tutti nota, e che per la *sua impudenza ed empietà* avrebbe dovuto assoggettarlo ad un esemplare gastigo; ma che pure erasi limitato a privarlo dell' impiego; e che perciò incaricava Ferdinando ed Isabella di nominare il suo successore, cui fin d' allora accordava la giurisdizione e le necessarie facoltà.

X. La nomina di D. Inigo Manrique arcivescovo di Siviglia alla carica di giudice d' appello sembrava vantaggiosa, perchè dispensava gli Spagnuoli dal recarsi a Roma, e dalla esportazione del danaro dal regno; e perciò la corte di Roma pensò bentosto di farne cessare gli effetti. Per tale cagione continuò a ricevere le appellazioni degli Spagnuoli come se la bolla che istituiva Manrique fosse già dichiarata di niun valore.

XI. Nè la cosa si rimase in questi termini, che sotto il 2 di agosto il papa pubblicò un *motu proprio ad perpetuam rei memoriam*, in cui si diceva che Sua Santità aveva accolti molti Sivigliani perchè le avevano fatto sentire, che presentandosi al giudice d' appello erano sicuri d' essere più duramente trattati che non portava la legge: che perciò molti erano di gia stati assolti dalla penitenzieria apostòlica, e che gli altri lo sarebbero in breve. Era noto a S. S. che le grazie recentemente accordate dalla Santa Sede venivano disprezzate come non valutabili a Siviglia, dove si continuavano le processure di alcuni Spagnuoli assolti a Roma, mentre erano di già bruciate l' effigie di alcuni altri, i quali lo sarebbero stati in persona se fossero tornati in Spagna; che per queste considerazioni aveva ordinato agli uditori del palazzo apostòlico di giudicare dietro le loro appellazioni non ostante il diritto accordato all' arcivescovo di Siviglia, e di far valere le assoluzioni accordate dalla Penitenzieria e le commissioni dalla me-

desima spedite, dovendosi risguardare le processure intraprese contro queste persone come terminate. Per ultimo il papa faceva osservare a Ferdinando e ad Isabella, che la compassione pei colpevoli era a Dio più cara, che non il rigore che usavasi in Spagna; in conseguenza li esortava a favoreggiare que' loro sudditi, che facessero volontarie confessioni, permettendo loro di restare in Siviglia o nella loro patria qualunque, e di godervi i loro beni come se mai non fossero caduti nel delitto d' eresia.

XII. Le circostanze in cui trovavasi la corte di Roma, permettendole di ritrarre molto danaro dai nuovi Cristiani della Spagna, dovevano persuadere il papa a non mantenere più a lungo in vigore i suoi medesimi decreti, e perciò spedì una bolla affatto contraria non molto dopo. Ma in pari tempo non potendo non sentire la sinistra impressione che la bolla produrrebbe, e le lagnanze di Ferdinando, scrisse a questo ch' essendo stata spedita con soverchia fretta, aveva creduto opportuno di rivocarla.

XIII. Intanto Giovanni di Siviglia che aveva per sè e per altri ottenuta una tal bolla tornò in Spagna nel gennaio del 1484, fu forzato a presentarsi co'suoi compagni al giudice d'appello D. Inigo Manrique, ed incontrò la funesta sorte che egli e tutti gli altri avrebbero dovuto prevedere. Il re Ferdinando godeva nel vedere consolidarsi il sistema delle confische: ed il papa che solo avrebbe potuto provvedere a tanto male confermando l'ultima bolla, temeva di spiacere in così dilicato affare a quell'avaro monarca; onde non pensò che a dare nello stesso tempo all'Inquisizione di Spagna una forma stabile, come vedremo ben tosto.

CAPITOLO VI.

Creazione di un grande Inquisitore generale; di un consiglio reale d' Inquisizione; dei Tribunali subalterni e delle Leggi organiche. Stabilimento del Santo Ufficio nel regno di Arragona.

Articolo I.

Inquisitore generale. Consiglio della Inquisizione. Leggi organiche.

I. Tra le misure, cui diede luogo il nuovo esame della bolla del 2 di agosto 1483, deve annoverarsi il decreto che fece prendere all' Inquisizione la forma di tribunale permanente, con un capo, dal quale dipendevano tutti gl' inquisitori in generale; e cadauno di loro in particolare. Di quest' epoca soltanto fu accordata la carica d' Inquisitore generale del regno di Castiglia al P. Tommaso di Torquemada, non per altro motivo fin' allora conosciuto che per essere stato

nominato con molti altri nella bolla di febbrajo del 1482.

II. Un altro breve del 17 ottobre del 1483 lo dichiara inquisitore generale del regno d'Arragona, e le sterminate facoltà annesse al suo ufficio vennero riconfermate l'undici febbrajo del 1486 da Innocenzo VIII, indi dai due successori di questo pontefice. Era quasi impossibile il trovare un uomo più di questo capace di eseguire le intenzioni di Ferdinando, mercè la moltiplicazione delle confische; quelle della corte di Roma col diffondere le massime dominatrici e fiscali; e finalmente quelle della medesima Inquisizione rispetto al suo progetto di stabilire coi supplicii il sistema del terrore di cui abbisognava.

III. Torquemada nominò subito quattro tribunali subalterni per Siviglia, Cordova, Jean e *Villa real*, oggi detta *Ciudad-Real*; il quale ultimo venne poi trasferito a Toledo: ed in allora Torquemada permise ai PP. Domenicani d'intraprendere l'esercizio delle loro funzioni nelle varie diocesi della corona di Castiglia.

IV. Questi monaci, che vi erano direttamente autorizzati dalla Santa Sede, non si assoggettarono senza qualche resistenza agli ordini di Torquemada, protestando di non essere suoi delegati. Torquemada per non recar danno all'impresa cui dava cominciamento, si astenne dal destituirli; ma persuaso che l'unità d'azione fosse necessaria alle sue viste, si apparecchiò a stabilire quelle costituzioni di cui non poteva fare a meno; ed in allora scelse per suoi assessori e consiglieri i giurisperiti Giovanni Gutierrez de Chabes, e Tristano de Medina.

V. Intanto Ferdinando, che non dimenticava quanto importasse al fisco di organizzare convenientemente il tribunale, creò un consiglio dell'*Inquisizione*, del quale nominò presidente a vita il grande inquisitore, e consiglieri D. Alfonso Carrillo, vescovo nominato di Mazara in Sicilia, che trovavasi in Spagna, Sancho Velasquez de Cuellar e Ponce di Valenza, ambidue dottori di legge.

VI. Quest'organizzazione dava ai con-

siglieri voce deliberativa in tutti gli affari dipendenti dal diritto civile, e soltanto voce consultiva in quelle che appartenevano all'autorità ecclesiastica, della quale il solo Torquemada era investito dalle bolle apostoliche.

VII. Questa circostanza fu cagione di calde dispute tra gl' inquisitori generali ed i consiglieri della *Suprema*, e la quistione rimase sempre indecisa. Ma perchè d'ordinario i consiglieri appartenevano all'ordine ecclesiastico, inclinavano naturalmente a lasciare alla giurisdizione canonica varie quistioni dipendenti dalla autorità civile.

VIII. Una tale condotta diminuì notabilmente gli affari devoluti all'autorità temporale del re, il quale non tardò ad accorgersi che la sua rivale portava danno al fisco.

IX. Il Torquemada incaricò i suoi due assessori di stendere le costituzioni pel governo del nuovo tribunale. Adunò una giunta generale composta degl' inquisitori de' quattro tribunali da lui stabiliti, de' suoi due assessori e dei

consiglieri reali. Quest'adunanza si tenne in Siviglia, dove si pubblicarono il 29 di ottobre del 1484 le prime leggi dello stabilimento spagnuolo, sotto il titolo d'*Istruzioni*. Io mi limiterò a presentare ai miei leggitori un' idea generale di queste crudeli leggi, onde far conoscere lo spirito dominante dell' Inquisizione.

X. Il *primo articolo* determina il modo con cui verrebbe pubblicato lo stabilimento del Tribunale.

Il *Secondo* di pubblicare nella chiesa del luogo le censure contro coloro, che avendo commesso un delitto d' eresia non si denunciavano volontariamente, e contro coloro che si opporrebbero alle misure del Sant' Ufficio.

Il *terzo* assegnava agli eretici il termine di trenta giorni a denunziarsi.

Il *quarto* voleva che le confessioni fossero scritte.

Il *quinto* proibiva di assolvere segretamente coloro che avevano volontariamente confessato. E ciò per assoggettarli all' umiliazione di un pubblico *auto-da-fè*.

Il *sesto* li assoggettava a penitenze infamanti.

Il *settimo* a penitenze pecuniarie.

L' *ottavo* non eccettuava dalla confisca de' beni già pronunciata il confessante volontario dopo spirato il termine di grazia.

Il *nono* minorava le pene a favore dei volontari denuncianti il proprio delitto, e che non avessero compiuti i venti anni.

Il *decimo* obbligava a dichiarare l' epoca in cui era caduto nell' eresia, ad oggetto di sapere quali beni possedeva in quel tempo.

L' *undecimo* permetteva che ad un eretico, chiuso nella prigione del Santo Ufficio, il quale pentito chiedeva la penitenza, si potesse accordare la pena della prigione perpetua.

Nel *dodicesimo* si diceva, che quando gl' inquisitori credessero la confessione del penitente simulata, lo condannassero ad essere rilasciato alla giustizia ordinaria per subire la pena del fuoco.

Col *tredicesimo* si ordinava di giudicare come *falso penitente* colui che si vantasse

Pag. 291

d'avere celati alcuni delitti, o si sapesse averne commessi di più dei denunziati.

Diceva l'*articolo quattordicesimo*, che se l'accusato convinto persisteva nella negativa anche dopo la *pubblicazione delle testimonianze*, si dovesse condannare come impenitente. E questa disposizione mandò al rogo migliaia di vittime.

Col *quindicesimo* si ordina, che quando contro l'accusato esiste una semiprova debba assoggettarsi alla tortura (1). Se si confessa colpevole fra i tormenti, ed in appresso conferma la sua confessione, viene punito come colpevole: se la ritratta viene di nuovo sottoposto alla tortura, o condannato a pena straordinaria. In appresso si proibì la seconda tortura dal consiglio dell'Inquisizione, ma alcuni inquisitori furono abbastanza crudeli per ripeterla il giorno dopo, sotto pretesto che non era che sospesa la seduta del precedente giorno.

(1) La descrizione delle tre diverse specie di torture dimostrate nell' unita tavola si incontrerà in più luoghi ne' susseguenti volumi in occasione che viene data la storia di processure individuali.

Si vieta col *Sedicesimo* di dare agli accusati copia delle deposizioni dei testimoni, potendosi soltanto comunicar loro ciò che avevano deposto, sopprimendo le circostanze che potrebbero farli conoscere.

Il *diciassettesimo* ordina agl' inquisitori d' interrogare essi medesimi i testimoni, quando possano farlo.

In forza del *diciottesimo* dovevano assistere alla tortura del prevenuto due inquisitori.

Col *diciannovesimo* era prescritto, che non comparendo l' accusato dopo essere stato citato ne' modi voluti, doveva essere condannato come eretico convinto.

Il *ventesimo articolo* dispone, che quando è provato col mezzo dei libri e della condotta tenuta da un morto che fosse eretico, deve giudicarsi e condannarsi come tale, dissotterrato il suo cadavere e confiscati tutti i suoi beni a profitto dello stato a danno de' suoi naturali eredi.

Col *ventunesimo* s' ingiugneva agli inquisitori di estendere la loro giurisdizione sopra i vassalli de' feudatari, ed in caso

che questi ricusassero di riconoscerla, di applicar loro le censure e le altre pene.

Si diceva nell' *articolo ventidue*, che ai figli minori di un condannato ad esser *rilasciato* al tribunale ordinario, sarebbe dal governo accordata a titolo di elemosina una piccola porzione dei beni confiscati al padre. Benchè io abbia letti infiniti processi antichissimi, non mi è mai accaduto di trovare che gl' inquisitori siansi presa cura degli sgraziati figli d'un condannato. La povertà ed il disonore erano il solo patrimonio che veniva loro lasciato.

Coll' *articolo ventitre* era ordinato, che se un eretico, riconciliato nel termine della grazia senza essere incorso nella confisca de' beni, possedeva qualche sostanza derivante da persona che sarebbe stata condannata; non doveva questa comprendersi nella legge del perdono.

Il *ventiquattro* voleva che si dasse la libertà agli schiavi cristiani del riconciliato, quando non aveva luogo la confisca, a motivo che il re non aveva

accordata la grazia che a questa condizione.

Vietava il *venticinquesimo* agl' inquisitori ed alle altre persone addette al tribunale di ricevere regali sotto pena di scomunica maggiore e d'essere privati dei loro impieghi, condannati alla restituzione e ad un' ammenda del doppio valore della cosa ricevuta.

L' *art. ventisei* raccomanda agli ufficiali dell' Inquisizione di vivere in pace gli uni cogli altri, e di non affettare superiorità: restando incaricato l' inquisitore di terminare senza strepito le contestazioni che potessero nascere.

Coll'*articolo ventisettesimo* veniva espressamente raccomandato agl' inquisitori di tener d' occhio i loro subalterni, onde esattamente soddisfacessero ai loro doveri.

Finalmente il *ventottesimo* affida alla prudenza degl' inquisitori l' esame e la discussione di tutti i punti non preveduti dalla costituzione di cui si è data l' analisi.

XI. Questa costituzione venne più volte modificata ed accresciuta fino all' anno

1561; ma troviamo, che, a fronte di tutte le modificazioni, le forme della processura non variarono giammai, e sempre fu mantenuto in pieno vigore quell'arbitrario procedere che può risguardarsi come il fondamento di questa odiosa giurisprudenza.

Articolo II.

Stabilimento dell' Inquisizione moderna nell' Arragona. Sedizioni a Saragozza.

I. Un codice non meno ingiusto che sanguinario, affidato a gente che credeva di acquistar merito presso Dio col far bruciare le migliaia de' loro simili, non poteva che rendere l'Inquisizione odiosa in tutto il regno; e perciò troviamo avervi eccitato un vivissimo malcontento, come lo attestano il Mariana ed altri scrittori, non esclusi nè pure molti zelanti partigiani del tribunale medesimo.

Ma ciò viene ancora più evidentemente provato dalla viva opposizione che incontrò nel regno d' Arragona, dai delitti

che vennero commessi perchè la nuova Inquisizione non si stabilisse in questo regno, e nelle provincie di Catalogna, di Valenza, di Maiorica, del Rossiglione; di Sardegna e di Sicilia.

È bensì vero che fino nel 13.° secolo l' Inquisizione vi si era radicata, ma procedeva con assai maggiore dolcezza. La confisca de' beni non vi si praticava; non era generale la costumanza di tener segreti i testimoni.

II. Avendo Ferdinando adunati in Tarragona le *cortes* del suo regno d' Arragona, in aprile del 1484, ordinò in un consiglio privato la riforma dell' Inquisizione, ed in conseguenza di tale risoluzione il P. Tommaso di Torquemada nominò inquisitore per l' arcivescovado di Saragozza F. Gaspare Iuglar, domenicano, ed il dottore Pietro Arbuès d' Epila, canonico di quella metropolitana.

III. Sebbene un decreto del re ordinasse alle autorità della provincia di spalleggiare i nuovi inquisitori, l' opposizione che voleva farsi al tribunale non cessò; che anzi contribuì a darle mag-

giore estensione ed a renderla, per così dire, nazionale.

IV. Forse, più che tutt' altro, le diede questo carattere la circostanza che i principali impiegati della corte arragonese erano figli de' nuovi Cristiani, o avevano spose, sorelle, nipoti, cugini ec. di tale pertinenza; onde approfittarono della propria influenza per muovere la rappresentanza nazionale a riclamare alla corte pontificia ed al re contro l' introduzione del nuovo codice inquisitoriale. In fatti si fecero partire deputati alla volta di Roma, ed altri furono mandati alla corte del re; ma frattanto i nuovi inquisitori condannarono alcuni nuovi Cristiani come eretici giudaizzanti, e celebrarono qualche *auto-da-fè*. Tali supplici esacerbarono oltremodo i nuovi Cristiani del regno di Arragona, che temevano di vedere in breve rinnovarsi nella loro patria le orrende scene che già da tre anni praticavansi in Castiglia.

V. I deputati spediti al re fecero sapere ai loro committenti di non essere soddisfatti dello stato della loro missio-

ne. Coloro che avevano preso parte in quest' affare erano il tesoriere Gabriele Sanchez, suo fratello Francesco dispensiere del re, Luigi Gonzales segretario del re, Alfonso della Caballeria vice cancelliere ec.: i quali mantenevano una segreta corrispondenza con Pietro Cerdan, Guillien Ruiz de Moros, Martino Gotor, Galeciano Cerdan, Luigi di Santangel e Michele Coscon, tutti cavalieri, ma discendenti da' Giudei, e protetti da don Giovanni Ximenes de Vrrea, signore d' Aranda, da D. Lope suo figlio, da D. Blasco d' Alagon signore di Sastago ecc., che in seguito presero parte nella trama formata per uccidere l' inquisitore Arbuès, e furono giudicati dall' Inquisizione.

Articolo III.

Il primo inquisitore d' Arragona viene assassinato.

I. Vedendo gli Arragonesi riuscir vani tutti i loro sforzi per impedire lo stabi-

limento dell' Inquisizione, risolsero di assasinare uno o due inquisitori, onde spaventare gli altri in modo, che alcuno più non osasse esercitare quella carica; e rimovere il re, per timore di più gravi sedizioni, dal suo progetto.

II. Ma i congiurati troppo male conoscevano il re ed il popolo castigliano. Questo è naturalmente paziente e subordinato, ed il re, sebbene privo d' ogni altra virtù, possedeva una certa energia politica, che sostenuta dalla sua tiberiana prudenza lo faceva rispettare e temere dai suoi amici, dai nemici e dai sudditi. Essendosi dai congiurati adottato un progetto, cercarono assassini per far perire il dott. Pietro Arbuès d' Epila, principale inquisitore di Saragozza, l' assessore Martino della Raga, Pietro Frances deputato del regno e diversi altri.

III. Onde avere compagni, tutti i nuovi Cristiani pensarono di emettere, mentre si trovavano a Saragozza, una contribuzione volontaria sopra tutti gli Arragonesi di razza israelitica; e risulta dalla processura, che D. Blasco d' Alagon

aveva ricevuto diecimila reali provenienti da questa contribuzione, destinati a pagare gli assassini di *maestro Epila*, col qual nome era indicato l' inquisitore *Arbuès*.

IV. Risulta pure dalla processura del famoso Antonio Perez segretario di Stato di Filippo II (giudicato del 1592), che volendo il fiscale farlo passare per un discendente da' Giudei, produsse una *relaxation* pronunciata contro Giovanni Perez, nel 1489, nella quale si diceva che quest' individuo aveva cooperato coi nuovi Cristiani di Calatayud alle spese di quell' assassinio: e nell' affare di Giovanni Pietro Sanchez, bruciato in effigie il 30 giugno del 1486, non solo è provato ch' era autore della congiura, ma che inoltre teneva cinquecento fiorini per pagare gli assassini.

V. Quello che s' incaricò di dirigerne l' esecuzione fu Giovanni de l' Abbadia, nobile d' Arragona, ma per parte di donne discendente da' Giudei. Scelse per esecutori Giovanni d' Esperaindeo, Vidal d' Uranso, suo servitore, nato in Gua-

scogna, Matteo Ram, Tristano de Leonis, Antonio Gran, e Bernardo Leofante. I loro tentativi riuscirono più volte senza effetto: e Pietro d'Arbuès, avendo avuto sentore dei loro disegni, prese varie precauzioni ond'essere meno esposto; fra le altre quella di portare sotto le vesti una cotta di maglia, ed una specie di caschetto coperto da una berretta rotonda. Quando fu ucciso nella chiesa metropolitana stava inginocchiato presso ad un pilastro, dove vedesi presentemente il pulpito dell'epistola; aveva a canto la sua lanterna; ed il suo grosso bastone era appoggiato alla colonna. Dopo le undici ore della sera del 15 settembre del 1485, mentre i canonici recitavano mattutino in coro, Giovanni d'Esperaindeo, essendosegli accostato, gli scaricò un gagliardo colpo di spada a taglio sul braccio sinistro: Vidal d'Ursano, avvisato da Giovanni d'Abbadia di ferirlo nel collo perchè sapeva avere la testa difesa dall'elmetto, gli diede per di dietro un colpo che ruppe il laccio dell'armatura della testa, e gli fece una così profonda

ferita, che l' inquisitore non sopravvisse che due giorni, essendo morto il 17 di settembre.

V. Il giorno innanzi la vociferazione di quest' assassinio erasi già sparsa per tutta la città; ma l' impressione che fece sugli abitanti fu contraria affatto a quanto speravano i complici, perciochè i vecchi Cristiani, cioè non d' origine giudaica, persuasi che si fosse eseguito dai nuovi Cristiani, si attrupparono e si fecero ad inseguire da più bande gli assassini per vendicare la morte dell' inquisitore. La sommossa prese un carattere violento, ed avrebbe avuto terribili conseguenze, se il giovane arcivescovo Alfonso d' Arragona non montava a cavallo, e non conteneva la moltitudine, promettendo che i colpevoli sarebbero scoperti e condannati alla morte.

Articolo IV.

Storia della beatificazione del primo inquisitore d' Arragona.

I. Il terrore si era diffuso in tutti gli abitanti, e gl' inquisitori ed i loro partigiani ne approfittarono per fare una reazione, e chiedere lo stabilimento del Sant' Ufficio come utile e necessario contro i nuovi cristiani. Ferdinando seppe pure aprofittarne per l' esecuzione dei suoi disegni: e la politica suggerì a lui ed alla regina Isabella di onorare la memoria dell' estinto d' Arbuès con una sorta di solennità che sommamente contribuì a farlo passare per santo. Quest' onore non l' ebbe peraltro che sotto Alessandro VII nel 1664. Gli venne eretto un magnifico sepolcro in Saragozza ed il suo corpo vi fu deposto il giorno 8 di dicembre del 1487 con un' iscrizione latina allusiva alle sue virtù ed al suo martirio.

II. Gli fu pure d' ordine dei re eretta una statua in Arbuès, con iscrizione e

con basso rilievo rappresentante una parte dell' avvenimento.

III. Allorchè Pietro fu beatificato, e le sue ceneri vennero traslocate nella sua cappella, fu posta sopra l' antico sepolcro una vasta pietra con lunghissima iscrizione contenente la storia del martirio, il suo zelo contro gli Ebrei, e ciò che fecero per onorare la sua memoria Ferdinando ed Isabella, ed Alessandro VII.

IV. La beatificazione di Pietro d' Arbuès fu promossa dagl' inquisitori dopo ch' era omai spenta affatto la memoria de' giusti motivi che avevano mossa la nazione a rifiutare l'Inquisizione. Credettero adunque giunta la circostanza opportuna di canonizzarlo, sentendo quanto accrescerebbe la potenza dell' Inquisizione dall' essere sollevato all' onore degli altari uno dei primi inquisitori spagnuoli. Nè questo tentativo era nuovo. Gl' inquisitori francesi avevano avuto la medesima intenzione rispetto a Pietro di Castelnuovo, abate di Citeaux, ucciso nel 1204 dagli Albigesi in Narbona; e troviamo pure,

che pochi anni dopo gl'inquisitori domenicani d'Italia ottennero quest' onore pel loro confratello Pietro di Verona (1).

IV. Troppo lontano ci condurrebbe il racconto delle pratiche adoperate per ottenere l'intento, non essendosi trascurati nè testimonianze di miracoli, nè apparizioni del santo candidato, nè tutto ciò che poteva meglio convenire alla superstizione del volgo. Quando gli inquisitori spagnuoli ebbero ottenuta la beatificazione d'Arbuès, credettero venuto il tempo di fare altresì santificare il loro istituto, cercando di ottenere che ogni anno si celebrasse in tutte le chiese di Spagna, con *messa de proprio*, una solenne festa della fondazione del Santo Ufficio dell'Inquisizione come si celebra quella della Cattedra di S. Pietro in Antiochia ed in Roma ec.

V. L'affare era stato tanto inoltrato, che si trovò negli archivi di Alcala de

---

(1) È cosa notabile che i tre inquisitori martiri canonizzati di Francia, di Spagna, e d'Italia ebbero lo stesso nome.

Henares un esemplare della messa e dell'officio composto per questa solennità, ond' essere posti in opera tosto che la congregazione dei Riti avrebbe approvato il progetto degl' inquisitori; ma l' esito non rispose alle loro speranze; e la corte di Roma non acconsentì che la Spagna accordasse gli onori del culto ad uno stabilimento crudele e tanto opposto allo spirito ed alla dolcezza del vangelo.

Articolo V.

Castigo degli assassini condannati come sospetti d' eresia.

I. Mentre Ferdinando ed Isabella pensavano, senza forse sperarlo, ad ottenere la beatificazione di Pietro Arbuès, gl' Inquisitori di Saragozza procedevano alla scoperta degli autori e dei complici dell' assassinio, onde condannarli come eretici giudaizzanti, o sospetti di esserlo, e come nemici del Sant' Ufficio. Impossibile cosa sarebbe l' ennumerare tutte le famiglie, che la loro vendetta

immerse nella disgrazia, avendo in breve sagrificate più di dugento vittime. Vidal d' Ursano, uno degli assassini scoprì tutto quanto sapeva, e le sue deposizioni furono il fondamento delle ricerche dell' Inquisizione.

II. La violenta morte di tanta gente costernò l' Arragona, che fu pure spettatrice del triste spettacolo di un numero ancor maggiore di sciagurati morti lentamente in carcere. Appena poteva contarsi qualche famiglia ne' tre ordini della nobiltà, che non avesse avuto la vergogna di vedere alcuno de' suoi esposto in un *auto-da-fè*, coperto delle vesti della penitenza. Il più leggiere indizio risguardavasi come una prova di complicità, e non era l' ultimo dei delitti quello di aver dato ospitalità ad un fuggitivo.

III. Di questo numero fu Don Giacomo Diez d' Aux Armendarix, signore della città di Cadreita ec., antenato per linea femminile dei duchi d' Albuquerque, il quale aveva tenuti nascosti una notte in sua casa Garcia de Moros, Martino di Sant' Angel ed altri signori,

costretti dagli avvenimenti a fuggire da Saragozza. Alla stessa pena della pubblica penitenza furono egualmente condannati parecchi cavalieri di Tudela e di Navarra per avere accolti Gio. Pietro Sanchez, Bernardo de Montesa, Ferdinando Gomez, Giovanni Vasquez ed altri illustri fuggitivi.

IV. Tanta crudeltà esercitata contro così distinti personaggi non sorprenderà coloro, che non ignorano che l'Inquisizione trattò con egual rigore un nipote di Ferdinando V. Era questi Giacomo di Navarra, figlio dello sventurato principe di Viana, Don Carlo, chiamato talvolta *l'infante di Navarra* o *infante di Tudela.* Chiuso nelle carceri dell'Inquisizione di Saragozza, ne uscì dopo alcun tempo per soggiacere ad una pubblica penitenza per avere cooperato alla fuga di un congiurato.

V. E Ferdinando potè permetterlo? Ma forse era malcontento di suo nipote, perchè cugino di Cattarina regina di Navarra; e perchè sebbene illegittimo, inspirava qualche timore al sospettoso monarca.

E convien dire che gl'inquisitori conoscessero le disposizioni di Ferdinando quando osarono di arrestarlo.

VI. Dopo ciò più non reca sorpresa il veder condannati al medesimo gastigo i principali signori, quantunque molti di loro fregiati delle principali cariche di corte.

VII. Giovan Pietro Sanchez fu bruciato in effigie per essersi salvato in Francia. Antonio Augustin, quello che poi diventò vice cancelliere d' Arragona, trovandosi allora a Tolosa fu causa che suo fratello Pietro fosse dall' Inquisizione condannato ad una penitenza con cinque suoi compagni per aver desistito dal perseguitare Giovan Pietro Sanchez, ch' era stato arrestato dietro sua inchiesta.

VIII. Ma ciò che più riesce vergognoso all' Inquisizione è l' accaduto a Gaspare di Santa-Crux. Erasi costui ritirato a Tolosa, dove morì dopo essere stato bruciato in effigie a Saragozza. Uno dei suoi figliuoli venne arrestato d' ordine degl' inquisitori, sotto pretesto che

avesse favoreggiata la fuga di suo padre, e subì la pena di un pubblico *auto-da-fè*. Inoltre fu condannato a levare copia della sentenza emanata contro suo padre, a passare a Tolosa per consegnare un tale atto ai Domenicani, e domandar loro che fossero disseppellite e bruciate le reliquie di suo padre, indi a tornare a Saragozza per consegnare agl' inquisitori i processi verbali di quest' esecuzione. Il condannato si assoggettò senza lagnarsi all' ordine de' suoi giudici, ed ogni anima sensibile freme d' orrore leggendo questo fatto, non meno inorridita per la crudeltà degl' inquisitori, che sdegnata per la viltà di questo snaturato figlio.

IX. Giovanni d' Esperaindeo e gli altri principali autori dell' assassinio d' Arbuès vennero strascinati per le strade di Saragozza, indi dopo aver loro troncate le mani, furono appiccati; ed i loro cadaveri fatti in pezzi si esposero sulle pubbliche strade. Giovanni da l' Abbadia si uccise in prigione nel giorno che precedette quello del supplicio, ma

fu dopo morte trattato come gli altri. Si lasciò che Vidal Uranso spirasse prima di tagliargli le mani, perchè gli si era promesso di fargli grazia se svelava i suoi complici: promessa che non ebbe verun altro effetto, perchè in simili circostanze l'Inquisizione non si propone altro oggetto che quello di avere dall'imputato la confessione del suo delitto e la manifestazione de' complici.

X. Le armi di cui si erano serviti gli assassini vennero appese nella cattedrale di Saragozza, dove rimasero lungamente col nome delle persone bruciate, e di quelle che subirono una pubblica penitenza per quest'affare. Molte furono levate alcun tempo dopo in forza di bolle apostoliche; delle quali Ferdinando ne permise, quasi per grazia, l'esecuzione; altre scomparvero dietro le calde istanze delle famiglie condannate di alta condizione. Ma ciò essendo spiaciuto agl'inquisitori, seppero colle loro ipocrite lagnanze irritare la più ignorante classe de' vecchi cristiani, collo spargere, che con ciò era stata oltraggiata la purità

della religione cattolica. E le loro invettive occasionarono un tumulto popolare, che poco mancò che non si rendesse generale: tanto è potente l' influenza del fanatismo tra persone rivestite di un sacro carattere, e che hanno interesse di nascondere la verità o di travisare le idee.

XI. Non poteva addursi verun motivo che bastasse a giustificare il disonore di un' intera famiglia, perchè un suo membro era stato condannato dall' Inquisizione, e talvolta ancora quantunque innocente. Io conservo più di trenta processi relativi a quest' affare, ne' quali non trovasi una sola frase che non contribuisca ad accrescere l' orrore che inspira l' Inquisizione a tutte le nazioni incivilite, non esclusa nemmeno la Spagna, dove quest' Idra mostruosa tornò a rinascere.

XII. Nè meno ingiusta disposizione, nè meno crudele sembrerà quella di togliere la stima e la riputazione ad una famiglia, perchè deriva da antenati Giudei; quando è noto che tutti gli Spagnuoli discendono o da pagani ido-

latri, o da Mori maomettani, o da Israeliti. Era necessaria un' istituzione come quella del Sant' Ufficio per oscurare i lumi della ragione naturale, il di cui impero e l' azione sono così utili pel governo delle umane società.

Articolo VI.

Opposizioni di tutte le province della corona d' Arragona allo stabilimento dell' Inquisizione.

I. Quasi in tutte le altre province dell' Arragona si oppose una resistenza egualmente viva che quella degli abitanti di Saragozza. Non vi volle meno della fermezza e della potenza del re per contenere il popolo di Tudela, ove non fu ristabilita la calma che in marzo del 1485. Gli stessi mezzi di rigore si dovettero pure praticare in Valenza ed in altre parti di quella diocesi, dove si videro alla testa degli ammutinati i feudatari che avevano vassalli, perchè la crudeltà dell' Inquisizione faceva loro

temere che fossero per abbandonare le terre che coltivavano. Per lo stesso motivo si opposero all' espulsione dei Mori sotto il regno di Filippo III.

II. La città ed il vescovado di Lerida, ed altre città della Catalogna si opposero gagliardamente allo stabilimento della riforma, e non vi furono assoggettate che nel 1487.

III. Ma Barcellona fu la più ostinata. Questa rimostrò che non poteva essere forzata a riconoscere il Torquemada nè i suoi delegati per le bolle di Sisto IV. e d'Innocenzo VIII. in forza de' privilegi che aveva di non ammettere altro inquisitore che quello che avrebbe un titolo speciale per la sola città di Barcellona. Il re, per annullare quest' opposizione, ricorse a Roma, ed ottenne due bolle del 1486 e 1487 che davano a Torquemada il titolo di speciale inquisitore di Barcellona, con facoltà di subdelegare.

IV. Gli stessi mezzi furono dal re adoperati rispetto agli abitanti di Maiorica, dove l'Inquisizione non penetrò che nel 1490, rispetto a quelli della

Sardegna che la dovettero ricevere nel 1492; e per ultimo verso i siciliani, nel di cui paese si stabilì assai più tardi, e dopo avervi cagionati vivissimi movimenti.

V. Il fatto più incontrastabile dell'istoria dell' Inquisizione in Spagna, è quello di esservi stata introdotta contro il voto di tutte le province, e colla sola approvazione de' PP. Domenicani, e di alcuni altri preti interessati o fanatici.

VI. Il numero degli ultimi si accrebbe a dismisura in questi ultimi tempi, ed è ciò che generalmente rende credibile l'opinione contraria a quella ch'io stabilisco nella mia storia: ma la verità non teme il loro suffragio, nè cerca la loro approvazione. Mi accingo a somministrare più recenti prove di questa mia asserzione.

CAPITOLO VII.

Atti addizionali alle prime costituzioni del Sant' Ufficio, conseguenze che ne derivano, ed appellazioni a Roma contro i loro abusi.

Articolo I.

Atti addizionali.

I. L'inquisitore Torquemada avendo giudicato necessario di accrescere le costituzioni che fino a quell'epoca avevano servito di direzione al Sant' Ufficio, vi aggiunse undici nuovi articoli, che in sostanza contenevano:

Dovervi essere in ogni tribunale subalterno due inquisitori legali, un fiscale, ed altri impiegati con soldo stabile:

Che l' Inquisizione manterrebbe un valente giurisperito in Roma col titolo di agente, per tutti gli affari di sua spettanza; il quale sarebbe pagato col prodotto de' beni confiscati ai condannati:

Che perderebbe l' impiego all' istante colui che ricevesse regali dagli accusati.

Che i contratti stipulati dai condannati prima del 1479 sarebbero validi.

Che i signori che presterebbero asilo nelle loro terre ai fuggitivi, dovrebbero consegnare al fisco tutti gli effetti dai medesimi ricevuti.

Che i notari dell'inquisizione avrebbero un registro dei beni dei condannati.

Che i ricevitori del Sant' Ufficio potrebbero vendere que' beni, la di cui amministrazione riuscisse loro onerosa.

Che ogni ricevitore avrebbe la cura dei beni della propria Inquisizione, ed avviserebbe il ricevitore di quel tribunale che fosse proprietario dei beni nel suo circondario.

E così altre cautele e forme d'amministrazioni prescrivono il 9.° e 10.° articolo.

E finalmente che rispetto alle circostanze non prevedute nelle nuove Costituzioni, supplirebbe la prudenza degli inquisitori, ricorrendo al governo negli affari più importanti.

II. Tutti i quali articoli chiaramente dimostrano quanto fin d'allora fosse grande il numero delle confische, essendo divenuto un oggetto abbastanza importante da meritarsi regolamenti speciali per la loro amministrazione, e la speciale cura degli inquisitori.

III. Ma in appresso l'esperienza dimostrò, che l'entrate non bastavano per supplire ai bisogni, a motivo del grandissimo numero de' prigionieri miserabili, che l'Inquisizione doveva alimentare, e delle enormi spese che il suo agente faceva in Roma, per cui Torquemada permise agl'inquisitori di condannare ad ammende pecuniarie i riconciliati e sottomessi a pubblica penitenza.

IV. In tali circostanze Ferdinando ed Isabella chiesero al papa di assegnare al Sant'Ufficio una prebenda canonicale in ogni chiesa cattedrale del regno; ed il papa vi accosentì malgrado le rimostranze de' capitoli.

V. Non farà sorpresa il sentire che i ricevitori dell'Inquisizione adoperassero mezzi vessatorii per arricchire quel fisco,

che l'Inquisizione medesima, per capriccio e senza licenza de' sovrani, impoveriva; e che spingessero le loro pratiche con tanta impudenza; da obbligare il consiglio dell' Inquisizione a provocare replicatamente l' autorità reale perchè facesse cessare le processure de' ricevitori.

VI. Farà bensì maraviglia il vedere, che volendo Ferdinando ed Isabella impedire, che l' Inquisizione disponesse senza l' esenso loro delle entrate del fisco, fossero tanto vili da ricorrere al papa, il quale con decreto dell' otto febbraio del 1495 vietò sotto pena della scomunica agl' inquisitori di usarne senza l'assenso reale. Questa disposizione della corte di Roma fu cagione che Ferdinando facesse formare un prospetto delle somme erogate dagl' inquisitori; le quali si trovarono tanto ragguardevoli, che il re ne diede avviso al papa, il quale incaricò Francesco Ximenes di Cisneros, arcivescovo di Toledo, di rettificarne la contabilità, e di ripeterne la restituzione.

VII. Tali emergenze costrinsero Tor-

quemada a pubblicare, dopo avere consultato il consiglio della *Suprema*, una nuova ordinanza pel regolamento dell'Inquisizione; ma, come le precedenti, non riuscì bastante a reprimere tutti gli abusi. Perciò il grande inquisitore adunò a Toledo una nuova giunta generale degl'inquisitori, i di cui decreti si pubblicarono il 25 maggio del 1598, divisi in sedici articoli, che non fanno che dare qualche estensione, o spiegare con maggior precisione le precedenti costituzioni. Mi limiterò a riferire il 12.°, che prescrive agl'inquisitori di stabilire l'Inquisizione generale nelle città che ancora non l'hanno; il 14.° che ordina di tenere separate in prigione le donne dagli uomini: precauzione che fa supporre accaduto qualche abuso in questo particolare; e sonosi in fatti vedute di quando in quando certe cose che fanno poco onore al tribunale.

VIII. Oltre queste ordinanze Torquemada diede alcuni particolare disposizioni affinchè ogni funzionario del Sant'Ufficio rispondesse esattamente alle intenzioni

del governo. Come, per modo d' esempio, che ogni impiegato giurerebbe di non palesare nulla di tutto ciò che vedrebbe o udirebbe; che l'inquisitore non si tratterrebbe mai da solo a solo col prigioniere; che il guardiano non permetterebbe a chicchessia di parlargli, e che osserverebbe diligentemente se avesse scritture o carte nascoste tra i cibi che gli si portassero.

IX. Queste furono le ultime disposizioni pubblicate da Torquemada, ma un' altra ne emanò il di lui successore D. Diego Deza nel 1500 divisa in sette articoli.

Articolo II.

Opinione degli scrittori contemporanei.

I. Tali sono in succinto le leggi che fondarono il Sant' Ufficio nel regno di Spagna; le quali applicate ed interpretate da persone inclinate a vedere senza ribrezzo perire i loro simili in mezzo alle fiamme, provocò in quel regno le

più terribili disgrazie; facendo emigrare più di centomila famiglie e perdere alla Spagna molti milioni di franchi, che passavano alla corte di Roma. Questo eccessivo rigore incuteva terrore agli stessi antichi Cristiani, e sebbene il timore della persecuzione sforzasse al silenzio, alcuni fatti conservatici dalla storia provano manifestamente, che la nazione riprovava questa maniera di trattare così importanti affari, quali sono quelli che risguardano la vita e l'onore; in una parola la prosperità o l'infelicità di tutta la monarchia.

II. Ferdinando de Pulgar, autore contemporaneo, osserva che i congiunti di molti prigionieri e di vari condannti riclamarono contro la condotta dei tribunali del Sant'Ufficio, facendo sentire ch'erano più rigorosi che non conveniva; ed in una lettera scritta al cardinale Mendoza sostiene, che il peccato d'eresia non doveva punirsi con pena capitale, ma soltanto con pene pecuniarie, appoggiando la sua opinione a S. Agostino, ed alle leggi pubblicate contro i Donatisti

dagl' imperatori Teodosio I, ed Onorio I. suo figlio (1).

III. Giovanni Mariana confessa nella sua *Storia generale della Spagna*, che la maniera tenuta nel gastigare i colpevoli sembrava agli abitanti troppo severa, e che faceva maraviglia in particolare, che i figliuoli fossero puniti pei delitti del padre; che si tenessero nascosti i delatori ed i testimoni invece di confrontarli con l' accusato; che la processura non fosse pubblica, nè fatta secondo le norme degli altri tribunali, e che si fosse stabilita la pena di morte contro ogni sorta di delitti. Soggiugne che si facevano lagnanze di non poter parlare liberamente a cagione di tante spie sparse in tutte le città dell' Inquisizione; la qual cosa faceva tutti tremare e riduceva gli abitanti alla triste condizione di schiavi (2).

(1) Pulgar. *Cronica de los Rayes Catol.* p. 2. cap. 77.—Lett. 21 stampata nell' opera *degli illustri Castigliani.* Vedasi S. Agost. Epist. 50 e 100 delle vecchie edizioni, o 127 e 128 di quella de' Benedet. di San Mauro.

(2) Mariana: Historia de Espana, lib. 24, cap. 17.

IV. Non è dunque cosa sorprendente che il numero delle vittime si moltiplicasse a segno di non lasciare ai tribunali il tempo di procedere nelle vie regolari. Il tribunale di Villareal, oggi Giudad-Real, essendosi trasferito a Toledo, e pubblicato l' editto di *grazia* che accordava il termine di quaranta giorni, si vide una gran folla di nuovi cristiani accorrere e fare la loro spontanea confessione, accusandosi colpevoli di delitti di giudaismo. Spirato il termine, gl' inquisitori ne intimarono un altro di sessanta giorni, poi un terzo di trenta, col quale minacciavano d' infligere le più severe pene ai renitenti. Nel periodo dell' ultimo termine chiamarono tutti i rabbini della sinagoga di Tolosa, obbligandoli sotto la santità del giuramento di Mosè a nominare tutti i battezzati che ancora professavano il giudaismo: al giuramento aggiunsero la minaccia delle più severe pene; ordinando loro in pari tempo di scomunicare, secondo il rito dell' antica legge, tutti i Giudei che ricusassero di denunciare i colpevoli.

V. Con tale misura avendo ottenute numerosissime dichiarazioni, gl' inquisitori cominciarono, subito dopo spirato il termine, le più rigorose processure, e nella domenica 12 febbrajo nel 1486 celebrarono un *auto-da-fè* di riconciliazione con settecento cinquanta condannati d'ambi i sessi, che subirono una pubblica penitenza a piedi nudi, in camicia, e con un cereo in mano.

VI. Lo storico contemporaneo e testimonio oculare, soggiugne, che mentre i condannati s'avviavano alla cattedrale per udire la lettura della sentenza, l'aere risuonava delle loro grida e dei loro gemiti vedendosi esposti ad una straordinaria folla di popolo; tanto più che molti erano rivestiti di onorifici impieghi. Un secondo *auto-da-fè* di nuove vittime si eseguì la domenica del due aprile, ed un altro il sette maggio seguente di settecento cinquanta. Il mercoledì, 16 agosto, gl' inquisitori fecero bruciare venticinque secolari, e nel susseguente giorno due preti; per ultimo il dieci dicembre dello stesso anno subirono una pubblica

penitenza novecento cinquanta persone, di modo che nel periodo di un anno l'Inquisizione di Toledo fece bruciare ventisette persone, e subire la pubblica penitenza a tremila trecento. Come può credesi che si osservasse la regolarità della processura, e che tutti gli accusati abbiano avuta la licenza di difendersi, quando è noto che non vi erano che due inquisitori e due scrivani?

VII. Il Mariana dice, che l'Inquisizione di Siviglia fece nel 1482 bruciare due mila condannati in persona, altri due mila in effigie, e da diciassette mila fece subire la pubblica penitenza, lo che più non permette di porre in dubbio la precipitazione e la crudeltà con cui veniva disposto della vita, dell' onore e delle sostanze delle persone e delle loro famiglie.

Articolo III.

Ricorso a Roma; condotta tenuta da quella corte.

I. Era ben naturale che in così gran numero di condannati, molti appellassero alla corte di Roma, la quale non peteva dolersi di questa infrazione delle sue leggi, perchè la spedizione dei brevi le riportava grosse somme di danaro. Rispetto al delitto di apostasia, tutte le persone che si presentarono alla Penitenzieria apostolica ottennero l' assoluzione, con proibizione d' inquietare più oltre chi l' aveva ottenuta. Ma perchè gl' inquisitori spagnuoli, spalleggiati da Ferdinando e da Isabella, fecero al papa calde lagnanze, questi emanò altri brevi che annullavano i precedenti, o ne limitavano gli effetti al *foro* interno. Di modo che gli sciagurati che avevano fatti grandi sagrifici di danaro trovaronsi delusi; e la corte di Roma continuò a tenere la stessa pratica di mancare ugual-

mente di parola a quelli cui faceva sperar grazie, sotto nuove condizioni, perchè continuassero ad appellare, ed a Ferdinando col quale aveva pattuito di rifiutare ogni appello a Roma; alternando bolle d'assoluzione, e bolle di restrizione per l'esecuzione delle medesime. Ad ogni modo la politica della corte pontificia riuscì in parte vantaggiosa all'umanità, avendo conservato a molti appellanti ad alle loro famiglie l'onore e le sostanze. E piacesse al cielo che i papi non avessero che in questo abusato della loro autorità.

II. Molti Spagnuoli spaventati dall'imminente pericolo di essere tratti in giudizio innanzi all'Inquisizione, per evitarlo passarono a Roma, dove furono graziosamente accolti perchè vi portavano le loro ricchezze, ed ottennero senza gravi difficoltà di essere assolti.

III. Offesi da tanta versalità della corte pontificia, Ferdinando ed Isabella scrissero ad Alessandro VI, che sarebbe utile di lasciare agli inquisitori l'intero e libero esercizio della loro giurisdizio-

ne. Alessandro rispose a Ferdinando e ad Isabella con un breve del 23 agosto del 1497 col quale accordava la domanda, dichiarando nulle tutte le assoluzioni che non avevano le forme ordinarie, ad eccezione di quelle del tribunale segreto della coscienza.

IV. Ma questa stessa eccezione era pure una delle consuete pratiche per tirare in Roma l'oro degli Spagnuoli. Siccome l'estrema severità degl'inquisitori inspirava sempre i più vivi timori e perchè la corte di Roma, per perpetuare il sistema d'esazione, continuava a mostrarsi indulgente, non è da maravigliarsi che non lasciassero di ricorrere a lei tutti coloro che potevano addurre mezzi non preveduti dalla legge generale. Uno di questi fu quello delle *recusazioni*. Molti rappresentarono al papa, che in onta delle bolle apostoliche, avevano il dolore di vedersi perseguitati dall'Inquisizione; che questo tribunale era tanto meno disposto a riconoscere la loro innocenza in quanto che il suo livore e l'odio suo e la sua cattiva volontà

erano cose di cui ognuno somministrava testimonianze a lui personali.

V. D. Alfonso di Caballeria, vice Cancelliere d'Arragona, appartenente ad una delle più illustri famiglie di Saragozza, e molto avanti nel favore del re, discendeva da una famiglia giudea. Fu dall' Inquisizione chiamato in giudizio come sospetto di Giudaismo, non che di complicità nell' assassinio di Pietro d' Arbuès. Questo signore si addirizzò al papa, ricusando la giurisdizione degl' inquisitori di Saragozza, dell' inquisitore generale, e dell'arcivescovo giudice d' appello. Il 28 agosto del 1488 il papa rilasciò un breve per interdire il giudizio di questo Spagnuolo, chiamando l' affare a Roma.

VI. Gl' inquisitori attaccarono i motivi di *ricusazione* addotti da D. Alfonso, ma non pertanto il papa riconfermò la sua precedente disposizione. Questo signore riconobbe dal favore del re e dalle sue ricchezze la protezione del papa; eppure risulta dal suo processo ch' io lessi nel 1813, che aveva avuto

non piccola parte nell' assassinio d' Arbuès, ma che potenti motivi imposero silenzio agl' inquisitori.

VII. Anche D. Pietro d' Aranda vescovo di Calahorra adoperò lo stesso mezzo del ricorso a Roma per salvare la memoria, l' onore, la riputazione, la sepoltura ecclesiastica ed i beni di suo padre Gonzalo d' Alfonso nato a Burgos, che l' Inquisizione di Valladolid aveva tratto in giudizio.

VIII. Gl' inquisitori, non potevano che a mal in cuore vedere questi colpi d' autorità, quindi s' addirizzarono al segreto Consiglio del principe; onde Alessandro VI con sua bolla del 15 di maggio del 1502 ordinava, che l' inquisitore generale attuale ed i suoi successori, giudicassero tutte le cause di *recusazione* contro il ministero degl' inquisitori. Ma sebbene avesse Alessandro cercato con ciò di far cosa grata ai sovrani spagnuoli, era ben persuaso, che non per questo cesserebbero gli appelli all'autorità apostolica. In fatti quest' affare prese un così fatto andamento che non ostante le bolle

pontificie si continuò ad appellare a Roma per *evocazione* e per *recusazione*.

IX. Lo stesso facevasi ancora per titolo di *reabilitazione*. Siccome l' infamia era una delle pene inflitte contro il delitto d'eresia, che inabilitava i condannati agli impieghi, si appellò a Roma per essere esentati da tal pena, dove le domande, spalleggiate dal danaro, erano sempre coronate da felice successo, senza prendersi pensiero del torto che facevasi agl' inquisitori.

X. Ma questi non tardarono ad avvisare di quanto accadeva Ferdinando ed Isabella, i quali supplicarono il papa di annullare le nuove *reabilitazioni* e le dispense recentemente accordate. Alessandro, sagrificando l' onore della Santa Sede e la sorte di tante infelici vittime al desiderio di far cosa grata ai due monarchi, con una bolla del 17 di settembre del 1498, rivocò tutte quelle ch' erano state precedentemente spedite dai suoi predecessori o da lui medesimo, coll' espressa condizione, che ottenendone taluno in avvenire di somiglianti, gl' in-

quisitori fossero autorizzati a risguardarle come surrette, ed a rigettarle come nulle e senza effetto.

XI. Non pertanto la corte di Roma accolse nello stesso anno vari fuggitivi Spagnuoli che imploravano la loro riconciliazione apostolica. La lettura delle bolle non lascia verun dubbio intorno allo scopo che si era proposto la corte pontificia nello stabilimento dell' Inquisizione, e nella protezione che le aveva accordata: in cambio di uno zelo illuminato per la purità della fede cattolica, il suo più importante oggetto fu di scoprire e di tenere aperta una miniera, che depauperando la Spagna, arricchiva i cortigiani pontefici.

CAPITOLO VIII.

Espulsione de' Giudei. Processi intentati ad alcuni vescovi. Conflitto di Giurisdizione. Morte di Torquemada. Numero delle sue vittime. Sue qualità e loro influenza sulla condotta e sugli affari dell' Inquisizione.

Articolo I.

Espulsione de' Giudei.

I. Nel 1492 Ferdinando ed Isabella conquistarono il regno di Granata: avvenimento che offrì nuove vittime all' Inquisizione in tanta moltitudine di Mori, la di cui conversione era poco stabile, o non aveva altro fondamento che quello di acquistare maggior considerazione col battesimo, facendo poi in appresso nuovamente professione del maomettismo.

II. Giovanni Navagero, ambasciatore della repubblica di Venezia presso Car-

lo V, dice nel suo viaggio della Spagna; che Ferdinando ed Isabella avevano promesso che per quarant'anni l'Inquisizione non sarebbesi immischiata negli affari de' Moreschi; ossia de' nuovi Cristiani che abbandonerebbero il maomettismo; ma che non pertanto ottenne di stabilirsi subito in Granata, sotto pretesto, che molti antichi Giudei sospetti d'apostasia, vi si erano rifuggiti. Ma quest'autore alterò alquanto il fatto; perciò che i due sovrani promisero soltanto, che non si procederebbe contro i nuovi Cristiani moreschi che per gravissimi motivi: lo che ebbe effetto, ma non in modo che que' popoli non fossero frequentemente sforzati a riclamare in loro favore la reale promessa. Peraltro la giurisdizione degl'inquisitori di Cordova non si estese sul regno di Granata che nel 1526 pei motivi che verrò ben tosto annoverando.

III. Siccome all'espulsione della Spagna degli Ebrei non battezzati, eseguitasi nel 1492, presero parte Torquemada e gli altri inquisitori, mi conviene parlarne con qualche estensione. Si accusavano

gli Ebrei di eccitare all'apostasía quelli della loro stirpe che si erano fatti Cristiani, e loro si addossavano molti delitti commessi non solo contro gli antichi Cristiani, ma ancora contro la religione e la tranquillità dello stato. Rammentavasi la legge del codice, detto *de las Partidas* promulgata nel 1255 da Alfonso X, nella quale si tratta della pratica degli Ebrei di rapire i fanciulli de'Cristiani per crocifiggerli nel Venerdì Santo, ad oggetto di fare ingiuria alla memoria del Salvatore del mondo. Raccontavasi la storia di S. Domenico di Val, fanciullo di Saragozza, che fu posto in croce nel 1250; il furto fatto di un' ostia consacrata a Segovia nel 1406 e gli oltraggi fattile dagli Ebrei; la cospirazione da costoro tramata in Toledo nel 1445, nella quale l' espolsione della polvere disposta sotto le strade della città, doveva aver luogo nell' istante in cui passerebbe la processione del SS. Sagramento; quella di Tabarra, borgata posta fra Zamorra e Benavente, per abbruciare le case, senza che gli abitanti potessero

impedirlo; il supplicio d'altri fanciulli ch' erano stati rapiti ed uccisi, come il figliuolo di Dio, nel 1452 a Valladolid; nel 1454 nelle terre del marchese d'Almarza, presso Zamorra ; nel 1468 a Sepulveda, nella diocesi di Segovia; gl' insulti fatti ad una croce nel 1488 nel campo di *Puerto del Gamo*; il furto del fanciullo della città di Guardia nel 1489 ec. Inoltre si accusavano i medici ed i farmacisti ebrei di avere abusato del loro ministero per far morire molti Cristiani, fra i quali Enrico III per opera del suo medico D. Mair.

IV. Ammettendo ancora per semplice ipotesi, che questi fatti fossero credibili, non perciò era necessario il bando di tutti gli Ebrei. La religione e la politica volevano che si trattassero con dolcezza gl'innocenti, castigando nello stesso tempo severamente i colpevoli, come praticavasi rispetto agli altri Spagnuoli cristiani; ed in tal modo si avrebbero avuti de' cittadini utili, buoni e fedeli al governo, come in tutti gli altri stati d'Europa.

V. Gli Ebrei spagnuoli avendo avuto

sentore del fulmine sospeso sul loro capo, pensarono di dissiparlo coll' offrire a Ferdinando e ad Isabella trentamila ducati per le spese della guerra di Granata. Quando i due principi si disponevano ad accettare questa offerta, loro si presentò bruscamente Torquemada con un crocifisso in mano, e parlò in tal modo: *Giuda fu il primo a vendere il suo maestro per trenta denari: le vostre altezze pensano di venderlo un' altra volta per trentamila monete; eccole, prendetele, ed affrettatevi a venderlo.* Il fanatismo del Domenicano produsse un subitaneo cambiamento nello spirito di Ferdinando e d'Isabella, che il 31 marzo del 1492 emanarono un decreto in forza del quale tutti i Giudei d'ambo i sessi erano obbligati ad uscire dalla Spagna prima del 31 di luglio dello stesso anno, sotto pena di morte e della perdita d'ogni loro avere; e lo stesso decreto vietava ai Cristiani di ricoverarli dopo il prescritto termine nelle loro case sotto comminatoria delle stesse pene. Si permetteva loro di vendere i loro beni immobili, di esportare gli

effetti mobili, tranne l'oro e l'argento. pel quale dovevano accettare cambiali o mercanzie non proibite (1).

VI. Il Torquemada incaricò i predicatori di esortarli a ricevere il battesimo, ed a non abbandonare il regno; e pubblicò ancora un editto per persuaderli. Ma pochi furono coloro che mutarono religione; gli altri vendettero i loro beni a così vil prezzo, che Andrea Bernaldez, curato de *los Palacios*, villaggio posto a poca distanza da Siviglia, e storico contemporaneo, racconta nella sua *Istoria dei re Cattolici d'avere veduto alcuni Ebrei a vendere una casa per un asino, ed una vigna per una pezza di drappo o di tela;* lo che sarà facilmente creduto in vista del brevissimo tempo accordato ad uscire dal regno.

VII. Questa misura dettata dalla crudeltà e non dallo zelo della religione, privò la Spagna, secondo il calcolo di Mariana, di ottocento mila Giudei (2);

(1) *Raccolta di leggi e bolle stampate in Toledo nel* 1550, *Leg*. 5.

(2) Mariana, Stor. di Spagna, L. 26, cap. 1.

ed aggiugnendo a questa emigrazione quella dei Mori di Granata che passarono in Affrica, e lo stabilimento di tanti Cristiani spagnuoli nel Nuovo Mondo, si troverà che Ferdinando ed Isabella perdettero due milioni di sudditi, e ne risultò per l' attuale popolazione della Spagna una perdita non minore di otto milioni.

VIII. Ci assicura Bernaldez, che malgrado la fatta proibizione i Giudei esportarono moltissimo danaro che avevano nascosto ne' basti e nelle selle delle loro bestie ed in altri luoghi, e perfino nel proprio ventre.

IX. Alcune navi che trasportavano de' Giudei in Affrica, sorprese dalla burrasca furono forzate a dar fondo a Cartagena, dove cento cinquanta di quei proscritti sbarcarono e vollero farsi Cristiani. Le altre navi essendo in seguito passate a Malaga; altri quattrocento Giudei si fecero Cristiani: altri molti ch' erano sbarcati ad Arcilla in Affrica, dipendente dalla corona di Portogallo, chiesero pure e ricevettero il battesimo.

Alcuni altri tornarono nell' Andalusia, e mostrarono lo stesso desiderio di farsi Cristiani. Lo storico Bernaldèz, dice d' averne egli stesso battezzati cento. Se ne videro tornare dal regno di Fez, dopo essere stati spogliati dai Mori dei loro effetti e danaro, e perdute le spose; uccise da que' barbari per prendere il danaro che credevano trovare ne' loro intestini.

X. Così orrendi attestati contro la divina legge, e le disgrazie che ne risultarono non possono imputarsi che al fanatismo di Torquemada, all' avarizia ed alla superstizione di Ferdinando, alle false idee ed allo zelo inconsiderato ch' era stato ispirato ad Isabella, cui la Storia non può ricusare senza ingiustizia dolcezza di cuore e spirito illuminato.

XI. Le altre corti d' Europa seppero resistere alle istigazioni del fanatismo, e non ebbero verun riguardo alla bolla del 13 aprile del 1487, che Ferdinando ed Isabella avevano ottenuta da Innocenzo VIII, colla quale si ordinava a tutti i governi di far arrestare, dietro

semplice inchiesta di Torquemada tutti i fuggitivi da lui indicati, e di mandarli agl' inquisitori, sotto pena di scomunica maggiore per tutti coloro che non ubbidirebbero; escluso dall' anatema il solo monarca. E chi oserà dare il nome di zelo per la fede ad una persecuzione, che cercava in lontane contrade vittime fra persone che col loro esilio si erano imposta la crudele pena di rinunciare ad ogni speranza di rientrare nella loro patria? Diciamo piuttosto che la sola crudeltà poteva dettare somiglianti misure.

XII. Di ciò ne fa prova la maniera con cui Ferdinando fece trattare dodici Giudei trovati in Malaga, allorchè questa città fu presa ai Mori il 18 agosto dello stesso anno: il cattolico principe ordinò che fossero uccisi con canne appuntate; maniera di supplizio cui i Mori assoggettavano soltanto coloro che rendevansi colpevoli di delitti di *lesa maestà*, siccome di tutti al più crudele per la lentezza colla quale le vittime perivano.

Altre molte di queste vittime furono bruciate (1).

Articolo II.

Processi intentati contro alcuni vescovi.

I. L'insolente e fanatico Torquemada, mentre affettava di ricusare per modestia gli onori dell'episcopato, dava il primo il funesto esempio di assoggettare ad un giudizio i vescovi. Non bastandogli di avere ottenuto da Sisto IV il breve del 25 maggio del 1483, che vietava ai vescovi discesi da antenati giudei d'immischiarsi degli affari dell'Inquisizione, voleva ancora farne processar due, D. Giovanni Arias Davila vescovo di Segovia, e D. Pietro d'Aranda vescovo di Calahorra. Ne scrisse al papa, il quale con rescritto del 25 settembre del 1487 gli partecipava, che il suo predecessore Bonifacio VIII aveva vietato

(1) Lalegna Stor. di Malaga, tom. 3, conversazione 26 — Zurita, Annali di Arragona lib. 20, cap. 71.

agli antichi inquisitori di procedere, senza una speciale commissione apostolica, contro i vescovi, arcivescovi e cardinali, e gli ordinava di uniformarsi a questa legge; che se qualche procedura di questa specie faceva scoprire il delitto di un prelato, e dava luogo o a diffamazione od a sospetto d'eresia contro un vescovo, un arcivescovo o cardinale, lo incaricava di trasmettergli copia di tutto quanto si fosse fatto, onde risolvere intorno al partito da prendersi in simil caso.

II. Quest' ultimo articolo della lettera del papa fu cagione che il Torquemada cominciasse ad occuparsi segretamente dei vescovi e ad ordinare delle instruzioni preparatorie; ed il papa dal canto suo, vedendo con piacere aprirsegli l'adito di prender parte negli affari della Spagna, permetteva simili processure che facevano passare a Roma ragguardevoli somme di danaro. Mandò in quel regno, col titolo di Nunzio apostolico straordinario, Antonio Palavicini vescovo di Tournai poi di Orense e di Preneste

ed all' ultimo cardinale. Giunto in Spagna, ricevette alcune informazioni, e riunì tutte quelle ch' erano in mano di Torquemada; indi tornò a Roma, dove si presero in disamina i processi dei due vescovi, che furono citati dal papa a sentire le loro accuse ed a difendersi.

III. D. Giovanni d' Avila era figlio di Diego Arias Davila, di origine Giudeo, e che aveva occupate le più luminose cariche sotto Giovanni II ed Enrico IV, e conseguita la dignità di grande di Spagna; ed era fratello di Pietro Arias Davila capo della contabilità sotto Enrico e Ferdinando, e marito di Donna Marianna de Mendozza, sorella del duca dell' Infantado. Tutte queste circostanze non imposero al Torquemada, il quale fece assumere tali informazioni, da cui emerse, o volle far credere che emergesse, che Diego Arias Davila era morto nell' eresia del giudaismo. L' oggetto cui mirava l' inquisitore generale era quello di far condannare la sua memoria, di confiscarne i beni, di far disseppellire le

sue reliquie, e farle bruciare colla di lui effigie.

IV. Siccome negli affari di tale natura i figli del defunto vengon citati, D. Giovanni Arias Davila fu costretto a presentarsi per difendere suo padre e sè medesimo: passò a Roma nel 1490 malgrado la sua avanzata età, e dopo trent'anni d'episcopato. Fu favorevolmente accolto da papa Alessandro VI, che, nel 1494, lo prescelse per accompagnare suo nipote il cardinale di Montreale a Napoli, dove recavasi a coronare il re Ferdinando II. Davila di ritorno a Roma cessò colà di vivere in sul declinare del 1498, dopo di aver purgata la memoria di suo padre, e senza che Torquemada avesse potuto attentare alla sua libertà.

V. Meno fortunato fu D. Pietro Aranda, vescovo di Calahorra, e figliuolo di Gonzale Alfonso, uno degli Ebrei battezzati da S. Vincenzo Ferreri. Torquemada e gli altri inquisitori di Valladolid presero a fare il processo alla memoria di Gonzale che volevasi morto eretico.

giudaizzante. A dir vero era morto ricco e felice, e ciò bastava per gettare sospetti sulla di lui credenza. Suo figlio il vescovo di Calahorra recossi a Roma nel 1493 ed ottenne da Alessandro VI un breve, in forza del quale la processura di suo padre veniva affidata a D. Ignigo Manrique vescovo di Cordova e di Jean, de S. Jean, e priore de' Benedettini di Valladolid. La sentenza di questo vescovo imparziale fu favorevole alla memoria di Gonzale.

VI. E sebbene la bolla pontificia vietasse agl'inquisitori di prendere parte in quest'affare, sebbene il vescovo di Calahorra godesse il favore di Alessandro, l' Inquisizione si fece a procedere contrò il vescovo come sospetto egli medesimo di eresia, e ne fece rapporto al papa medesimo nel concistoro segreto del 14 settembre del 1498. Alessandro VI di consenso coi cardinali condannò il vescovo ad essere spogliato de' suoi impieghi e de' suoi beneficj, ad essere degradato e ridotto alla condizione di semplice laico e chiuso in Castel Sant'

Angelo, dove morì alcun tempo dopo (1); quantunque malgrado così formale giudizio tutto portasse a credere che mai non abbia cessato di essere buon cattolico.

Articolo III.

Conflitto di Giurisdizione.

I. Questo ed altri trionfi del Sant' Ufficio sopra personaggi della più alta considerazione, resero in tal modo arditi gl' inquisitori spagnuoli, che non temevano omai più d' intraprendere in materia di giurisdizione tutto ciò che conveniva al loro dispotismo, sempre all' ombra della protezione del principe, e sotto lo specioso pretesto di non potere altrimenti purgare il regno dagli eretici. Dal che ne emersero infinite contese di giurisdizione tra gl' inquisitori ed i vice-re, i governatori generali delle provincie, le corti reali di giustizia, gli arcivescovi, i vescovi, vicari

(1) Burcardo, Giornale di Roma citato da Raynaldi ne' suoi Annali ecclesiastici, all' anno 1498 n. 22.

generali ed altri giudici ecclesiastici; e quasi sempre con felice successo.

II. Nel 1488 il governatore generale di Valenza fece porre in libertà Domenico di Santa Cruz, ch'era stato per ordine degli inquisitori arrestato come nemico del Sant' Ufficio; ma che non poteva essere giudicato che dal tribunale militare. Gl' inquisitori ne portarono laguanza al consiglio della *Suprema*; il quale chiamò il governatore a Madrid per rendere conto della sua condotta. Il re lo prevenne della risoluzione presa contro di lui; e quest' ufficiale, malgrado l' elevata sua condizione, si vide forzato a ricevere l' assoluzione delle censure, nelle quali si pretendeva che fosse incorso.

III. Un altro fatto della stessa natura ebbe luogo a Cagliari in Sardegna nel 1498. Quell' arcivescovo coll' aiuto del luogotenete del re aveva fatto uscire un uomo dalle prigioni del Sant' Ufficio. Vi fu una processura relativa alla giurisdizione del prelato e le cose terminarono, com' era facile il prevederlo, con vantaggio dell' Inquisizione.

Articolo IV.

Calcolo delle vittime di Torquemada.

I. Tommaso di Torquemada primo inquisitore generale di Spagna morì il 16 settembre del 1498. L'abuso da lui fatto della illimitata autorità che gli si era accordata, avrebbe dovuto far depórre il pensiere di dargli un successore. ed invece far pensare all'abolizione di un tribunale di sangue così contrario alla dolcezza del Vangelo: e la quantità delle vittime sagrificate in diciotto anni avrebbe abbondantemente giustificata tale misura. Eccone il calcolo.

II. Lasciando da banda il calcolo dedotto dai quattro *auto-da-fè* che dovevano celebrarsi ogni anno da tutte le Inquisizioni, prenderemo un altro metodo di approssimazione.

III. Il Mariana pretende, sulla testimonianza di antichi manoscritti, che nel primo anno dell'Inquisizione si bruciassero in Sivigiia duemila persone, ed altrettante in effigie; e che diciassettemila

subissero la pubblica penitenza. Potrei sostenere, senza tema di esagerazione, che gli altri tribunali condannarono altrettante persone nel primo anno del loro stabilimento; pure ridurrò questo numero alla decima parte, perchè le denuncie furono a Siviglia assai più vive che altrove.

IV. Andrea Bernaldez, storico contemporaneo, dice che dal 1482 fino al 1489 inclusivamente, si diedero in Siviglia alle fiamme più di settecento persone, e se ne condannarono alla pubblica penitenza più di cinquemila, senza contare le giustiziate in effigie: supporrò che il numero degli ultimi fosse la metà soltanto dell' altro, sebbene talvolta non fosse minore ed anche più.

V. Stando a quest' ipotesi, v' ebbero un anno per l' altro dell' indicato periodo novantotto condannati alle fiamme, quarantaquattro bruciati in effigie, e seicento venticinque puniti con una pubblica penitenza nella sola città di Siviglia, lo che porta a settecento cinquantasette il totale delle vittime di questa Inquisizione.

VI. Credo che ve n' abbiano avute altrettante il secondo anno, e ne' susseguenti in tutte le altre Inquisizioni, fondando la mia opinione sulla considerazione, che nulla mi può essere addotto in contrario: tutta volta voglio ridurne il numero alla metà.

VII. Nel 1524, fu posta all' Inquisizione di Siviglia un' iscrizione portante, che dall' epoca dell' espulsione de' Giudei eseguitasi nel 1492, fino al 1524, erano state bruciate circa mille persone, e più di ventimila penitenziate.

VIII. Mi limiterò a supporre che siansi bruciate soltanto mille persone e cinquecento solamente giustiziate in effigie; e questo calcolo porta trentadue persone bruciate ogni anno personalmente, sedici in effigie, e seicento venticinque punite con una pubblica penitenza; cioè in tutto seicento sessantatrè individui colpiti dall' Inquisizione. Riduco questo numero alla metà per ciascheduu' altra Inquisizione, onde non mi vengano contestati i miei risultati, malgrado le ragioni che avrei di crederne il

numero quasi eguale alle vittime di Siviglia.

IX. Potrebbe supporsi per i tre anni 1490, 91 e 92 che passarono tra il racconto di Bernaldez e l'iscrizione di Siviglia lo stesso sistema che per gli otto anni di questo storico, pure per allontanare ogni sospetto di esagerazione, mi atterrò al numero portato dall'iscrizione, perchè più moderato. Su tale fondamento mi accingo a dare il conto delle vittime immolate da Torquemada, primo inquisitore generale, ne' diociotto anni della sua crudele amministrazione.

X. Nel 1481 si bruciarono sotto gli occhi dell' Inquisizione di Siviglia due mila persone, due mila in effigie, e diciassette mila furono condannate a varie pene, lo che dà un risultato di ventun mila condannati. Per quest' anno non conto verun individuo nelle altre province dove non esisteva la nuova Inquisizione.

XI. L'anno 1482 offre nella stessa città novantotto individui effettivamente bruciati, quarantaquattro in effigie, e

seicento venticique *penitenziati*: totale settecento cinquantasette. Io non parlo ancora delle altre Inquisizioni.

XII. Nel 1483 v' ebbe in Siviglia un egual numero di vittime; ed in quest'anno entrarono in esercizio i tribunali dell' Inquisizione di Cordova, di Jaen e quello di Toledo, ch' era in allora stabilito a Ciudad-real. Partendo dall' ipotesi stabilita, daremo ad ognuno de' nuovi tribunali due mila e cento condannati, cioè seimila trecento fra tutti tre, che uniti a quelli di Siviglia sono settemila cinquantasette.

XIII. Nel 1484 le cose si passarono in Siviglia come nel precedente anno: A Cordova, Jaen e Toledo contiamo ottantaquattro vittime bruciate in persona, ventidue in effigie e trecento dodici *penitenziate*; in tutto puniti mille quattrocento novantuna.

XIV. Nel 1485 le Inquisizioni di Siviglia, Cordova, Jaen e Toledo, non si scostarono dal praticato nel precedente anno. I tribunali che in quest' anno medesimo furono eretti nell' Estremadura;

a Valladolid, Calahorra, Murcia, Cuença, Saragozza e Valenza, ci danno per cadauno dugento condannati di prima specie, dugento della seconda, e mille settecento della terza; totale sedici mila cinquecento e più condannati.

XV. Siviglia, Cordova, Jaen e Toledo danno ancora il medesimo risultato nel 1486; ed i sei altri tribunali quattro mila cinquecento sette condannati d'ogni specie.

XVI. E così proseguendo d'anno in anno, apparisce che Torquemada nei diciotto anni del suo ministero inquisitoriale, fece perire tra le fiamme diecimila dugento venti vittime, bruciare in effigie sei mila ottocento sessanta; e novantasette mila trecento ventuna condannò alla pena dell' infamia, della confisca dei beni, della prigione perpetua, della esclusione degli impieghi pubblici ed onorifici. Il prospetto generale di queste barbare esecuzioni ammonta a cento quattordicimila quattrocento una il numero delle famiglie per sempre perdute; non comprendendo in questo numero le persone che per le

loro relazioni di parentela coi condannati venivano ad essere più o meno partecipi della loro sventura.

XVII. Se il calcolo da me fatto sembrasse esagerato, si potrà formarne un altro dietro il numero delle vittime, che trovasi registrato in alcuni *Auto-da-fè* dell' Inquisizione di Toledo per gli anni 1485, 86, 87, 88, 90, 92, e 94: e si troverà che furono in quella città condannate ne' sette indicati anni sei mila trecento quarantuno individui; lo che ci presenta per adequato novecentosei individui all' anno. Si moltiplichi questo numero per tredici che è quello dei tribunali d' Inquisizione, e si avrà per ogni anno undici mila settecento settantotto individui, ossia dugento dodici mila e quattro individui in questi diciotto anni (1).

XVIII. Se avessi per gli altri tribunali dell' Inquisizione portato il calcolo così

---

(1) Il sig. Llorente dà invece un risultato di sole cento ottantacinque mila, trecento ventotto vittime.

alto come quello di Siviglia, avrei avuto quattro cento e più mila persone punite dal Sant' Ufficio in così breve periodo.

XIX. Si aggiunga ch' io non feci entrare in questa somma i condannati in Sardegna, sebbene sia cosa certa che Torquemada v' immolò delle vittime.

XX. Non feci neppure parola dell' Inquisizione di Gallizia, nè di quella dell' isole Canarie e del Nuovo Mondo, nè di quella della Sicilia, perchè malgrado gli sforzi fatti per istabilirvi il nuovo sistema, vi durava tuttavia l' antico; lo che dimostra evidentemente che il rigore del nuovo sistema inquisitoriale era più temuto perchè lasciava minori mezzi di difesa. Se noi risguardiamo come vittime di Torquemada tutti gl' individui che furono giudicati dopo la di lui morte nelle Inquisizioni fondate dai suoi successori, chi potrebbe calcolarne il numero!

Articolo V.

Persecuzione di Torquemada contro i libri.

I. L' ardente zelo di Torquemada non limitavasi alla persecuzione delle persone, che stendevasi anche ai libri. Nel 1490 fece bruciare molte biblie ebraiche, ed in appresso più di sei mila volumi in un *auto-da-fè* ch' ebbe luogo a Salamanca sulla piazza di S. Stefano, sotto pretesto che fossero infetti degli errori del giudaismo, o pieni di sortilegi, di magia, di stregonerie e di altre superstiziose pratiche. Quante riputate opere non perirono in questa circostanza come pericolose, sebbene non avessero che il solo diffetto di non essere intese.

II. Circa quarant' anni prima un altro domenicano, chiamato F. Lope de Barrientos, confessore del re di Castiglia Giovanni II, aveva condannata alle fiamme la biblioteca di D. Enrico d' Arragona, marchese di Villena, principe del real sangue d' Arragona, senza avere

verun riguardo alla sua parentela col re. Questo impetuoso ecclesiastico per prezzo dell' insulto fatto al cugino del suo principe, e dello zelo fanatico che aveva dimostrato, venne nominato vescovo di Cuença.

III. Di già gli antichi inquisitori di Arragona avevano condannate al fuoco varie opere, ma non avevano ardito di farlo che in virtù d' una commissione apostolica, che non poteva avere effetto in Castiglia. Nel 1490 Torquemada diede l' esempio di una somigliante esecuzione in forza di un ordine ricevuto dal re Ferdinando.

IV. Pure è cosa tanto avverata che l' autorità dell' Inquisizione non si estendeva fin là, che un' ordinanza di Ferdinando e d' Isabella del 1502 incaricava i presidenti delle cancellerie di Valladolid e gli arcivescovi di Toledo, Salamanca, Siviglia ec., di tutto ciò che riguardava l' esame, la censura, la stampa, l' introduzione e la vendita dei libri. Ma in appresso, e specialmente sotto Carlo V, osò all' ultimo di pretendere che la

censura dei libri fosse un diritto primitivo e naturale del tribunale, che gl' inquisitori chiamavano il *tribunale della fede*.

V. Perciò nell' età nostra si è veduta reclamare quando sotto Carlo III si volle far cessare quest' abuso, ordinando l' esecuzione della costituzione di Benedetto XIV, e vietando la pubblicazione di veruna proibizione di libri prima di averne ottenuto la sanzione del re, pel canale del ministero di stato. Ma io potei da me stesso convincermi, in seno allo stesso tribunale, fino a qual segno il governo sia stato su questo particolare ingannato.

VI. Gl' inquisitori abusano del segreto che nasconde le loro deliberazioni e trovano sempre il modo di censurare que' libri, la di cui dottrina venne loro denunciata come in tutto o in parte sospetta. La notizia che davasi al sovrano di tali giudizi degenerò ben tosto in semplice formalità, giacchè stampavasi l' editto di proibizione prima di avere soddisfatto a tale atto e senza far sapere al sovrano se gli autori de' libri con-

dannati, erano stati sentiti o no, nè per quali motivi avevano i censori qualificata la loro dottrina.

Articolo VI.

Qualità personali di Torquemada, e loro conseguenze.

I. Tante sventure ed altre non poche che io non accenno, furono la conseguenza del sistema adottato da Torquemada e da lui raccomandato, morendo, ai suoi successori. Giustificano queste l'odio generale che lo accompagnò fino al sepolcro e ch'egli aveva così vivamente eccitata nel corso di diciott' anni, onde aveva dovuto adottare alcune precauzioni per porre in sicuro la propria vita. Ferdinando ed Isabella gli permisero di farsi scortare ne' suoi viaggi da cinquanta *familiari dell' Inquisizione* a cavallo e da dugento a piedi. Ciò poteva salvarlo dall' aperta violenza de' suoi nemici; ma altre misure adottò per prevenire i segreti insidiatori. Torquemada teneva sempre sul suo tavolo

un corno di Lioncorno, cui supponevasi la virtù di far scoprire e di neutralizzare i veleni. Non farà maraviglia che molti cospirassero contro la sua vita, se si rammenti l'estrema crudeltà della sua amministrazione. Lo stesso papa fu atterrito da tanta crudeltà dietro le lagnanze che gli venivano ogni dì presentate; di modo che Torquemada fu costretto di spedire tre volte a Roma il suo collega F. Alfonso Badaia colla commissione di difenderlo innanzi al papa contro le accuse de' suoi nemici.

II. Finalmente Alessandro VI vedendo spinte le cose all' ultimo estremo fu in sul punto di spogliarlo dell' autorità di cui lo aveva rivestito, e non desistette che per considerazioni politiche, e per non offendere la corte di Spagna. Si limitò adunque a spedire il 23 di giugno del 1494 un breve, nel quale diceva che essendo Torquemada giunto alla decrepitezza, aveva nominati inquisitori generali; per l' andamento degli affari dell' Inquisizione, e come suoi coadiutori rivestiti di poteri eguali ai suoi, D.

Martino Ponce de Leon, arcivescovo di Messina in Sicilia, che dimorava in Spagna; D. Ignazio Manrique, vescovo di Cordova; D. Francesco Sanchez de la Tuente, vescovo d'Avila e D. Alfonso Suarez de Tuentelsaz, vescovo di Mondognedo. Ognun di loro era dal papa autorizzato a fare da se solo tutto quanto troverebbe conveniente di fare, ed a terminare gli affari cominciati da un altro.

Articolo VII.

Dei Familiari del S. Ufficio.

I. I *familiari* del Sant'Ufficio che supplivano le incombenze di guardie del corpo del primo inquisitore generale Torquemada, erano successori de' *familiari* dell' antica Inquisizione, de' quali si è parlato nell' articolo IV del capitolo II. Dovevano tener di vista gli eretici ed i sospetti d' eresia; somministrare soccorso per imprigionarli ai sergenti ed agli sgherri del tribunale, e fare tutto

quanto sarebbe loro ordinato dall'Inquisizione per la punizione degli accusati.

II. Per guarentirsi dalla calunnia e dai sospetti, alcuni gentiluomini del regno, furono ricevuti nella congregazione di S. Pietro perchè si erano volontariamente offerti per *familiari del Sant' Ufficio*. Il loro esempio strascinò le persone delle classi inferiori, e questo movimento fu inoltre favoreggiato dalla politica del re, che accordava ai *familiari* varie prerogative ed immunità.

III. Tali prerogative ne fecero crescere il numero in una maniera così mostruosa ed impolìca, e v' ebbero tante città in cui i privilegiati superavano di numero gli abitanti subordinati ai pesi municipali, che si rendette necessario di ridurne il numero, in una generale adunanza delle cortes del regno.

IV. Basterà il far adesso osservare che siccome l' inquisitore generale aveva una guardia di dugento uomini a piedi e di cinquanta cavalieri, è cosa verosimile che ne' primi tempi i particolari inquisitori avessero altresì al loro servizio, e

per le medesime ragioni almeno quaranta fanti e dieci cavalieri quando visitavano il territorio della loro giurisdizione. Un'armata dipendente dal Sant' Ufficio spiega bastantemente per quale ragione l'enormi confische, e gli altri introiti che sapeva procacciarsi, non bastassero a coprirne le spese. Se a questa famiglia d'arceri si aggiungano i moltissimi prigionieri che si dovevano alimentare dall' Inquisizione, si concepirà facilmente e la grandezza della spesa, e la difficoltà di sostenerla.

Fine del primo Tomo.

TAVOLA

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO TOMO.